
XVI LEGISLATURA

Doc. XVI-bis

n. 6

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'ATTUAZIONE
DEL FEDERALISMO FISCALE**

**RELAZIONE SEMESTRALE SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE
DELEGA 5 MAGGIO 2009, N. 42, SUL FEDERALISMO FISCALE**

(articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Approvata nella seduta del 9 maggio 2012

Trasmessa alle Presidenze il 10 maggio 2012

(ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42)

PAGINA BIANCA

NOTA

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è stata istituita dall'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", che ne ha disciplinato le modalità di costituzione, le funzioni e le attività. Queste ultime, in particolare, sono individuate dal comma 5 del predetto articolo che, tra l'altro, dispone che la Commissione verifichi lo stato di attuazione della delega e ne riferisca ogni sei mesi alle Camere.

In adempimento di tale disposizione la Commissione ha predisposto la prima relazione semestrale (Doc. XVI-bis, n. 3), che dà conto dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 alla data del 30 novembre 2010, e la seconda relazione semestrale (Doc. XVI-bis, n. 5), che dà conto dello stato di attuazione alla data del 21 luglio 2011.

*Il presente documento, approvato dalla Commissione il 9 maggio 2012, costituisce la terza delle relazioni semestrali previste dalla norma, con cui si espone il quadro attuativo della delega alla data del **31 marzo 2012**.*

PAGINA BIANCA

I N D I C E

1. L'attuazione della legge delega

- 1.1 Prospetto sullo stato di attuazione
- 1.2 Attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

2. I decreti legislativi e gli altri provvedimenti pubblicati dopo il 21 luglio 2011

- 2.1 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali
 - *I principi contabili per gli enti territoriali*
 - *I principi contabili per il settore sanitario*
- 2.2 Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni
- 2.3 Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi

3. Gli schemi di decreto legislativo esaminati e non ancora pubblicati

4. L'attività degli altri organi previsti dalla legge n. 42 del 2009

- 4.1 La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)
- 4.2 La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

5. Le modifiche apportate alla disciplina sul federalismo fiscale dal D.L. n. 201 del 2011

- 5.1 Le modifiche in materia di imposta municipale propria (D.Lgs. n. 23 del 2011 – federalismo municipale)
- 5.2 Le modifiche in materia di fondo sperimentale di equilibrio e di fondo perequativo (D.Lgs. n. 23 del 2011 – federalismo municipale)
- 5.3 Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
- 5.4 Le modifiche in materia di finanza regionale e provinciale (D.Lgs. n. 68 del 2011 – federalismo regionale e provinciale)
- 5.5 Le modifiche in materia di finanza delle regioni a statuto speciale (art. 27 della legge delega n. 42 del 2009)

- 5.6. Le modifiche in materia di federalismo demaniale (D.Lgs. n. 85 del 2010)
- 5.7 Le modifiche in materia di tempi per la determinazione dei fabbisogni standard (D.Lgs. n. 216 del 2010)
- 5.8 Interventi in materia di funzioni ed organi delle province

6. Le questioni da affrontare

APPENDICE

- Elenco dei dossier di documentazione predisposti dagli Uffici della Camera dei deputati

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Testi a fronte tra i decreti legislativi emanati ed i testi originari

- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 *“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni,”*

ALLEGATO 2 – Articoli 13 e 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

ALLEGATO 3 – Testi a fronte relativi alle novelle introdotte dal D.L. n. 201 del 2011 e dal D.L. n. 216 del 2011 alla legge delega e ai decreti legislativi

ALLEGATO 4 – Prospetto degli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi emanati alla data del 29 febbraio 2012

- Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 *“Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio”* (c.d. Federalismo demaniale)
- Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 *“Ordinamento transitorio di Roma capitale”*
- Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 *“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”*
- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 *“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”*

- Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*”
- Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 “*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*”
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 “*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*”

PAGINA BIANCA

1. L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA

La legge 5 maggio 2009 n. 42 reca i principi direttivi per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, conferendo apposita delega legislativa al Governo.

Nell'ambito della cornice delineata dalla legge 42, il Governo è delegato ad adottare uno o più **decreti legislativi**, secondo le scadenze stabilite dalla stessa legge, finalizzati alla ridefinizione del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e regioni.

La Commissione bicamerale ha esaminato otto schemi di decreto legislativo per i quali si è concluso il relativo *iter* con l'emanazione dei seguenti decreti legislativi:

Norma	Oggetto	Gazzetta Ufficiale
D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 (Atto 196)	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42	11 giugno 2010, n. 134
D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 (Atto 241)	Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale	18 settembre 2010, n. 219
D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (Atto 240)	Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> di Comuni, Città metropolitane e Province	17 dicembre 2010, n. 294
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Atto 292 e 292-bis)	Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale	23 marzo 2011, n. 67

Norma	Oggetto	Gazzetta Ufficiale
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Atto 317)	Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> del settore sanitario	12 maggio 2011, n. 109
D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 (Atto 328)	Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42	22 giugno 2011, n. 143
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Atto 339)	Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009	26 luglio 2011, n. 172
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Atto 365)	Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42	20 settembre 2011, n. 219

Il Governo ha adottato in data 21 novembre 2011, lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. L'esame dello schema (atto 425) da parte della Commissione, iniziato il 16 febbraio 2012, si è concluso il 29 marzo 2012 con l'approvazione di un parere favorevole con condizione e osservazioni. Il Consiglio dei ministri, in data 6 aprile 2012, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo, che alla data di redazione della presente relazione non risulta ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.1 Prospetto sullo stato di attuazione

Si riporta di seguito la tabella nella quale sono riepilogate le disposizioni della legge n. 42 che recano specifici principi e criteri direttivi da attuare con decreto legislativo o che richiedono attuazione attraverso adempimenti diversi. Sono inoltre indicati la tipologia del provvedimento attuativo e il relativo termine di adozione, come modificato dalla legge n. 85 del 2011 nonché, nell'ultima colonna, gli atti approvati o in corso di esame per ciascuna norma di delega.

Con riferimento specifico all'attuazione delle deleghe va tenuto presente che l'elencazione degli atti approvati o in corso di approvazione **non indica necessariamente il completamento del percorso di attuazione**, sia in considerazione dell'eventuale adozione di decreti recanti disposizioni integrative o correttive, sia nel caso di decreti legislativi recanti rinvii ad ulteriori fonti per specifici profili di esecuzione.

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 2, co. 2, lettera f), prima parte	Determinazione del costo e del fabbisogno standard quale indicatore per la valutazione dell'azione pubblica.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 Costi e fabbisogni standard enti locali (G.U. 17 dicembre 2010, n. 294) D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 2, co. 2, lettera f), seconda parte	Definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere <i>m)</i> e <i>p)</i> , della Costituzione.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 2, co. 2, lettera h)	Adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Armonizzazione dei sistemi contabili (G.U. 26 luglio 2011, n. 172)
art. 2, co. 2, lettera i)	Previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci degli enti.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Armonizzazione dei sistemi contabili (G.U. 26 luglio 2011, n. 172)
art. 2, co. 2 lettera z) e art. 17, co. 1, lettera e)	Sanzioni e premialità	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 Meccanismi premiali e sanzionatori (G.U. 20 settembre 2011, n. 219)

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 2, co. 6, secondo periodo	Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 2, co. 6, terzo periodo	Quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra Stato, regioni ed enti locali con indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.	Relazione da trasmettere alle Camere 30 giugno 2010	Relazione governativa presentata alle Camere il 30 giugno 2010 (doc. XXVII, n. 22) (la Commissione bicamerale ne ha concluso l'esame con la presentazione delle relazioni da parte dei due relatori)
art. 2, co. 7	Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delega.	1 o più D.Lgs. entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi	
art. 3, co. 1	Costituzione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.	Nomina da parte dei Presidenti di Camera e Senato su designazione dei gruppi parlamentari	Costituzione dell'Ufficio di presidenza il 17 marzo 2010 e approvazione regolamento interno il 13 aprile 2010
art. 3, co. 4	Istituzione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali.	Nomina da parte degli enti territoriali nell'ambito della Conferenza unificata	Designazione nella seduta della Conferenza unificata del 6 maggio 2010
art. 4	Istituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.	D.P.C.M. 21 giugno 2009	D.P.C.M. 3 luglio 2009 (G.U. n. 160 del 13/7/2009)
art. 5	Istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e della banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio (art. 5, comma 1, lett. g).	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 7	Tributi delle regioni e compartecipazioni al gettito dei tributi erariali.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 8	Definizione delle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 9	Determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale a favore delle regioni.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 10	Finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni nelle materie di loro competenza legislative ai sensi dell'articolo 117 Cost., terzo e quarto comma.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 11	Finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 Costi e fabbisogni standard enti locali (G.U. 17 dicembre 2010, n. 294)
			D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)
			D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 12	Coordinamento e autonomia di entrata e di spesa degli enti locali.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
			D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 13	Entità e riparto dei fondi perequativi per gli enti locali.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 15	Finanziamento delle funzioni delle città metropolitane.	1 D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 16	Attuazione dell'art. 119, quinto comma, Cost. (risorse aggiuntive ed interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni).	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 Risorse aggiuntive ed interventi speciali (G.U. 22 giugno 2011, n. 143)
art. 17	Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 Meccanismi premiali e sanzionatori (G.U. 20 settembre 2011, n. 219)
art. 18	Norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica per l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali e per stabilire, per ciascun livello di governo, il livello programmato dei saldi del debito e della pressione fiscale.	Disegno di legge di stabilità o disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 19	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 Federalismo demaniale (G.U. 11 giugno 2010, n. 134)
art. 20, co. 1	Disciplina transitoria per le regioni.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 20, co. 2	Tale comma stabilisce, con norma che non costituisce un conferimento di delega e che pertanto non prevede adempimenti attuativi, che “la legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale, si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale”.		
	La legge statale prevista dalla norma in esame non è finora intervenuta.		
art. 21	Disciplina transitoria per gli enti locali.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 Costi e fabbisogni standard enti locali (G.U. 17 dicembre 2010, n. 294) D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 22, co. 1	Ricognizione degli interventi infrastrutturali	Atto ministeriale	Decreto Ministro economia e finanze 26 novembre 2010 Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (G.U. 1° aprile 2011, n. 75)
art. 22, co. 2, primo periodo	Individuazione degli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione.	Atto interministeriale Nella fase transitoria individuata agli articoli 20 e 21 della legge	Decreto Ministro economia e finanze 26 novembre 2010 Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (G.U. 1° aprile 2011, n. 75)
art. 22, co. 2, secondo periodo	Individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, da effettuare nelle aree sottoutilizzate.	Atto ministeriale e inserimento nella Decisione di finanza pubblica 15 settembre di ogni anno	DFP 2011-2013 Programma delle infrastrutture strategiche DOC LVII Allegato IV

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 23, co. 5	Disciplina del procedimento di indizione e svolgimento del <i>referendum</i> sulle proposte di istituzione delle città metropolitane (nelle aree metropolitane dei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria).	Regolamento (D.P.R.) 19 agosto 2009	<i>Nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2011 è stato approvato uno schema di regolamento, sul quale dovrà essere acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata</i>
art. 23, co. 6	Istituzione e disciplina delle città metropolitane approvate con referendum.	1 o più D.Lgs. 21 maggio 2013	D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68¹ Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
art. 24	Ordinamento transitorio di Roma capitale.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 Roma capitale (G.U. 18 settembre 2010, n. 219) Schema di D.Lgs. Ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto 425) (concluso esame da parte delle Commissioni parlamentari il 29 marzo 2012) ²
art. 25	Disciplina per la gestione dei tributi e partecipazioni.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)
art. 26	Contrasto all'evasione fiscale.	1 o più D.Lgs. 21 novembre 2011	D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67) D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 Meccanismi premiali e sanzionatori (G.U. 20 settembre 2011, n. 219)

¹ Il decreto ha disciplinato esclusivamente il sistema finanziario delle città metropolitane, per la cui istituzione il termine di delega, come novellato dalla legge n. 85 del 2011, è di 48 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 42 del 2009.

² Si è in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, il cui testo è stato definitivamente deliberato dal Consiglio dei ministri il 6 aprile 2012.

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 27, co. 1	Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.	Norme di attuazione secondo le modalità previste dagli statuti degli enti interessati 21 novembre 2011	Trentino Alto Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano Legge finanziaria 2010 ³ Friuli Venezia Giulia Legge di stabilità 2011 ⁴ Valle d'Aosta Legge di stabilità 2011 ⁵
art. 27, co. 7	Organizzazione del tavolo di confronto tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome.	D.P.C.M. 21 giugno 2009	D.P.C.M. 6 agosto 2009 Istituzione del Tavolo di confronto tra il Governo e le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano (G.U. 14 settembre 2009, n. 213)

1.2 Attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

Come già illustrato nella prima relazione semestrale, alla quale si rinvia per una più ampia trattazione del sistema di organi istituiti dalla legge delega, la **Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale**⁶ è una Commissione parlamentare bicamerale, composta da quindici deputati e quindici senatori, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei gruppi parlamentari in

³ La legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009 art. 2 commi 106-125) adegua l'ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'articolo 27 della legge n. 42/2009, disciplinandone altresì il patto di stabilità. Determina, inoltre, il concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del federalismo fiscale attraverso la rinuncia alle quote dei fondi settoriali e l'assunzione a carico dei propri bilanci di nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato e attraverso il finanziamento di iniziative e progetti relativi anche ai territori confinanti.

⁴ La legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010, articolo 1, commi 149-157) definisce il contributo regionale all'attuazione del federalismo fiscale e disciplina il patto di stabilità. Modifica inoltre l'ordinamento finanziario regionale, riguardo i tributi locali e l'accertamento tributario, e detta norme generali per il coordinamento tra l'attuazione del federalismo fiscale e l'ordinamento finanziario della regione.

⁵ La legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010, articolo 1, commi 160-164) determina il contributo della regione agli obiettivi di perequazione e solidarietà e detta norme generali per il coordinamento dell'ordinamento finanziario della regione con l'attuazione del federalismo fiscale, nonché con le norme di attuazione (emanate con D.Lgs. 12/2011 che – conseguentemente – disciplina l'adeguamento dell'ordinamento finanziario della regione).

⁶ Articolo 3 della legge n. 42 del 2009.

modo da rispecchiarne la proporzione. Il Presidente della Commissione bicamerale è nominato tra i componenti della Commissione stessa dai Presidenti di Camera e Senato d'intesa tra loro. La Commissione formula osservazioni e fornisce elementi di valutazione utili al Governo per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi della riforma, sugli schemi dei quali è chiamata ad esprimere il proprio parere. Ha, inoltre, il compito di verificare l'attuazione del federalismo fiscale, riferendo, ogni sei mesi, alle Camere. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

In attuazione di quanto previsto dalla legge n. 42, il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati, hanno proceduto rispettivamente alla nomina dei quindici senatori⁷ e dei quindici deputati⁸ componenti della Commissione bicamerale nonché, d'intesa tra di loro, alla designazione del Presidente della stessa.

La prima seduta della Commissione ha avuto luogo mercoledì 17 marzo 2010. In tale seduta si è proceduto all'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari. Con la costituzione dell'Ufficio di Presidenza è stata pianificata la programmazione dei lavori della Commissione, inserendo come primo punto in agenda, sulla base di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 42⁹, l'adozione di un proprio regolamento interno. Nella seduta del 13 aprile 2010 la Commissione ha approvato all'unanimità il proprio **regolamento interno**.

Con riferimento al **procedimento di adozione dei decreti legislativi**, si rammenta che i commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009 prevedono che questi siano adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione (nonché con altri ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei decreti). Gli **schemi** di decreto legislativo sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata e successiva sottoposizione degli stessi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

In caso di mancanza di intesa in sede di Conferenza unificata, trascorsi trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui gli schemi dei decreti legislativi siano posti all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri può comunque

⁷ Cfr. resoconto stenografico della seduta del Senato della Repubblica n. 322 di mercoledì 27 gennaio 2010, pagina 189.

⁸ Cfr. resoconto stenografico della seduta della Camera dei deputati n. 274 di mercoledì 27 gennaio 2010, pagina 72.

⁹ Tale norma dispone che "l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori".

deliberare, approvando allo stesso tempo una relazione, trasmessa alle Camere, in cui vengano motivate le ragioni per cui l'intesa non è stata raggiunta¹⁰.

A seguito della modifiche introdotte dalla legge n. 85 del 2011, le Commissioni parlamentari sono chiamate a esprimersi entro 90 giorni¹¹ dalla trasmissione dei testi; decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati, fatta salva l'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, per la quale è previsto un ulteriore termine.

In questa ipotesi, il Governo ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, rendendo comunicazioni al riguardo davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo¹².

Si prevede infine che il Governo, qualora, anche a seguito dei pareri parlamentari, intenda discostarsi dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, debba trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione in cui siano indicate le motivazioni per il possibile esito difforme rispetto all'intesa precedentemente raggiunta¹³.

Nel periodo preso in considerazione dalla presente relazione - vale a dire nel periodo dal 22 luglio 2011 al 29 febbraio 2012 - la Commissione, oltre alle ordinarie sedute, ha svolto le audizioni riepilogate nella tabella che segue, con la specificazione dei singoli soggetti auditi. Confermando la prassi instauratasi nei mesi precedenti, un'audizione è stata svolta **congiuntamente alla Commissione bilancio della Camera dei deputati**, al fine di condividere il patrimonio informativo utile alla redazione dei pareri parlamentari.

AUDIZIONE	Congiunta	DATA
Audizione del Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.		26 luglio 2011

¹⁰ Tale situazione si è determinata in relazione all'esame dello schema di decreto sul c.d. federalismo demaniale, su quello relativo al federalismo fiscale municipale, nonché sullo schema in materia di interventi speciali e su quello relativo ai meccanismi premiali e sanzionatori, come illustrato nella prima e nella seconda relazione semestrale, alle quali si rinvia.

¹¹ In luogo dei 60 giorni precedentemente previsti.

¹² Tale fattispecie si è verificata, anche se con talune peculiarità, in relazione all'emanazione del decreto sul federalismo fiscale municipale (D.Lgs. n. 23/2011), come più diffusamente illustrato nella seconda relazione semestrale, alla quale si rinvia.

¹³ Tale situazione si è determinata in relazione all'emanazione del decreto legislativo su Roma capitale (D.Lgs. n. 156/2010), per il decreto concernente i fabbisogni standard degli enti locali (D.Lgs. n. 216/2011) nonché per il federalismo fiscale regionale (D.Lgs. n. 68/2011), come illustrato nella prima e nella seconda relazione semestrale, alle quali si rinvia.

AUDIZIONE	Congiunta	DATA
Seguito audizione del Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.		27 luglio 2011
Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, in ordine all'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.		26 ottobre 2011
Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato – schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi (atto n. 427).	V Camera	6 dicembre 2011
Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.		1° febbraio 2012
Audizione del presidente del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, Andrea Carandini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (atto n. 425)		14 febbraio 2012
Audizione del Sindaco di Roma Capitale, Gianni Alemanno, del Presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, e del Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (atto n. 425)		15 febbraio 2012
Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, in ordine all'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42		22 febbraio 2012

L'attività conoscitiva della Commissione ha risposto all'esigenza non solo di acquisire elementi informativi finalizzati all'esame degli schemi di decreto presentati dal Governo (attività consultiva), ma anche di svolgere le funzioni d'impulso e controllo sull'attuazione del federalismo fiscale, assegnate dalla legge n. 42. La Commissione, infatti, sulla base dell'attività conoscitiva svolta può, da un lato, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi (attività che può qualificarsi come *propositiva*) e, dall'altro, verificare lo stato di attuazione della legge delega.

A tal fine, la Commissione, successivamente all'entrata in carica del Governo Monti, ha svolto sul tema dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009, l'Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, e del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009.

2. I DECRETI LEGISLATIVI E GLI ALTRI PROVVEDIMENTI PUBBLICATI DOPO IL 21 LUGLIO 2011

Rinviando alle precedenti relazioni semestrali del 30 novembre 2010 e del 21 luglio 2011 (Doc. XVI-*bis*, nn. 3 e 5) per una più diffusa esposizione degli aspetti procedurali dei provvedimenti emanati nei periodi considerati, nei paragrafi che seguono si dà conto dei provvedimenti che hanno concluso il loro iter dopo l'approvazione della precedente relazione semestrale.

2.1 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (**atto n. 339**), è stato assegnato, in data 14 marzo 2011, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni bilancio delle due Camere.

In relazione alla complessità del tema, il termine previsto per l'espressione del parere, stabilito al 13 maggio 2011, è stato prorogato di venti giorni (e, pertanto, posticipato alla data del successivo 2 giugno 2011), in base a quanto consentito dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 42. Sullo schema è stata espressa l'intesa da parte della Conferenza unificata, sulla base di quanto previsto dell'articolo 2, comma 3, della legge delega.

Le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno concluso l'esame dello schema di decreto l'8 giugno 2011, con l'approvazione di due distinti pareri favorevoli con condizioni e osservazioni.

Con particolare riferimento all'*iter* presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'esame dello schema di decreto è iniziato il 3 maggio 2011 e si è concluso l'8 giugno 2011, con l'approvazione di un parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Si evidenzia che i pareri parlamentari, anche in relazione all'esigenza di approfondire ulteriormente la materia e di coordinare le norme del decreto in argomento con quello relativo all'adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali (atto n. 359)¹⁴, sono stati resi in una data successiva rispetto alla scadenza del relativo termine (2 giugno 2011). Il Governo, concordando con quanto emerso nel corso dell'esame presso la Commissione bicamerale, ha stabilito di attendere l'espressione del relativo parere per l'emanazione

¹⁴ In attuazione della delega recata dall'articolo 2 della legge n. 196 del 2009.

del decreto definitivo, come già avvenuto per l'adozione del decreto legislativo in materia di federalismo municipale e quello relativo alle risorse aggiuntive ed interventi speciali.

Nell'ambito dell'esame del citato provvedimento la Commissione ha svolto nel complesso sette sedute, tra le quali le seguenti audizioni¹⁵:

- Ragioneria generale dello Stato;
- Corte dei conti;
- Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- Unione delle province d'Italia (UPI);
- Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Come per l'esame degli altri decreti, la suddetta attività conoscitiva si è svolta, in parte, in collaborazione con la Commissione bilancio della Camera dei deputati.

Sullo schema di decreto sono stati inoltre formulati **rilievi e osservazioni** dalle seguenti Commissioni, ciascuna per gli aspetti di propria competenza: 12^a Commissione Igiene e Sanità del Senato e I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati. Sullo schema di decreto è stato acquisito, in data 31 maggio 2011, anche il parere del Comitato per la legislazione.

Concluso l'esame parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il testo nella riunione del 9 giugno 2011. Il testo del decreto presenta talune difformità rispetto al testo sul quale è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza Unificata, come già accaduto in occasione di precedenti decreti legislativi¹⁶.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 10 giugno 2011, ha pertanto inviato alle Camere la necessaria relazione¹⁷, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità rispetto all'intesa.

Il decreto n. 118 è stato **emanato il 23 giugno 2011** e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2011.

¹⁵ Si precisa che gli atti delle audizioni sono consultabili sul sito *internet* della Camera dei deputati nella sezione appositamente dedicata all'attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Si segnala inoltre che in data 18 maggio 2011, al fine di approfondire talune questioni tecniche, si è svolto un incontro informale con alcuni esperti del settore, la cui documentazione è disponibile presso la segreteria della Commissione stessa.

¹⁶ Decreto legislativo n. 156/2010 (Roma capitale), decreto legislativo n. 216/2010 (Costi e fabbisogni standard enti locali) e decreto legislativo n. 68/2010 (Federalismo fiscale regionale e provinciale).

¹⁷ L'articolo 2, comma 4, terzo periodo, della legge delega prevede che, al termine dell'iter parlamentare relativo alla procedura di adozione dei decreti, il Governo, qualora, anche a seguito dei pareri parlamentari, intenda discostarsi dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, debba trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione in cui siano indicate le motivazioni per il possibile esito difforme rispetto all'intesa precedentemente raggiunta.

In relazione al contenuto, il decreto detta regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, diretta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.

I principi contabili per gli enti territoriali

Nel provvedimento si afferma che l'armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali costituisce una operazione necessaria per disporre di dati contabili omogenei e confrontabili per il consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni, anche al fine della raccordabilità dei sistemi di bilancio degli enti territoriali con i sistemi adottati in ambito europeo secondo le regole sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Si dispone pertanto che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire, precisa il decreto, "la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale". In considerazione della complessità di tale operazione viene prevista una fase sperimentale di due anni, al termine della quale, ed in base ai risultati della stessa, verranno precisate le regole contabili definitive a regime dal 2014, con particolare riferimento, tra l'altro, ai contenuti del nuovo principio della competenza finanziaria. L'applicazione di tale principio si configurerà prevedendo che le obbligazioni attive e passive (che danno luogo, rispettivamente, alle entrate ed alle spese) vadano registrate nell'esercizio nel quale le stesse vengono a scadenza. La fase sperimentale verrà disciplinata con apposito DPCM, previo parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni bilancio delle due Camere.

Tra gli strumenti introdotti per la realizzazione dei nuovi documenti contabili si prevedono, in particolare:

- a) l'adozione di un piano dei conti integrato (raccordato con la classificazione SIOPE, che è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche) volto a consentire il monitoraggio dei conti pubblici nonché la raccordabilità dei conti medesimi con il sistema europeo dei conti nazionali. Il piano è composto dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari sia del bilancio gestionale che dei conti economico-patrimoniali. Per facilitare il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo le amministrazioni devono allegare al bilancio un documento conoscitivo concernente le previsioni relative alle voci (aggregati) corrispondenti a quelle riportate nel piano in questione;
- b) l'introduzione dell'elemento di costruzione dei conti costituito dalla "transazione elementare", che deve essere riferita ad ogni atto gestionale: ad essa viene attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili, ed i sistemi dovranno essere organizzati in modo da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione;

- c) la definizione delle finalità del sistema di bilancio delle amministrazioni regionali e locali, che oltre a costituire lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione, ha la funzione di fornire informazioni in favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica e finanziaria: andranno pertanto adottati comuni schemi di bilancio, anche con la costruzione di un sistema di indicatori di risultato che, precisa il testo, debbono essere “semplici e misurabili”;
- d) l’articolazione del bilancio in missioni (gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni) e programmi (attività omogenee volte a perseguire il risultato della missione), secondo quanto già previsto per il bilancio dello Stato: ciò consentirà di evidenziare le finalità della spesa e, in tal modo, di assicurare maggior trasparenza alle decisioni di allocazione delle risorse pubbliche;
- e) la previsione che anche gli enti e gli organismi strumentali delle regioni e degli enti locali (i cui bilanci andranno pubblicati su internet) elaborino un apposito prospetto in cui si ripartisce la spesa per missioni e programmi, con una classificazione secondo i criteri previsti a livello europeo che deve consentire il consolidamento dei dati con quelli delle altre amministrazioni pubbliche;
- f) l’obbligo per le regioni e gli enti locali di predisporre schemi di bilancio consolidato con i propri enti strumentali, aziende e società controllate e partecipate, nonché di allegare al bilancio una rappresentazione riassuntiva delle spese per i costi sostenuti per le funzioni concernenti i livelli essenziali delle prestazioni, anche per consentirne il raffronto con i costi standard (quando saranno definiti).

Il nuovo sistema contabile è sottoposto ad una fase sperimentale di due anni, nel corso della quale potranno essere apportate le necessarie correzioni, onde consentire l’entrata in vigore del sistema medesimo a decorrere dal 2014. Esso verrà applicato anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, qualora esse non provvedano direttamente ad applicarlo entro sei mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi che detteranno le regole definitive (in vigore, come detto, dal 2014) del nuovo sistema contabile in questione.

La disciplina della **fase sperimentale** è affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, predisposto dal Governo ed assegnato il 29 novembre 2011 alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale ed alle Commissioni bilancio delle due Camere per l’espressione del parere, sulla base della procedura prevista per l’emanazione di tale DPCM dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 118/2011 in commento (*cf*r punto 2.3). Conclusa tale procedura, la disciplina in questione è stata dettata con il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011**. Con un **ulteriore DPCM**, recante la medesima data, sono state individuate le **amministrazioni che partecipano alla sperimentazione** della nuova disciplina contabile. Entrambi i DPCM sono stati pubblicati sul supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.

I principi contabili per il settore sanitario

La seconda parte del provvedimento reca una disciplina finalizzata ad assicurare l'uniformità dei conti sanitari delle regioni - che, com'è noto, assorbono la parte di gran lunga prevalente delle risorse regionali - nonché degli enti sanitari (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, policlinici universitari ed altri). L'armonizzazione è diretta a garantire la trasparenza dei dati di bilancio e dei conti, mediante l'individuazione di un modello contenente l'elenco dettagliato delle voci di bilancio utilizzabili, nonché attraverso l'applicazione di criteri omogenei, espressamente precisati nel testo, per procedere alla valutazione delle voci di bilancio nei numerosi casi in cui ciò sia necessario, ad esempio per le rimanenze di magazzino ovvero per la distribuzione sul piano economico dell'importo dei beni ammortizzabili.

Di rilievo appare nella nuova disciplina l'esatta perimetrazione, nel bilancio, delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario, per consentire la confrontabilità tra le entrate e le spese iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti che determinano il fabbisogno sanitario della regione e che, correlativamente, ne individuano le fonti di finanziamento. Per le entrate si dispone la distinzione tra finanziamento ordinario corrente, finanziamento aggiuntivo corrente (derivante dagli automatismi per la copertura dei disavanzi, dagli aumenti delle aliquote fiscali ed altro), finanziamento regionale del disavanzo pregresso e finanziamento per investimenti. Per la spesa si dispone, specularmente, la distinzione tra spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA (livelli essenziali di assistenza), spesa per livelli di assistenza superiori ai LEA, spesa per il ripiano del disavanzo pregresso e spesa per investimenti. Anche i flussi di cassa vengono contabilizzati in maniera differenziata (anche con distinti codici SIOPE) tra le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno regionale standard, che confluiscono in appositi conti di tesoreria unica intestati a ciascuna regione, dai quali si effettuano le erogazioni mensili, e le risorse ulteriori, che vanno in appositi conti correnti intestati alla sanità presso il tesoriere dell'ente regionale.

I modelli gestionali sono differenziati in base alla sussistenza o meno della gestione sanitaria accentrata. Le Regioni che scelgono di gestire direttamente una quota di finanziamento del proprio servizio sanitario in regime di contabilità economico-patrimoniale devono a tal fine individuare nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, denominato appunto "gestione sanitaria accentrata presso la regione" con il compito di implementare e tenere una contabilità di tipo economico-patrimoniale in grado di rilevare i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie e gli altri enti pubblici. Le regioni che non operano tale scelta possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa dedicati alla sanità, solo operazioni di trasferimento verso enti del servizio sanitario regionale, ai quali destinano, in ciascun esercizio, l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento; conseguentemente, presso la regione sono trattate le sole operazioni di consolidamento degli enti medesimi.

I bilanci di previsione ed i bilanci di esercizio annuali della gestione accentrata e di tutti gli enti del servizio sanitario regionale sono sottoposti all'approvazione dalla Giunta

regionale. E' previsto inoltre il bilancio consolidato del servizio sanitario medesimo, che comprende sia la gestione accentrata che tutti gli enti sanitari. Oltre ai necessari documenti contabili, tale bilancio deve recare, in una nota integrativa, una serie di prospetti tesi a fornire una rappresentazione completa della situazione dei conti sanitari, ed in particolare:

- a) un prospetto che illustri l'integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilità finanziaria;
- b) un prospetto che indichi i valori, gli utili e/o le perdite e le quote possedute per ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende del servizio sanitario regionale presso altri soggetti;
- c) un prospetto che rechi tali ultime informazioni anche per ogni altra società partecipata o ente dipendente dalla regione che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale.

Una specifica disposizione è volta infine a favorire la raccolta di dati sulla base delle prestazioni di cura erogate, al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici del settore sanitario.

2.2 Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni

Lo schema di decreto legislativo recante la disciplina dei meccanismi sanzionatori e premiali nei confronti delle regioni e degli enti locali (**Atto 365**) è stato assegnato, in data 19 maggio 2011, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni bilancio delle due Camere.

Analogamente a quanto già avvenuto in passato¹⁸, lo schema di decreto è stato trasmesso alle Camere **privo dell'intesa in sede di Conferenza unificata**, prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 42, come precisato nella relazione governativa prescritta dalla medesima disposizione¹⁹.

La relazione, indicando le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta, precisa che il provvedimento è stato inviato il 15 aprile 2010 alla Conferenza unificata, che ne ha avviato formalmente l'esame il successivo 20 aprile; non essendosi in seguito

¹⁸ Anche gli schemi di decreto relativi al federalismo demaniale (atto n. 196), federalismo municipale (atto n. 292) e quello in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali (atto n. 328) sono stati trasmessi alle Camere privi dell'intesa prevista ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 42/2009.

¹⁹ L'articolo 2, comma 3 della legge n. 42 prevede infatti che, in mancanza di intesa, e trascorsi trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui gli schemi dei decreti legislativi siano posti all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri può comunque deliberare, approvando allo stesso tempo una relazione, trasmessa alle Camere, in cui vengano motivate le ragioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

definita l'intesa entro il termine dei 30 giorni, il 19 maggio il Consiglio dei ministri ha deliberato la trasmissione dello schema di decreto legislativo alle Camere.

Il termine per l'espressione del parere, stabilito al 18 luglio 2011, è stato successivamente prorogato di 20 giorni, venendo pertanto a scadere il successivo 7 agosto.

Per quanto riguarda l'attività conoscitiva la Commissione ha audito i seguenti soggetti:

- Corte dei conti;
- Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF);
- Comitato dei rappresentanti delle autonomie territoriali.

Conclusa l'attività conoscitiva, la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento il 6 luglio 2011 ed ha approvato il **parere** nella seduta del **27 luglio 2011**.

Le **Commissioni bilancio** del Senato e della Camera dei deputati hanno reso autonomamente il parere, rispettivamente, nelle sedute del 26 e del 27 luglio 2011.

Sullo schema di decreto sono stati inoltre formulati **rilievi e osservazioni** dalle seguenti Commissioni, ciascuna per gli aspetti di propria competenza: 12^a Igiene e Sanità del Senato; I Affari costituzionali della Camera dei deputati. Sullo schema di decreto è stato acquisito, in data 6 luglio 2011, anche il parere del Comitato per la legislazione.

Concluso l'esame parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il testo nella riunione del 28 luglio 2011. Emanato il **6 settembre 2011**, il **decreto legislativo n. 149** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 20 settembre 2011.

Per quanto riguarda i **contenuti**, il decreto disciplina un sistema premiante nei confronti degli enti finanziariamente virtuosi e, di converso, sanzionatorio verso quegli enti che non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica loro assegnati.

I meccanismi sanzionatori

Il decreto istituisce per le regioni assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria l'obbligo di redigere una "relazione di fine legislatura regionale", consistente in un documento del Presidente della Giunta regionale, certificato dagli organi di controllo interno dell'ente. Il documento costituisce in sostanza uno strumento di rendicontazione delle condizioni finanziarie della regione e deve essere pubblicato – unitamente ad un

rapporto di verifica della relazione predisposto da un organo esterno all'ente - sul sito istituzionale della regione stessa prima della scadenza della legislatura. La relazione va predisposta anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Vengono inoltre elencate le condizioni al cui verificarsi si determina la fattispecie di "grave dissesto finanziario" riferito al disavanzo sanitario: il manifestarsi di tale fattispecie costituisce, precisa il provvedimento, grave violazione di legge e determina la rimozione del presidente della Giunta regionale per "responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della Regione", ove sia accertato dalla Corte dei conti che le condizioni del dissesto siano riconducibili alla sua diretta responsabilità, con dolo o colpa grave, disponendosi conseguentemente la nomina di un commissario *ad acta*, in sostituzione del presidente rimosso, fino alla costituzione del nuovo Consiglio regionale. Per i successivi dieci anni il presidente rimosso non può essere candidato ad altre cariche elettive né può essere nominato a qualsiasi altra carica di governo degli enti territoriali, dello Stato e dell'Unione Europea. Il verificarsi del dissesto finanziario comporta inoltre la decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità nel dissesto, dei dirigenti del servizio sanitario e dell'assessorato regionale competente, con interdizione per dieci anni da altre cariche in enti pubblici (l'interdizione è fino a dieci anni per i componenti del collegio dei revisori dei conti, in relazione alla gravità accertata).

Meccanismi analoghi sono previsti per gli enti locali. Anche per essi, infatti, qualora si trovino in situazione di dissesto finanziario, come disciplinata dalla vigente normativa, è prevista la relazione di fine mandato (in forma semplificata per i comuni fino a cinquemila abitanti) da parte del presidente della provincia o del sindaco. Per questi ultimi poi, qualora riconosciuti dalla Corte dei conti come aventi responsabilità nel dissesto del rispettivo ente, la "responsabilità politica", comporta la sanzione dell'incandidabilità per una durata decennale alle cariche elettive locali, nazionali ed europee, nonché il divieto di ricoprire posizioni di governo negli enti territoriali o cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Analogo divieto decennale di assunzione di cariche è stabilito per gli amministratori di cui sia stata riconosciuta la responsabilità nel dissesto; per i componenti del collegio dei revisori, in termini analoghi a quelli già stabiliti per le regioni, il divieto di nomina in altri enti locali (o in enti ed organismi riconducibili agli stessi riconducibili) è disposto per un periodo fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata.

Vengono altresì previste sanzioni a carico degli enti che non rispettino il patto di stabilità interno e si dispone per le regioni il versamento allo Stato (nell'anno successivo a quello in cui si verifica l'inadempienza) della differenza tra il risultato finanziario effettivo e quello programmato, e, per gli enti locali, una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (o del fondo perequativo) in misura pari alla differenza predetta, nel limite comunque di un importo non superiore al 3% delle entrate correnti. Sia per le regioni che per gli enti locali è altresì previsto uno stringente limite all'impegno delle spese correnti, il divieto di indebitamento per investimenti, il divieto di assunzione di personale e, infine, l'obbligo di ridurre del 30 per cento le indennità di funzione ed i gettoni di presenza dei componenti degli organi di governo degli enti.

Una specifica norma prevede infine, anche ai fini di una valutazione dell'attività dei Ministri interessati, un raffronto tra fabbisogno di spesa delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ed ammontare delle spese effettivamente sostenute a consuntivo, disponendo che annualmente i risultati di tale raffronto siano inviati dal Governo alle Camere, per le eventuali ulteriori determinazioni.

I meccanismi premiali

Il decreto istituisce altresì un sistema di premialità per gli enti "virtuosi" (vale a dire le regioni e gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno), che si attiva qualora l'obiettivo programmatico assegnato all'ente sia stato raggiunto. In tal caso si autorizza l'ente interessato a ridurre nell'anno successivo l'obiettivo di saldo finanziario ad esso assegnato. Tale riduzione è determinata in base alla valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ad un insieme di indicatori economico-strutturali: grado di rigidità strutturale dei bilanci e di autonomia finanziaria, risultati dell'attività finanziaria, livello dei servizi e della pressione fiscale. L'ammontare dello "sconto", che si applica dal 2014, è determinato in funzione della distanza di ciascun ente dal valore medio di tali indicatori. Una specifica misura premiale – che verrà determinata con apposito provvedimento - è altresì introdotta in favore delle regioni che istituiscono una Centrale unica per gli acquisti e l'aggiudicazione di gare per l'approvvigionamento di beni e servizi.

Ulteriori meccanismi premiali sono collegati ai risultati dell'attività di recupero dell'evasione fiscale: alle province che abbiano partecipato all'accertamento dei tributi viene attribuita una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme accertate, relative a tributi statali riscossi a titolo definitivo. Per quanto concerne gli enti territoriali nel loro complesso si prevede che sulla base di un accordo tra Governo, regioni ed enti locali, finalizzato alla ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, si definiscano gli obiettivi da raggiungere nell'attività di contrasto all'evasione fiscale, con contestuale fissazione delle misure premiali (o sanzionatorie) in relazione al raggiungimento di tali obiettivi. L'accordo deve intervenire entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, decorso il quale il Governo procederà all'attuazione di tale disposizione.

Si segnala che modifiche al testo originario del D.Lgs. n. 149 sono state disposte dai seguenti provvedimenti:

- l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 3 – in tema di controversie relative all'interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti - è stato **sostituito** dall'articolo 1, comma 3, lett. a), n. 8), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. n. 104 del 2010, recante Codice del processo amministrativo), il quale ha disposto l'applicazione dell'articolo 133 del Codice, in quanto la fattispecie in esame risulta specificamente richiamata alla lettera *z-quater*) dell'articolo 133. Il testo originario si limitava a devolvere la giurisdizione su tali fattispecie al giudice amministrativo;

- l'ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 7 è stato **sostituito** dall'articolo 32, comma 23, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011), il quale ha precisato più dettagliatamente i termini in cui non si applica la sanzione del versamento al bilancio dello Stato dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato per la maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale;
- il comma 2, dell'articolo 7 - concernente la sanzione prevista dalla lettera a), vale a dire la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato – è stato **integrato** dall'articolo 31, comma 27, della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) disponendo che, nel caso di inadempienza delle regole del patto, i comuni delle regioni Sicilia e Sardegna siano assoggettati al taglio di risorse provenienti dal bilancio dello Stato.

2.3 Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di **sperimentazione** della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi (**atto n. 427**), in attuazione dell'articolo 36, commi 2 e 3, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, è stato assegnato alla Commissione bicamerale, nonché alle Commissioni bilancio delle due Camere in data 29 novembre 2011. Il termine per **l'espressione** del parere è stato fissato al 29 dicembre 2011.

Dopo aver effettuato nella seduta del 6 dicembre 2011, unitamente alla V Commissione bilancio della Camera dei deputati, l'audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, lo schema è stato esaminato nella seduta del 7 dicembre 2011, mentre nella seduta del 20 dicembre è stato espresso un parere favorevole con osservazioni.

Sullo schema era stata precedentemente espressa l'intesa da parte della Conferenza unificata, mai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Il provvedimento è stato adottato con il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011** e pubblicato nel supplemento ordinario n. 304 della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2011.

Quanto al **contenuto** del decreto (D.P.C.M. 28 dicembre 2011), il Titolo I (articoli 1-5) reca disposizioni generali sulla tempistica, ambito operativo, finalità, e modalità della sperimentazione. La sperimentazione decorre dal 1° gennaio 2012 ed ha durata di due esercizi finanziari (articolo 1). La sperimentazione riguarda i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali in contabilità finanziaria ed in particolare: l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa; la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi; la definizione del principio contabile generale della competenza finanziaria (allegato 1 del D.P.C.M), secondo cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza. Tale principio trova applicazione, per gli enti in sperimentazione, in via esclusiva (articolo 2). Il D.P.C.M enuncia altresì i principi contabili applicati della contabilità finanziaria, della contabilità economico – patrimoniale e dei bilanci consolidati (allegati 2, 3 e 4).

E' oggetto della sperimentazione anche la classificazione per missioni e programmi da parte degli enti in contabilità civilistica coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse del SSN (articolo 33, D.Lgs. n. 118/2011).

Con riferimento agli schemi di bilancio, si prevede una sperimentazione "in parallelo" secondo modalità differenziate nel corso di ciascun anno del periodo di sperimentazione (articolo 2 e articolo 9). In particolare, nel 2012, gli schemi di bilancio vigenti conservano valore a tutti gli effetti giuridici; nel 2013 assumono valore giuridico, anche con funzione autorizzatoria, gli schemi di bilancio sperimentali che sono affiancati da quelli attualmente vigenti che conservano solo funzione conoscitiva.

Nel corso del 2012 gli enti in contabilità finanziaria in sperimentazione possono rinviare all'anno 2013 la sperimentazione relativa alla contabilità economico - patrimoniale, al piano integrato dei conti e al bilancio consolidato (articolo 2).

La sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 15 settembre 2012, presentano domanda di parteciparvi per il successivo anno (articolo 3).

E' inoltre previsto un sistema premiante (articolo 4) per gli enti in sperimentazione, sotto forma di riduzione del contributo alla manovra imposta dal patto di stabilità per l'anno 2012. La misura premiale per tali enti è stata fissata complessivamente in 20 milioni di euro per il 2012.

Si prevede la revoca della sperimentazione e del sistema premiante per gli enti che non la applicano correttamente (articolo 5).

Il Titolo II (articoli da 6 a 14) reca la disciplina sperimentale per gli enti in contabilità finanziaria in sperimentazione, prevedendo che essi sono tenuti ad affiancare, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale (articolo 6).

Inoltre, tali enti, in attuazione del nuovo principio della competenza finanziaria:

- istituiscono nei propri bilanci un "fondo pluriennale vincolato", costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata;

- procedono, prima di iscrivere i residui attivi e passivi nel rendiconto degli esercizi 2012 e 2013, al loro riaccertamento, sulla base dei criteri per la conservazione dei medesimi residui, fissati dal D.P.C.M. in attuazione del nuovo principio di competenza finanziaria.

In particolare, si prevede che siano conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate e, tra i residui passivi, le spese impegnate, liquidate o liquidabili, ma non pagate.

Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili; (articoli 6, 7 e articolo 14).

Il D.P.C.M. reca lo schema tipo del Piano dei conti integrato che sono tenute ad adottare le regioni e agli enti regionali in sperimentazione (allegato 5) e le province, i comuni e gli enti locali in sperimentazione (allegato 6).

Ai fini della movimentazione delle voci del Piano dei conti integrato, è elencata la struttura della codifica della transazione elementare, per consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali (articolo 13).

Sono inoltre allegati al D.P.C.M. gli schemi dei bilanci ed i relativi allegati che gli enti in contabilità finanziaria in sperimentazione dovranno adottare (articolo 9), accanto agli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti: bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale (allegato n. 7); rendiconto della gestione (allegato n. 8). Esso comprende anche il rendiconto della gestione degli organismi strumentali dell'ente, che a tal fine sono definiti nel D.P.C.M. quali articolazioni organizzative degli enti locali, dotate di autonomia gestionale e contabile e prive di personalità giuridica (articolo 9, comma 7).

Il D.P.C.M. reca altresì la disciplina sperimentale della flessibilità degli stanziamenti di bilancio degli enti in sperimentazione, stabilendo i casi in cui tale flessibilità è di competenza della giunta ovvero avviene con provvedimento amministrativo (articolo 10).

Quanto al risultato di amministrazione, esso è distinto in fondi liberi e vincolati, e trovano specifica indicazione le priorità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione (articolo 12).

Il Titolo III (articoli 15-16) disciplina la sperimentazione per gli enti in contabilità economico patrimoniale, prevedendo che essi sono obbligati ad adeguarsi ai principi contabili generali dettati nel decreto legislativo n. 118/2011, nonché ai principi del codice civile.

Il Titolo IV (articoli 17 e 18) fa obbligo agli enti in sperimentazione, esclusi quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria, di presentare un "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", per illustrare gli obiettivi della gestione, di misurarne i risultati e di monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

Il Piano è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio e deve raccordarsi al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione (articolo 17).

Il Titolo V (articoli 19-23) disciplina il bilancio consolidato degli enti in sperimentazione, che essi sono tenuti a redigere secondo lo schema esposto nel D.P.C.M. (allegato 11).

Tali enti – ad esclusione di quelli coinvolti nella gestione della spesa sanitaria- sono obbligati di redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato (articolo 19).

Il provvedimento reca la definizione di ente strumentale (articolo 21), di società controllate (articolo 22) e di società partecipate da una regione o dall'ente locale(articolo 23).

Il Titolo VI (articoli 24 e 25) impone in capo agli enti in sperimentazione una serie di obblighi di comunicazione, nonché di trasmissione dei documenti contabili al "Gruppo bilanci" presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale finalizzati a permettere di valutare i risultati della sperimentazione.

3. GLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO ESAMINATI E NON ANCORA PUBBLICATI

Alla data di redazione della presente relazione la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha avviato e concluso l'esame dello schema di decreto recante ulteriori disposizioni in materia di **ordinamento di Roma Capitale (atto n. 425)**.

Lo schema di decreto legislativo, presentato in attuazione dell'articolo 24 della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009), è stato trasmesso alle Camere il **21 novembre 2011**, e nella stessa giornata assegnato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni bilancio di Camera e Senato per i profili di carattere finanziario.

Il provvedimento è stato trasmesso alle Camere in assenza dell'intesa da sancire in Conferenza unificata²⁰.

Si ricorda che l'articolo 24, comma 5, della legge n. 42 del 2009 ha previsto inoltre che i decreti legislativi in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale siano adottati previa acquisizione dei pareri della Regione Lazio, della provincia di Roma e del comune di Roma.

In relazione agli adempimenti procedurali prescritti dalla legge delega, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e le Commissioni bilancio delle due Camere hanno valutato l'opportunità di rinviare l'avvio dell'esame parlamentare fino a quando tali adempimenti non fossero stati completati.

Il **25 gennaio 2012** sono stati trasmessi alle Camere l'intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 19 gennaio 2012, nonché i pareri favorevoli espressi dalla Regione Lazio e dal comune di Roma. Il successivo **26 gennaio** è stata trasmessa anche la mozione approvata dal Consiglio provinciale della provincia di Roma contenente il parere, con considerazioni e osservazioni, sullo schema di decreto.

Successivamente, a titolo di attività conoscitiva sul provvedimento, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha svolto l'audizione del presidente del Consiglio superiore per i beni culturali paesaggistici, professor Carandini, nella seduta del 14 febbraio 2012 e l'audizione del sindaco di Roma capitale, Gianni Alemanno, del presidente della provincia di Roma, Nicola Zingaretti, e del presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, nella seduta del 15 febbraio 2012.

²⁰ Nella lettera di trasmissione veniva precisato che nella seduta del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2011 è stata deliberata la procedura in via d'urgenza, di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 281/1997 e che, pertanto, in considerazione dell'imminente scadenza della delega il provvedimento veniva inviato alle Camere privo dell'intesa e dei prescritti pareri.

La Commissione ha avviato l'esame dello schema di decreto nella seduta del 16 febbraio 2012. L'esame si è concluso nella seduta del 29 marzo 2012 con l'approvazione di un parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Anche le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno concluso l'esame dello schema di decreto il 29 marzo 2012, con l'approvazione di due distinti pareri favorevoli con condizioni e un'osservazione.

Si evidenzia che i pareri parlamentari, anche in relazione all'esigenza di approfondire ulteriormente la materia, sono stati resi in una data successiva rispetto alla scadenza del relativo termine (19 febbraio 2012). Il Governo si è dichiarato disponibile ad attendere l'espressione del relativo parere per l'emanazione del decreto definitivo, come già avvenuto per l'adozione del decreto legislativo in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali (atto n. 328), e di quello recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto n. 339).

Sullo schema di decreto sono stati inoltre formulati **rilievi e osservazioni** rispettivamente dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati e dalla 1^a Commissione del Senato, ciascuna per gli aspetti di propria competenza.

Concluso l'esame parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il testo nella riunione del 6 aprile 2012. Alla data di redazione della presente relazione il decreto legislativo non risulta ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al **contenuto dello schema di decreto presentato alle Camere**, esso, nel completare la normativa già introdotta in materia dal decreto legislativo n. 156 del 17 settembre 2010, istitutivo del nuovo assetto ordinamentale di Roma Capitale, disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al nuovo ente.

Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra gli enti coinvolti sulle funzioni conferite è prevista una apposita sessione nell'ambito della Conferenza unificata presieduta dal Presidente del Consiglio o da un ministro da lui delegato e composta dal sindaco di Roma capitale, dal presidente della Regione Lazio e dal ministro competente per materia nonché, per le materie di competenza provinciale, dal presidente della provincia di Roma.

Un secondo strumento di raccordo è previsto con specifico riferimento al coordinamento delle attività di valorizzazione dei beni storici e artistici, con l'istituzione della Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, composta dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, dalla Sovrintendenza capitolina e dalle Soprintendenze statali aventi competenza sul territorio di Roma capitale.

Viene stabilito che, attraverso la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze, Roma capitale concorra alla valorizzazione dei beni culturali

presenti nel proprio territorio appartenenti allo Stato, nonché, in concorso altresì con il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) all'esercizio di numerose attività.

Roma capitale concorre inoltre con il Ministero per i beni e le attività culturali alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, degli indirizzi e criteri riguardanti le attività di pianificazione, recupero e riqualificazione dello stesso, nonché allo svolgimento dei compiti di formazione e vigilanza sui beni paesaggistici presenti sul proprio territorio.

Sono poi conferite a Roma capitale funzioni e compiti amministrativi concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale promosse sul suo territorio, nonché compiti in materia di turismo. Per quanto concerne quest'ultimo settore, è previsto che il piano strategico nazionale del turismo contenga una specifica sezione concernente la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Sono infine conferite a Roma capitale le funzioni relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza.

Con riferimento agli strumenti di amministrazione ordinaria destinati a fronteggiare eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo, si prevede che siano conferiti a Roma capitale le funzioni e i compiti amministrativi relativi all'emanazione delle ordinanze per far fronte ai citati interventi di emergenza, ferme restando le funzioni attribuite al Prefetto di Roma dalla legislazione vigente.

In materia di organizzazione e personale, è stabilito che Roma capitale disciplini l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi con propri regolamenti, in conformità con lo statuto di Roma capitale, in base a criteri di autonomia, funzionalità e responsabilità.

Il trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite con il provvedimento in oggetto è demandato ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Le amministrazioni interessate provvedono alla conseguente riduzione delle risorse finanziarie, delle strutture e delle dotazioni organiche di propria spettanza.

La regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative che saranno conferite con legge regionale.

L'attività di coordinamento relativa al trasferimento delle funzioni e delle risorse sarà effettuata da un tavolo tra Stato, regione Lazio, provincia di Roma e Roma capitale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

E' infine prevista una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dal decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **parere approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale** nella seduta del 29 marzo 2012 reca una condizione che sostituisce integralmente il testo dello schema di decreto. Si indicano di seguito le principali modifiche apportate rispetto al testo dello schema di decreto legislativo.

Con riferimento all'articolo 1, si chiarisce che il conferimento di funzioni effettuato mediante il decreto legislativo **si applicherà anche alla città metropolitana di Roma capitale**, a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Le funzioni conferite con il decreto legislativo potranno essere integrate, in sede di istituzione della città metropolitana, con le funzioni di governo di area vasta.

In merito al **conferimento di funzioni a Roma capitale da parte della Regione Lazio**, si prevede che con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possano essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale, ferme restando le funzioni già attribuite ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonché la possibilità per il Governo di intervenire ancora sulla materia mediante decreti legislativi correttivi e integrativi, in conformità a quanto previsto dalla stessa legge delega.

E' introdotto un nuovo articolo (articolo 1-*bis* del parere) che disciplina le modalità di **determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica**, la cui quantificazione, elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, in collaborazione dell'ISTAT e dell'IFEL, è adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La determinazione dell'onere, così quantificato, è affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il cui schema deve essere trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.

Una seconda novità introdotta con il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale riguarda la **programmazione pluriennale degli interventi infrastrutturali nel territorio di Roma capitale** (articolo 1-*ter* del parere). Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale della Repubblica, la cui individuazione è effettuata con metodo della programmazione pluriennale, è prevista una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, attraverso una apposita intesa istituzionale di programma stipulata da Roma capitale con la Regione Lazio e le amministrazioni centrali competenti. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali

concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 396 del 1990 relativa agli interventi per Roma capitale. Gli interventi possono essere inseriti nel programma delle opere strategiche, nella cui elaborazione interviene anche Roma capitale.

Il parere modifica in misura significativa il **capo II** dello schema di decreto legislativo, relativo ai **beni storici, artistici ambientali e fluviali**.

E' inserito uno specifico articolo (articolo 2-bis del parere) concernente l'istituzione e la disciplina della **Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale**. Si precisa che i **compiti della Conferenza** si riferiscono al coordinamento delle attività di valorizzazione dei beni storici e artistici. A tal fine la Conferenza decide il piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine di Roma capitale e si pronuncia in merito al rilascio dei titoli autorizzatori necessari per specifici interventi di valorizzazione. L'individuazione dei beni e degli interventi da sottoporre alla Conferenza è effettuata mediante accordi di valorizzazione, previsti dall'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

In merito alla **composizione della Conferenza**, si indica tra i soggetti che ne fanno parte anche Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma capitale.

La Conferenza definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica; esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze; promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi; adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma capitale.

Nel parere è interamente riformulato il testo dell'articolo 3. Con il nuovo testo si puntualizza che sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici presenti nel proprio territorio, secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze e, in ogni caso, con le modalità e nei limiti stabiliti nel provvedimento in esame. Si precisa altresì che per beni storici e artistici, agli effetti del decreto, si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Sono quindi soppressi gli articoli 4 e 6 del testo originario, relativi rispettivamente alle funzioni e compiti in materia di beni culturali e in materia di beni paesaggistici.

E' altresì soppresso l'articolo 5 che prevedeva l'attribuzione al nuovo ente Roma Capitale delle funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali in relazione al Teatro dell'Opera di Roma.

Sono concentrate nel testo dell'articolo 7 le **funzioni conferite a Roma capitale in materia di beni ambientali e fluviali** (funzioni di definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale; definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale e di gestione dei relativi interventi; attività di formazione e di educazione; attività di vigilanza)

Relativamente alle **funzioni in materia di turismo**, di cui al Capo III dello schema di decreto legislativo, si prevede che Roma capitale operi in coordinamento con lo Stato e la Regione avvalendosi degli uffici di promozione dell'Italia all'estero.

Si prevede, in conformità con i pareri espressi dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, l'introduzione di una specifica disposizione (articolo 11-*bis* del parere) che disciplina le modalità di determinazione, nell'ambito del **patto di stabilità interno**, del **concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica**. Tale concorso sarà definito sulla base di un apposito accordo, da stipulare entro il 31 maggio di ogni anno, tra Roma capitale e il Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.

Per quanto concerne la disciplina del **patto di stabilità interno** (comma 2 dell'articolo 11-*bis* del parere), si prevede, sempre in conformità con i pareri delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, che, ai fini della determinazione del saldo finanziario, **non siano computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale** in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. **Non sono altresì computate le spese relative all'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica** nonché **quelle relative agli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al medesimo ruolo** (di cui rispettivamente agli articoli 1-*bis* e 1-*ter* del parere).

Il parere introduce altre disposizioni di notevole rilevanza sotto il profilo finanziario.

Si dispone (comma 3 dell'articolo 11-*bis* del parere) che le risorse destinate dallo Stato per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni siano erogate direttamente a Roma capitale secondo modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per il **finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di sviluppo infrastrutturale** (di cui all'articolo 1-*ter* del parere) è previsto che Roma capitale possa istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, un'ulteriore addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.

Al finanziamento dei medesimi investimenti può inoltre essere destinata, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, **quota parte del gettito derivante dall'imposta di soggiorno** di cui all'articolo 4 del decreto n. 23 del 2011 (federalismo fiscale municipale), ferma restando la quota di tal gettito destinata al finanziamento del piano di rientro dal debito.

E' introdotta una specifica disposizione (articolo 11-*ter* del parere) relativa alla **rendicontazione della gestione commissariale** per il piano di rientro del debito pregresso di **Roma capitale**, in base alla quale il Commissario straordinario è tenuto ad inviare annualmente al Parlamento e al Ministero dell'interno una relazione, contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.

Si precisa che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con i quali si procederà al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite, siano adottati su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dopo aver sentito Roma capitale.

Si precisa altresì che il potere regolamentare di Roma capitale in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi debba essere esercitato nel rispetto della normativa vigente in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.

Il parere introduce infine una disposizione (comma 4-*bis* dell'articolo 12 del parere) con cui si abrogano le previsioni contenute nel decreto legislativo n. 156 del 2010 in base alle quali la nomina ad assessore avrebbe comportato la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere dell'Assemblea capitolina e la sostituzione con un supplente, individuato nel candidato della stessa lista che ha

riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti; la supplenza avrebbe avuto termine con la cessazione della sospensione e non avrebbe comportato pregiudizio dei diritti di elettorato passivo del consigliere supplente nell'ambito di Roma capitale.

4. L'ATTIVITÀ DEGLI ALTRI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE N. 42 DEL 2009

La legge di delega istituisce oltre alla Commissione parlamentare, due nuovi organi: la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), alla quale viene attribuito il compito di presiedere, a livello tecnico-operativo, al processo di attuazione della delega sul federalismo fiscale, e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Rinviano alla prima relazione semestrale per una più ampia trattazione del sistema di organi istituiti dalla legge n. 42 del 2009, nei paragrafi che seguono si dà conto dell'attività della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) nonché della costituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica da parte del decreto legislativo n. 68 del 2011.

4.1 La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)

La **Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale** (COPAFF) ha il principale compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale.

La Commissione si presenta quale organo tecnico consultivo del Governo, ma anche del Parlamento e di tutti gli enti territoriali coinvolti nel processo di attuazione del federalismo fiscale. È chiamata a operare quale sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie, formate avvalendosi degli elementi informativi forniti dalle amministrazioni statali, regionali e locali, a promuovere la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi, a svolgere attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative.

La Commissione, costituita da trentadue componenti, svolge la propria attività in gruppi di lavoro tematici: 1. Armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali; 2. Entrate delle regioni e degli enti locali; 3. Fabbisogni/costi standard, LEA, LEP e funzioni essenziali; 4. Perequazione; 5. Interventi speciali, perequazione infrastrutturale e soppressione trasferimenti statali; 6. Coordinamento della finanza pubblica tra i livelli di governo.²¹

²¹ Per quanto riguarda le riunioni della COPAFF si rinvia al seguente link: <http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=26479>

Per quanto concerne l'attività finora espletata dalla Commissione, gli esiti della stessa sono esposti nel proprio sito internet²², nel quale si dà conto della seguente documentazione:

- I bilanci delle regioni in sintesi – 2010
- Ricognizione sullo stato di attuazione della delega contenuta nella legge n. 42/2009 – 6 luglio 2011
- Spettanze fiscalizzabili e non fiscalizzabili - anno 2011;
- Nota sulla territorializzazione della compartecipazione IVA a livello comunale;
- Base imponibile addizionali IRPEF;
- IRAP Regioni versato 2008-2010;
- Federalismo municipale - Imposte su immobili per comune (22 novembre 2010);
- I bilanci delle regioni in sintesi – 2009;
- Spesa delle Regioni in base ai bilanci regionali riclassificati ex art. 19 *bis* D.L. n. 135 del 2009;
- Elaborazioni del Dipartimento delle Finanze su compartecipazioni, addizionali regionali, tasse automobilistiche, accisa benzina e gasolio;
- Il sistema sanzionatorio in materia di sanità;
- Prime basi informative relative ai costi standard sanitari;
- Prime basi informative relative all'autonomia impositiva dei Comuni.

4.2 La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica

La **Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica**, disciplinata dagli articoli da 33 a 37 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Federalismo regionale, provinciale e settore sanitario) che ne prevede le funzioni e la composizione in attuazione della delega contenuta all'articolo 5 della legge n. 42 del 2009, è istituita nell'ambito della Conferenza Unificata, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra lo Stato e i diversi livelli di governo territoriale.

La legge delega ha previsto in particolare alcune disposizioni di principio relativamente ai compiti ad essa assegnati, riconducibili, tra l'altro, alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, all'utilizzo dei fondi perequativi, alla copertura del fabbisogno standard relativo alle spese essenziali delle regioni, ai dati e alle basi informative finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali e alla realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard. In base alle

²² <http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/copaff/>

norme di delega, inoltre, la Conferenza è chiamata a mettere a disposizione del Parlamento e dei Consigli regionali e delle province autonome gli elementi informativi raccolti, nonché a trasmettere alle Camere le proprie determinazioni.

La Conferenza è composta dai diversi **rappresentanti dei vari livelli istituzionali di governo** ed è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da uno o più Ministri da lui delegati. Ne fanno altresì parte sette Ministri (economia e finanze, rapporti con le regioni, interno, riforme per il federalismo, semplificazione normativa, pubblica amministrazione e innovazione, salute), i tre rappresentanti delle principali associazioni degli enti territoriali (Conferenza regioni, ANCI, UPI o loro delegati), sei presidenti o assessori di regione, quattro sindaci e due presidenti di provincia. Alle riunioni possono essere invitati anche i rappresentanti di altri enti o organismi.

La prima **riunione di insediamento** della Conferenza avrebbe dovuto essere convocata **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo istitutivo (vale a dire entro il 26 giugno 2011, atteso che il D.Lgs. n. 68/2011 ha efficacia dal 27 maggio dell'anno). In ogni caso, la convocazione deve avvenire almeno una volta ogni due mesi ovvero quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.

Nella seduta del **19 gennaio 2012** la Conferenza unificata ha acquisito le designazioni dei componenti delle Regioni, dell'Anci e dell'Upi nella Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica²³, che alla data di redazione della presente relazione non risulta ancora insediata.

Su proposta del suo presidente, con apposito atto d'indirizzo, essa delibera **l'avvio dell'espletamento delle funzioni** e dell'esercizio dei poteri ad essa assegnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalità di esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto.

A tal fine, i presidenti della Conferenza regioni e province autonome, dell'ANCI e dell'UPI sono, in qualità di singoli componenti, titolati ad avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.

La regola per l'adozione delle **determinazioni della Conferenza è l'unanimità** delle componenti, specificamente nelle ipotesi in cui la stessa sia chiamata a concorrere a definire **la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica** per sottosettore istituzionale ovvero quando debba avanzare proposte circa la **determinazione degli indici di virtuosità** e dei relativi incentivi e circa la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza. Nel caso in cui l'unanimità non venga

²³ Si ricorda che l'articolo 52, comma 5, della legge 196 del 2009 dispone che fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla medesima legge sono svolti dalla Conferenza unificata

raggiunta, l'assenso delle regioni, delle province e dei comuni può essere espresso, per l'ambito di competenza, anche secondo la regola della maggioranza.

Nelle altre ipotesi in cui la Conferenza sia chiamata a svolgere **funzioni di verifica**, di **promozione della conciliazione degli interessi** fra i diversi livelli di governo, nonché di **vigilanza** sull'applicazione dei meccanismi di premialità, le determinazioni della Conferenza possono essere poste in votazione, su conforme avviso del suo presidente, da parte dei presidenti della Conferenza regioni e province autonome, dell'ANCI e dell'UPI in qualità di singole componenti. In ordine alle modalità di funzionamento si applicano in ogni caso, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la Conferenza unificata ai sensi del D.Lgs. n. 281 del 1997.

Oltre alle funzioni di definizione della ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale e di proposta in ordine alla determinazione degli indici di virtuosità e alla fissazione dei criteri di utilizzo dei fondi perequativi, (funzioni per le quali, come sopra illustrato, le determinazioni della Conferenza sono approvate secondo la regola dell'unanimità), la medesima svolge la **verifica** dell'utilizzo dei fondi stanziati per gli **interventi speciali** volti alla rimozione degli squilibri economici-sociali, del **funzionamento del nuovo ordinamento finanziario** degli enti territoriali e delle relazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo, nonché della **congruità dei dati** e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali, della **realizzazione del percorso di convergenza** ai costi e ai fabbisogni standard ed agli obiettivi di servizio. Anche ai fini dell'attuazione di quest'ultima funzione si prevede che la Conferenza provveda, con **cadenza trimestrale**, ad illustrare, in sede di Conferenza unificata, i lavori svolti.

La Conferenza inoltre mette a disposizione del Parlamento e dei Consigli regionali tutti gli elementi informativi raccolti. Essa è altresì chiamata a **promuovere la conciliazione degli interessi** fra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale e a vigilare sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.

Come già previsto dalla legge delega sul federalismo fiscale, le funzioni di **segreteria tecnica** e di supporto sono esercitate dalla COPAFF, nell'ambito della quale è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una **specifica struttura di segreteria**. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, la Conferenza permanente ha **accesso diretto alla sezione della banca dati** delle **pubbliche amministrazioni** prevista dall'articolo 13 della legge di contabilità n. 196/2009, nella quale sono contenuti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. La Conferenza medesima, con il supporto tecnico della COPAFF, concorre con il Ministero dell'economia alla individuazione dei contenuti della sezione stessa, alla quale avrà accesso anche

la Conferenza unificata secondo le modalità stabilite con un successivo provvedimento.

5. LE MODIFICHE APPORTATE ALLA DISCIPLINA SUL FEDERALISMO FISCALE DAL D.L. N. 201 DEL 2011

Nel corso del periodo preso in considerazione nella presente relazione sono state approvate, in particolare con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, significative modifiche concernenti materie disciplinate dalla legge delega sul federalismo fiscale e dai decreti legislativi, tra cui, in primo luogo, il decreto legislativo n. 23 del 2011, "Disposizioni in materia di federalismo municipale".

In considerazione della rilevanza degli interventi adottati, si è ritenuto opportuno darne dettagliata illustrazione nella presente sezione della relazione.

Per la medesima ragione, si è ritenuto altresì opportuno illustrare le modifiche introdotte dal medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 in materia di funzioni e organi delle province. Pur trattandosi, infatti, di disposizioni che non incidono direttamente sulla normativa dettata dalla legge n. 42 del 2009 e dai conseguenti decreti legislativi, è evidente l'impatto che tali disposizioni avranno sull'assetto complessivo del federalismo fiscale.

Negli allegati 2 e 3 della presente relazione sono riportati il testo degli articoli 13 e 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, nonché, per quanto concerne le novelle alla legge delega e ai decreti legislativi, il testo a fronte tra le formulazioni previgenti all'emanazione del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e le norme attualmente in vigore. Per quanto riguarda il D.Lgs. n. 216 del 2010 (Fabbisogni standard) il raffronto è stato effettuato tra la norma originaria e quella contenuta nel D.L. n. 216 del 2011 (Proroga termini), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012.

5.1 Le modifiche in materia di imposta municipale propria (D.Lgs. n. 23 del 2011 – federalismo municipale)

L'**articolo 13** del D.L. n. 201 del 2011 interviene sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), modificandola in misura rilevante rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011, e anticipandone l'applicazione al 2012.

In particolare, il **comma 1** dispone l'**anticipazione in via sperimentale dal 2012 e fino al 2014** in tutti i comuni del territorio nazionale dell'**imposta municipale propria**, che, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, si sarebbe applicata a decorrere dal 2014. Conseguentemente è fissata al 2015 l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria.

Il **comma 2** fissa il **presupposto** dell'imposta municipale propria nel **possesso di immobili** (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come indicati dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992), compresa **l'abitazione principale** e le **pertinenze** della stessa.

Si tratta della differenza più significativa rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, che, coerentemente con la disciplina dell'ICI allora vigente, aveva fissato il presupposto dell'IMU nel possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.

Il **comma 3** dispone che la **base imponibile** dell'imposta municipale propria sia costituita dal **valore dell'immobile** ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992.

Al fine di determinare il valore dell'immobile, mentre per i fabbricati di **gruppo D** non iscritti in catasto e le aree fabbricabili si richiama la disciplina adottata per l'ICI, per i **fabbricati** e i **terreni agricoli** si dispone la rideterminazione delle rendite catastali secondo moltiplicatori determinati dai successivi commi 4 e 5.

Per i **fabbricati (comma 4)** il **valore** è costituito da quello ottenuto **applicando** all'ammontare delle **rendite** risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5 per cento** (ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), i seguenti **moltiplicatori**:

- a) **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **A** e nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, con esclusione della categoria catastale **A/10**;
- b) **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** e nelle categorie catastali **C/3, C/4 e C/5**;
- b-bis*) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **D/5**;
- c) **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **A/10**;
- d) **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **D**, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale **D/5**; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C/1**.

Per i **terreni agricoli (comma 5)** il valore è costituito da quello ottenuto **applicando** all'ammontare del **reddito dominicale** risultante in catasto, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutato del 25 per cento** (ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) un **moltiplicatore** pari a **130**.

Per i **coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola il **moltiplicatore** è pari a **110**.

Il **comma 6** fissa l'**aliquota** dell'imposta in una misura **di base** pari allo **0,76 per cento** (7,6 per mille).

E' data facoltà ai **comuni**, con deliberazione del consiglio adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, di **modificare, in aumento o in diminuzione**, l'aliquota di base sino a **0,3 punti** percentuali.

I **commi 7 e 8** disciplinano le ipotesi di **aliquota ridotta ex lege**. In particolare, l'aliquota:

- è ridotta (comma 7) **allo 0,4 per cento** (4 per mille) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. L'aliquota ridotta può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, sino a **0,2 punti percentuali**;
- è ridotta (comma 8) **allo 0,2 per cento** (2 per mille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni possono ulteriormente **ridurre** la suddetta aliquota fino **allo 0,1 per cento**.

I **comuni**, inoltre, **possono ridurre** l'aliquota di base fino allo **0,4 per cento** (comma 9) nei seguenti casi:

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986;
- immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
- immobili locati.

Si segnala che l'articolo 56 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. decreto liberalizzazioni), introduce all'articolo 13 del D.L. n. 201 un **comma 9-bis**, prevedendo che i comuni possono **ridurre** l'aliquota di base **fino allo 0,38%** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori.

Il **comma 10** introduce una **detrazione pari a 200 euro** dall'imposta dovuta **sull'abitazione principale**, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale.

Per gli anni **2012 e 2013** è prevista una **maggiorazione** della suddetta **detrazione** per un ammontare pari a **50 euro** per ciascun **figlio** di età non superiore ai 26 anni, purché dimori abitualmente ed abbia la residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione non può superare l'importo massimo di 400 euro, al **netto della detrazione di base**.

E' data facoltà ai comuni di elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso

il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

La detrazione si applica alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie, ove adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione (di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992).

L'**aliquota ridotta** per l'abitazione principale e la detrazione si applicano anche alla casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti tuttavia assegnatario.

Il **comma 11 disciplina** il riparto del **gettito dell'IMU**, per il periodo sperimentale, tra i diversi livelli di governo (Stato e comuni), prevedendo **l'assegnazione, dal 2012, allo Stato della quota pari alla metà dell'importo** ottenuto applicando l'aliquota di base dello 0,76 per cento alla base imponibile di tutti gli immobili, tranne l'abitazione principale e relative pertinenze e i fabbricati rurali.

La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

Alla quota statale non si applicano le misure agevolative previste dalle norme in esame, ovvero le detrazioni fissate *ex lege* e le riduzioni o detrazioni deliberate dai comuni.

Ai sensi del **comma 12**, il versamento dell'imposta è effettuato secondo modalità regolate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il **comma 13** mantiene **ferme** le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 23 del 2011:

- **articolo 9**, che contiene norme eterogenee in materia di "applicazione" dell'imposta, relative ai soggetti passivi, alle fattispecie di esenzione, alla possibilità del Comune di introdurre strumenti deflativi del contenzioso anche in materia di IMU;
- **articolo 14, commi 1 e 6**: si tratta, rispettivamente, della disposizione che sancisce la **indeducibilità** dell'imposta municipale propria dalle imposte erariali sui redditi e dall'IRAP, nonché della norma che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali - di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 - per i nuovi tributi previsti dal D.Lgs. n. 23 del 2011, dunque anche in materia di IMU.

Viene inoltre modificato **l'articolo 14, comma 9, del D.Lgs. n. 23 del 2011**, anticipando dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2012 il calcolo dell'aliquota percentuale allo 0,6 per mille, indicata nell'articolo 10 del D.Lgs. n. 504/1992, con

riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta municipale propria, come fonte delle **risorse destinate all'ANCI** per lo svolgimento, da parte dell'ANCI stessa, degli ulteriori compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del nuovo assetto di entrate tributarie ad essi spettanti e nella lotta all'evasione fiscale.

Il **comma 13** reca altresì disposizioni in materia di **sanzioni**, disponendo che si applichino alle violazioni connesse a tributi di carattere locale (tra cui l'IMU) le misure stabilite in via generale dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 in materia di definizione agevolata delle violazioni tributarie.

Infine, il comma 13 reca disposizioni relative alla **riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni**, disposta dall'articolo 2, commi 39 e 46, del D. L. 262/2006, in rapporto alla maggior gettito ICI a seguito dell'allargamento della base imponibile recate dal medesimo provvedimento. Per effetto delle disposizioni in commento, la **riduzione** è consolidata, a decorrere **dall'anno 2011, all'importo** risultante dalle **certificazioni** inviate ai comuni ai sensi del decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 14** reca l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, delle seguenti disposizioni:

- l'articolo 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, che ha introdotto l'esenzione ICI sulla "prima casa";
- il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere *d)*, *e)* ed *h)* del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 concernenti alcune potestà dei Comuni in materia di ICI;
- l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del **decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23**, rispettivamente concernenti l'applicazione dell'aliquota IMU stabilita *ex lege* in mancanza di tempestiva delibera di modifica da parte del comune, e la disposizione che affida ai comuni di stabilire le modalità di corresponsione dell'imposta;
- il comma 1-*bis* dell'articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, ai sensi del quale il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini ICI deve essere effettuato sulla base dei requisiti di ruralità indicati *ex lege* (articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993) anche nel caso in cui le unità immobiliari risultino iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricato. Tale abrogazione consegue alla circostanza che detti fabbricati rientrano ora nel campo applicativo dell'IMU;
- i commi da 2-*bis* a 2-*quater* del D.L. 70/2011, concernenti le procedure per la richiesta di accatastamento di fabbricati rurali.

Ai sensi del **comma 14-bis**, le domande di **variazione** della categoria catastale volte al riconoscimento della **ruralità degli immobili**, presentate anche dopo il 30 settembre 2011 (ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis del D.L. 70 del 2011) e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

I termini per la presentazione delle domande erano stati determinati dal citato **articolo 7, commi 2-bis e 2-ter del D.L. n. 70 del 2011**, che ha introdotte una specifica procedura per la modifica della categoria catastale degli immobili, volta al riconoscimento del carattere **rurale** dei fabbricati (ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 557/1993). A tale scopo, le citate norme hanno disposto la presentazione di apposita domanda di variazione della categoria catastale - entro il termine originariamente fissato al 30 settembre 2011 - all'Agenzia del territorio, con autocertificazione attestante che l'immobile ha posseduto continuativamente per cinque anni i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per il riconoscimento del carattere rurale. L'Agenzia del territorio - entro il termine del 20 novembre 2011 - verificata l'esistenza dei requisiti, convalida la certificazione e attribuisce la categoria catastale richiesta. Nel caso di mancato pronunciamento dell'amministrazione in termini, si consente al contribuente di assumere provvisoriamente (per 12 mesi) la categoria catastale richiesta. Ove intervenga un motivato diniego entro il **20 novembre 2012**, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura doppia.

Si demanda a un **decreto** del ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della citata legge di conversione, la determinazione delle **modalità di inserimento** negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

Ai sensi del successivo comma **14-ter**, è fatto obbligo di **dichiarare** al catasto edilizio urbano i **fabbricati rurali iscritti al catasto terreni** entro il **30 novembre 2012**, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari (decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701).

Sono esclusi da tale obbligo dichiarativo i fabbricati che non costituiscono oggetto di inventariazione (articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro delle finanze del 2 gennaio 1998, n. 28²⁴), ovvero, a meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, i seguenti immobili:

a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m²;

²⁴ Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale.

- b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- d) manufatti isolati privi di copertura;
- e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m³;
- f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

Nelle more della presentazione della suddetta domanda di accatastamento nel catasto edilizio urbano (**comma 14-quater**), l'IMU viene corrisposta a titolo di **acconto** e salvo conguaglio, sulla base della **rendita delle unità similari** già iscritte in catasto.

Le norme demandano ai **Comuni** la determinazione del conguaglio dell'imposta, a seguito di attribuzione di rendita catastale secondo quanto previsto dal citato D.M. n. 701 del 1994.

Infine, il comma 14-quater disciplina le conseguenze dell'eventuale **inottemperanza** all'obbligo di dichiarazione. In particolare in tal caso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita (articolo 1, comma 336 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, legge finanziaria 2005).

Le norme fanno salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652.

5.2 Le modifiche in materia di fondo sperimentale di equilibrio e di fondo perequativo (D.Lgs. n. 23 del 2011 – federalismo municipale)

Le ulteriori disposizioni recate dall'**articolo 13** del D.L. n. 201 del 2011 riguardano altri aspetti della finanza municipale, tra cui in particolare il **fondo sperimentale di riequilibrio** e del **fondo perequativo**.

Il **comma 17** dispone la variazione del **fondo sperimentale di riequilibrio** e del **fondo perequativo** di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 13 del decreto legislativo n. 23 del 2011, nonché dei trasferimenti erariali dovuti alle regioni Sicilia e Sardegna²⁵, in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base, derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale recata dai precedenti commi da 1 a 14 dell'articolo 13.

²⁵ Si evidenzia che si fa riferimento ai comuni delle sole regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

Per quanto riguarda le altre autonomie speciali (Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, province di Trento e di Bolzano) si applicheranno le procedure previste all'articolo 27 della legge n. 42/2009, prevedendosi peraltro che, fino alla conclusione di tali procedure – vale a dire fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dallo stesso articolo 27 – a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali di spettanza delle suddette regioni e province autonome venga accantonato un importo corrispondente al maggior gettito stimato in questione.

L'importo complessivo della riduzione di cui al comma 17 è stimato in 1.627,4 milioni per il 2012, in 1.762,4 milioni per il 2013 e in 2.162 milioni per il 2014.

Si segnala che sul **fondo sperimentale di riequilibrio comunale** intervengono anche ulteriori articoli del decreto-legge in esame.

In particolare, l'**articolo 14** ne prevede, al **comma 13-bis**, una riduzione in misura pari ai maggiori introiti derivanti ai comuni dalla maggiorazione della tariffa relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (che la relazione tecnica quantifica in circa 1 miliardo di euro a decorrere dal 2013).

L'**articolo 28** ne dispone, al **comma 7**, una riduzione per complessivi 1.415 milioni a decorrere dall'anno 2012, da ripartire in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale di cui all'articolo 13 del presente decreto-legge (comma 9).

Per quanto concerne le disponibilità del **Fondo sperimentale di riequilibrio comunale**, si ricorda che, nel **bilancio** di previsione per il 2012 (legge n. 184/2011), tale fondo - istituito nel corso dell'esercizio finanziario 2011 con una dotazione di 8.375,9 milioni di euro, ai sensi del D.M. Interno 21 giugno 2011 – risulta dotato di **7.963,7 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2012, 2013 e 2014** (capitolo 1350/Interno).

A seguito delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 201 del 2011, le disponibilità del Fondo sperimentale di riequilibrio subiscono le seguenti riduzioni:

	2012	2013	2014
Articolo 13, comma 17	-1.627	-1.762	-2.162
Articolo 14, comma 13-bis	0	-1.000	-1.000
Articolo 28, comma 7	-1.450	-1.450	-1.450
TOTALE RIDUZIONI	-3.077	-4.212	-4.612

I **commi 18 e 19** intervengono sui cespiti che **alimentano il Fondo sperimentale di riequilibrio** istituito dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n.

23/2011, disponendo che al Fondo **confluisca anche il gettito della compartecipazione IVA**, prevista dal comma 4 dell'articolo 2.

Tale inclusione opera per tutto il triennio di sperimentazione dell'IMU stabilito dal comma 1 dell'articolo 13, vale a dire per gli **anni dal 2012 al 2014**.

Ai sensi di quanto dispone l'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011, il Fondo è stato istituito per realizzare in forma progressiva, in una durata prevista per tre anni e comunque fino a quando non verrà attivato il Fondo perequativo previsto dall'articolo 13 del decreto medesimo, la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare. Il Fondo è alimentato dal gettito della imposizione immobiliare derivante dagli specifici tributi indicati nella norma (imposte ipotecarie, catastali, di registro, cedolare secca ed altri). Il successivo comma 7 dello stesso articolo 2, dispone che con apposito decreto interministeriale sono stabilite le modalità di alimentazione del Fondo, nonché le quote del gettito dei tributi immobiliari che anno per anno sono devolute ai comuni in cui sono ubicati gli immobili. Per l'anno 2011, con decreto 21 giugno 2011 del Ministro dell'interno è stata data attuazione a tale disposizione.

Per quanto concerne l'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo medesimo, esso attribuisce ai comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, che deve essere fissata in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del due per cento del gettito dell'imposta sulle persone fisiche. Fino a che non saranno disponibili le informazioni necessarie per attribuire tale compartecipazione sulla base del gettito IVA per provincia, l'articolo 2, comma 4, nonché l'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 23/2011 dispongono che l'attribuzione avvenga sulla base del gettito IVA per regione, suddiviso per il numero di abitanti del comune. Con DPCM 17 giugno 2011 è stata data attuazione a tale disposizione per l'anno 2011.

In conseguenza di quanto disposto dal comma 18, il **comma 19** stabilisce che per il medesimo triennio non si applichino le sopra illustrate disposizioni dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 14, comma 10, nella parte in cui le stesse stabiliscono il gettito IVA avvenga sulla base del gettito dell'imposta per regione, suddiviso per il numero di abitanti del comune. A tale modalità di assegnazione sembrerebbe, infatti, ora non doversi più far ricorso, atteso che a seguito dell'inclusione nel Fondo sperimentale di riequilibrio la compartecipazione IVA in questione verrà distribuita secondo i criteri previsti per il Fondo stesso.

Il **comma 19-bis** stabilisce, quindi, che **per gli anni 2012, 2013, e 2014**, il **D.P.C.M.** volto a stabilire le modalità di attribuzione ai comuni del gettito derivante dall'imposta sul valore aggiunto (di cui all'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 23/2011) è esclusivamente finalizzato a **fissare la percentuale di compartecipazione al gettito** dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Si rammenta che in precedenza **altre disposizioni avevano modificato il decreto legislativo 23/2011** in commento.

In particolare l'articolo 20, comma 16, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (legge n. 111/2011) aveva stabilito che tutte le disposizioni che prevedono sanzioni o recuperi a valere sui trasferimenti statali destinati agli enti locali devono intendersi riferite anche al fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011, nonché al fondo sperimentale di riequilibrio provinciale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011, e, altresì, al fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge delega n. 42 del 2009.

Inoltre l'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (legge n. 148/2011) nel disporre la cessazione, a decorrere dal 2012, della sospensione del potere dei comuni di aumentare l'addizionale Irpef, ha contestualmente soppresso l'articolo 5 del decreto legislativo n. 23 del 2011 che prevedeva la graduale cessazione del blocco degli aumenti dell'addizionale medesima.

Infine, l'articolo 1, comma 12-*bis*, dello stesso decreto legge n. 138 del 2011 ha innalzato dal 50 al 100 per cento l'ammontare del maggior gettito spettante ai comuni per la partecipazione degli stessi all'attività di accertamento tributario prevista dall'articolo 2, comma 10, del decreto legislativo n. 23/2011.

5.3 Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Disposizioni che riguardano l'autonomia finanziaria dei comuni sono contenute all'**articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011**, che **istituisce**, a decorrere dal **1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei **costi relativi ai servizi indivisibili** dei comuni.

In particolare, ai sensi del **comma 1** dell'articolo in esame, a decorrere dal **1° gennaio 2013** il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi copre:

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto²⁶ mediante l'attribuzione dei diritti di esclusiva ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 138 del 2011;
- i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

²⁶ Testo così modificato dall'art. 25, co. 3, del D.L. n. 1 del 2012. Il testo originario faceva riferimento ai "costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa dai comuni**".

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo (**comma 2**).

Il tributo, ai sensi del **comma 3**, è dovuto - con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse (**comma 5**) - da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (**comma 4**).

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (**comma 6**), mentre per i locali in multiproprietà e i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune (**comma 7**).

Ai sensi del **comma 8**, la **tariffa** è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, nonché alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie (**comma 9**), in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale.

La tariffa, che deve assicurare la **copertura integrale** dei costi di investimento e di esercizio (**comma 11**), è composta da:

- una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

La definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa è demandata ad un regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012. In via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni di cui al citato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Alla tariffa rifiuti così determinata, si applica **una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato (comma 13), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni**, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo

massimo di 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

Tale maggiorazione – secondo quanto emerge dalla relazione tecnica – determina un incremento delle entrate per i comuni stimato in 1.000 milioni di euro annui, al quale corrisponde, ai sensi del **comma 13-bis**, un riduzione di pari importo delle somme assegnate ai comuni a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo - di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 13 del decreto legislativo n. 23 del 2011²⁷ - nonché sui trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna²⁸, a decorrere dal 2013.

In caso di incapienza ciascun comune deve versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Per quanto riguarda le rimanenti autonomie speciali (Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, province di Trento e di Bolzano) si applicheranno le procedure previste all'articolo 27 della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale, prevedendosi peraltro che, fino alla conclusione di tali procedure – vale a dire fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dallo stesso articolo 27 – a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali di spettanza delle suddette regioni e province autonome venga accantonato un importo corrispondente al maggior gettito in questione.

Ai sensi del **comma 14**, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche.

I **commi da 15 a 21** prevedono **specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie**, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo e approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (**commi 22 e 23**).

I **commi da 24 a 27** regolano il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

²⁷ Si ricorda che il Fondo sperimentale di equilibrio è previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs n. 23/2011 allo scopo di realizzare in forma graduale la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare prevista dal medesimo articolo 2. La durata del Fondo è prevista in tre anni, e comunque fino all'attivazione del Fondo perequativo di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo, che ha la funzione di assicurare il finanziamento delle spese degli enti locali dopo determinati i fabbisogni standard relativi alle spese per le funzioni fondamentali di comuni e province.

²⁸ Si evidenzia che si fa riferimento ai comuni delle sole regioni Sicilia e Sardegna in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

Viene fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo (**commi 28, 29-32**).

I commi da **33 a 45** disciplinano gli aspetti procedurali concernenti la presentazione della dichiarazione e l'accertamento, statuendo anche in ordine alle sanzioni.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono quindi **soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani**, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. E' infine **abrogato**, con la medesima decorrenza, **l'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23** in materia di federalismo fiscale municipale, il quale, sino alla revisione della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti solidi urbani, confermava la vigenza dei regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale nonché la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.

5.4 Le modifiche in materia di finanza regionale e provinciale (D.Lgs. n. 68 del 2011 – federalismo regionale e provinciale)

L'**articolo 28** del decreto-legge n. 201 del 2011 reca disposizioni relative al concorso alla manovra degli enti territoriali, con specifico riferimento a regioni e province.

Il **comma 1** dell'articolo 28 dispone, a decorrere dall'anno di imposta 2011, l'**aumento dello 0,33%** dell'aliquota base dell'**addizionale regionale all'IRPEF (dallo 0,9 allo 1,23%)**, destinata al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La norma modifica a tal fine il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011 (**comma 2**).

L'articolo 6 fissa la misura dell'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF, attribuendo inoltre alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2012 (2013 nel testo originario del decreto legislativo 68/2011), il potere di modificare tale aliquota, nell'ambito dell'autonomia ad esse riconosciuta.

Inoltre l'articolo 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 68/2011 prevede che, a decorrere dall'anno 2013, con riferimento all'anno di imposta precedente, la misura dell'aliquota di base dell'addizionale regionale IRPEF sia rideterminata entro il 26 maggio 2012 (un anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011) con D.P.C.M. – sentita la Conferenza Stato-regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il richiamato comma 1 dell'articolo 2 prevede che a decorrere dal 2012 ciascuna regione a statuto ordinario possa, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La maggiorazione non può essere superiore:

- a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
- b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
- c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

Con riferimento a tale disposizione si segnala che l'**articolo 29, comma 14**, del **decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216**²⁹, proroga al **31 dicembre 2011** il termine per deliberare, per l'anno di imposta **2011**, l'aumento o la diminuzione dell'**aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF**, da applicare sull'aliquota di base dell'1,23 per cento.

Viene inoltre stabilito che le **maggiorazioni** già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto **si intendono applicate sulla predetta aliquota** di base dell'1,23 per cento.

Il **comma 5** dispone la **riduzione delle quote di compartecipazione all'IVA**, direttamente sui conti di tesoreria per le regioni a statuto ordinario.

Ai fini della definizione della misura della compartecipazione IVA spettante a ciascuna regione a statuto ordinario – dispone la norma - si tiene conto degli effetti derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'addizionale IRPEF, vale a dire si diminuisce per la cifra corrispondente.

Si ricorda che la compartecipazione IVA finanzia il Fondo sanitario nazionale di parte corrente insieme all'addizionale IRPEF, all'IRAP ed alle entrate proprie delle regioni (*ticket*). L'ammontare complessivo spettante alle regioni viene ripartito tra le stesse sulla base sia delle quote di trasferimenti soppressi, sia della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente necessaria per finanziare la differenza tra il fabbisogno sanitario riconosciuto e le entrate specifiche delle regioni (IRAP, addizionale regionale IRPEF e altre entrate proprie)³⁰.

²⁹ Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il cui d.d.l. di conversione è al momento in corso d'esame presso la Camera dei deputati (A.C. 4865).

³⁰ La misura dell'aliquota di compartecipazione nonché il prospetto di ripartizione tra le varie regioni sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato annualmente. L'aliquota della compartecipazione IVA è stata da ultimo definita nella misura del 44,71 per cento per l'anno 2009, dall'art. 1 del D.P.C.M. 21 ottobre 2010, *Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56*. Per le quote spettanti a ciascuna

L'articolo 77-*quater* del D.L. 112/2008 disciplina l'accreditamento alle regioni a statuto ordinario – nei conti di tesoreria unica - delle somme che spettano loro in base alle assegnazioni del Fondo sanitario nazionale. In particolare, il comma 4 dispone che la compartecipazione IVA è corrisposta (in attesa della determinazione della quota IVA ad esse spettante) sulla base dell'ultima ripartizione disponibile e al netto della quota di fabbisogno indistinto, condizionatamente alla verifica degli adempimenti assunti in base alla legislazione vigente.

Per le **regioni a statuto ordinario**, dove l'imposta è destinata al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la norma dispone – in conseguenza - la **riduzione della compartecipazione all'IVA**, anch'essa destinata al finanziamento della sanità per un importo corrispondente all'aumento dell'addizionale (comma 5).

La relazione tecnica specifica che la norma determina un maggior gettito di **2.085 milioni di euro**, cui corrisponde una riduzione di pari importo della compartecipazione IVA per le regioni a statuto ordinario, destinata al finanziamento della sanità, riduzione operata ai sensi del comma 5 dell'articolo in esame (vedi *infra*).

Il **comma 8** dispone, per le **province**, la **riduzione complessiva di 415 milioni** di euro a decorrere dal 2012, a valere sulle risorse del **Fondo sperimentale di riequilibrio** delle province (art. 21 D.Lgs. n. 68/2011) e del **Fondo perequativo** (art. 23 D.Lgs. n. 68/2011) nonché a valere sui **trasferimenti erariali** dovuti alle **province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna**.

Si ricorda che il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, istituito nella legge di bilancio per il 2012, presenta una dotazione di **788 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2012-2014** (capitolo 1352/Interno).

Si segnala peraltro, per quanto concerne le province, che le norme introdotte dall'articolo 23, comma 19, che prevedono il trasferimento ai comuni, entro il 30 aprile 2012, delle competenze ora attribuite alle province, dispongono il trasferimento delle risorse umane, **finanziarie** e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite medesime.

Il **comma 11 sopprime** il comma 6 dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 68/2011, recante una clausola di salvaguardia nei confronti delle province in esito al

regione si veda da ultimo il D.P.C.M. 11-6-2010, *Determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2008*.

riordino fiscale per esse derivante dal medesimo articolo 18, con specifico riguardo alla soppressione **dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica**.

L'articolo 18 in questione ha disposto al comma 1 che a decorrere dal 2012 l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF venga stabilita in modo tale da assicurare entrate corrispondenti:

- ai trasferimenti statali soppressi, costituiti da tutti i trasferimenti di parte corrente e, se non finanziati tramite indebitamento, di conto capitale aventi carattere di generalità e di permanenza nel tempo);
- alle entrate derivanti dall' addizionale provinciale sull'energia elettrica, soppressa dall'articolo medesimo, con attribuzione allo Stato del relativo gettito.

Il comma 6 del medesimo articolo ha peraltro stabilito, in sostanza ribadendo la finalità espressamente enunciata nel comma 1 di tutelare le province da possibili perdite di risorse, che alla provincia competente per territorio venga devoluto un gettito non inferiore a quello derivante nel 2011 dalla soppressa addizionale dell'energia elettrica.

Infine l'**articolo 28, al comma 11-bis**, primo periodo, dispone la **soppressione dell'articolo 17, comma 5**, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, concernente la **norma di salvaguardia per le autonomie speciali** con riferimento specifico alle modalità di applicazione **dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile** derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCAuto) nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome. La soppressione del comma 5 comporta pertanto l'immediata applicabilità delle disposizioni in questione anche nei riguardi delle province situate nelle regioni a statuto speciale.

Il secondo periodo del comma 11-bis dispone **l'applicazione nell'intero territorio nazionale** delle misure previste dall'articolo 1, comma 12, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011, relative all'**imposta provinciale di trascrizione (IPT)**, per la quale si prevede la **tassazione degli atti soggetti ad IVA in misura modulata** sulla base delle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli soggetti ad immatricolazione.

L'**articolo 30, comma 3**, del decreto-legge n. 201 del 2011 – che **incrementa di 800 milioni annui**, a decorrere dal 2012, il **Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale**, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, il quale dal 2013 sarà alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dall'aumento delle accise sui carburanti disposto dall'articolo 15 dello stesso decreto – **novella alcune disposizioni del decreto legislativo n. 68** relative alla soppressione della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina (che avrebbe dovuto essere realizzata nel 2013), e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali alle regioni in materia di trasporto pubblico locale.

In particolare:

- viene soppresso all'articolo 2, comma 1, il riferimento alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 8, comma 4;
- viene abrogato il comma 4 dell'articolo 8;
- viene modificato il comma 4 dell'articolo 32, differendo dal 2012 al 2013 l'anno di riferimento nel quale lo Stato provvederà alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalità e permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.

Si rammenta che in precedenza altre disposizioni avevano modificato in alcuni aspetti il decreto legislativo n. 68 del 2011: in particolare l'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (legge n. 148/2011) aveva modificato l'articolo 6 del decreto legislativo, anticipando al 2012 (anziché dal 2013, come stabilito dal decreto legislativo medesimo) la possibilità per le regioni di apportare modifiche all'aliquota dell'addizionale Irpef regionale.

Lo stesso decreto-legge, all'articolo 1, comma 12, detta disposizioni volte a semplificare la procedura per modificare l'imposta provinciale di trascrizione prevista dall'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68/2011 in questione.

5.5 Le modifiche in materia di finanza delle regioni a statuto speciale (art. 27 della legge delega n. 42 del 2009)

L'**articolo 28** del D.L. n. 201 del 2011, al **comma 4**, novellando l'**articolo 27** della legge 5 maggio 2009, n. 42, **sopprime il termine temporale di 30 mesi** (21 novembre 2011) dall'entrata in vigore della legge stessa, previsto per l'emanazione delle **norme di attuazione degli statuti speciali** ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento di quelle regioni ai principi del federalismo fiscale.

Tale previsione è da porre in relazione con le altre disposizioni dell'articolo 28 con cui si provvede a determinare direttamente il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

In particolare, il comma 3 dell'articolo 28 prevede che il concorso delle **Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a decorrere dall'anno 2012** alla manovra di finanza pubblica sia determinato in **complessivi 920 milioni di euro annui**.

Più precisamente, a decorrere dal 2012 **le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano** devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per un importo pari a **860 milioni** di euro annui.

Le modalità con cui si attuerà il concorso saranno stabilite con le **procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009**.

Con le medesime procedure le **Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano** assicurano, a decorrere dal 2012, un ulteriore concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di **60 milioni di euro annui**, da parte dei **comuni ricadenti nel proprio territorio**.

Per quanto attiene al contributo riferito ai comuni, sono escluse le regioni Sicilia e Sardegna, in quanto in queste regioni – contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato. Per i comuni di Sicilia e Sardegna, infatti, si applicano le disposizioni recate dai commi 7 e 8 dell'articolo 28, al pari dei comuni del resto del territorio nazionale.

Tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione³¹. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale, nel senso che è la regione o la provincia autonoma a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso della regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato.

Per le **modalità con cui sarà assicurato** il concorso degli enti in questione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, la norma fa riferimento alle procedure stabilite dall'**articolo 27 della legge 42 del 2009**.

L'articolo 27 della legge n. 42 prevede che, per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nonché di perequazione e di solidarietà, sia determinato in accordo con ciascuna regione o provincia autonoma. Le modifiche all'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dovranno essere introdotte con la procedura delle **norme di attuazione degli statuti speciali** (comma 1); sono previste, inoltre, specifiche norme procedurali per l'attuazione

³¹ I riferimenti normativi sono i seguenti: Friuli-Venezia Giulia: L.Cost. 1/1963 (Statuto) art. 4; DPR 114/1965 art. 8; D.Lgs. 9/1997; Valle d'Aosta: L.cost. 4/1948 (Statuto) artt. 2-3, D.Lgs. 431/1989 D.Lgs. 282/1992, Trentino-Alto Adige: DPR 670/1972 (Statuto) artt. 4, 8, 80; DPR 473/1975, D.Lgs. 268/1992. Sardegna: L.cost. 3/1948 (Statuto) art. 3; Sicilia: R.D.Lgs. 455/1946 art. 15.

della delega, quali il principio della partecipazione dei Presidenti delle regioni e delle province autonome alle riunioni del Consiglio dei ministri in cui si esaminano gli schemi delle rispettive norme di attuazione (comma 5); la partecipazione di un rappresentante tecnico della singola regione o provincia autonoma interessata alla Commissione tecnica paritetica per l'emanazione delle norme di attuazione (comma 6); l'istituzione dei **tavoli paritetici tra ciascuna regione e Governo**, volti a individuare linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi della legge delega di attuazione del federalismo fiscale e con i nuovi assetti della finanza pubblica (comma 7).

Si segnala, inoltre, che norme recanti disposizioni di **attuazione del federalismo fiscale** per le regioni a statuto speciale sono state emanate per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano con la legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009, art. 2, commi 106-125) e per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Regione autonoma Valle d'Aosta dalla legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010, art. 1, rispettivamente, commi 151-159 e commi 160-164). In particolare, le disposizioni citate quantificano il contributo di ciascuna regione per l'attuazione dei principi di perequazione e solidarietà del federalismo fiscale, recano disposizioni sulla disciplina del patto di stabilità e norme generali per il coordinamento delle norme che provvederanno ad attuare il federalismo fiscale (i decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009) e l'ordinamento finanziario della regione. Le disposizioni dell'articolo 28 del D.L. 201/2011 rivedono e aggiornano quanto previsto dalle leggi da ultimo richiamate, con particolare riferimento alla determinazione del concorso alla manovra di finanza pubblica da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dall'articolo 27 della legge delega, il risparmio di 920 milioni di euro dovrà essere realizzato attraverso un accantonamento di quote di compartecipazioni ai tributi erariali spettanti a ciascuno degli enti in questione. La ripartizione della cifra tra le autonomie speciali sarà effettuata in proporzione alla **media degli impegni finali registrata per ciascun ente nel triennio 2007-2009**.

Le regioni a statuto speciale ricevono quote di tributi erariali, nella misura stabilita da ciascuno statuto speciale e da norme di attuazione. I tributi erariali sono riscossi dallo Stato che provvede poi a 'devolvere' alla regione la quota spettante; le somme transitano quindi nel bilancio dello Stato. Fanno eccezione la regione Sicilia e la regione Friuli-Venezia Giulia, che provvedono direttamente alla riscossione dei tributi; in questi casi si provvederà attraverso regolazioni contabili.

La norma precisa, inoltre, che per la **Regione Siciliana** si tiene conto della **rideterminazione del fondo sanitario nazionale** derivante dall'aumento

dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 28.

Il riferimento è al finanziamento del Servizio sanitario regionale nella regione Sicilia, cui lo Stato contribuisce ancora per più del 50 per cento. In sostanza, per la **Regione Siciliana**, il maggiore gettito derivante dall'aumento dell'addizionale IRPEF (che la relazione tecnica quantifica in 130 milioni di euro) è destinato a finanziare una parte della quota di finanziamento del servizio sanitario nazionale ancora a carico dello Stato.

Si ricorda al riguardo che la Regione Siciliana è rimasta la sola, tra le autonomie speciali, a non finanziarie direttamente con risorse del proprio bilancio il servizio sanitario nazionale nel proprio territorio. Da ultimo, la legge 296/2006, articolo 1, comma 830, "al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione Siciliana", ha progressivamente aumentato la quota di partecipazione alla spesa sanitaria fino alla misura del 49,11%³². La regione perciò, per la parte restante, rientra nella ripartizione del Fondo sanitario nazionale.

Si segnala che le **procedure** previste dall'**articolo 27 della legge n. 42** sono richiamate anche da altre disposizioni del D.L. n. 201/2011:

- l'**articolo 13, comma 17**, che, variando i trasferimenti erariali dovuti alle regioni Sicilia e Sardegna in misura corrispondente al maggior gettito stimato ad aliquota di base derivante dalla **nuova disciplina dell'imposta municipale** recata dai commi da 1 a 14 dello stesso articolo 13, stabilisce che relativamente alle restanti autonomie speciali (Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, e province di Trento e di Bolzano) si applicheranno le procedure previste all'articolo 27 della legge n. 42. Si prevede peraltro che, fino alla conclusione di tali procedure, vale a dire fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dallo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali di spettanza delle suddette regioni e province autonome venga accantonato un importo corrispondente al maggior gettito stimato;
- l'**articolo 14, comma 13-bis**, che, riducendo i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna in misura corrispondente al gettito derivante dalla **maggiorazione standard della tariffa del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi** prevista dal comma 13 dello stesso articolo 14, prevede il ricorso alle procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 per le restanti autonomie speciali che dovranno assicurare il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di

³² La norma ha disposto l'aumento progressivo della percentuale di spesa sanitaria posta a carico del bilancio della Regione Siciliana: 44,85 per cento per l'anno 2007, 47,05 per cento per l'anno 2008 e 49,11 per cento per l'anno 2009.

attuazione di cui all'articolo 27, è accantonato un importo pari al maggior gettito a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

5.6. Le modifiche in materia di federalismo demaniale (D.Lgs. n. 85 del 2010)

Una modifica testuale al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (“Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 42 del 2009”, c.d. “federalismo demaniale”) è introdotta dall'**articolo 27, comma 8**, del D.L. n. 201 del 2011.

In particolare viene novellato l'articolo 5, comma 5, che disciplina **le modalità di trasferimento dallo Stato alle regioni e agli enti locali di beni con finalità di valorizzazione e di sviluppo culturale, in attuazione di specifici accordi, disciplinati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.**

In particolare le modifiche introdotte:

- sopprimono il riferimento alla “fase di prima applicazione” del decreto legislativo, per cui il trasferimento in questione deve considerarsi “a regime”;
- sostituiscono, relativamente al trasferimento da parte dello Stato alle regioni e agli altri enti territoriali di **cose e beni culturali inalienabili indicati** in specifici **accordi di valorizzazione**, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, codice dei beni culturali e del paesaggio, il termine di un anno dalla entrata in vigore del decreto legislativo n. 85 del 2010 (cioè entro il 26 giugno 2011 – termine ormai superato), con il termine di **un anno dalla presentazione della domanda di trasferimento.**

Si rammenta che, in precedenza, l'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (legge n. 106/2011) ha modificato l'articolo 5 del decreto legislativo in commento, con riguardo all'individuazione dei beni oggetto di trasferimento e alle modalità di attuazione del trasferimento stesso, nel caso di accordi o intese già sottoscritti.

Più in generale occorre segnalare che la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 85 del 2010 è stato oggetto di discussione in relazione ai ritardi nell'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto legislativo stesso.

Al riguardo si segnala che nella seduta del 15 febbraio 2012 della **VI Commissione Finanze** della Camera dei deputati, il sottosegretario Ceriani ha risposto all'**interrogazione 5-06161** a firma Barbato concernente lo stato di attuazione della disciplina in materia di federalismo demaniale.

Nel testo della risposta, il Governo sottolinea che “il decreto legislativo n. 85 del 2010 delinea un articolato percorso di individuazione e di attribuzione, a titolo gratuito, a diversi livelli di governo substatale di beni immobili, demaniali o patrimoniali, di proprietà dello Stato. Il processo di trasferimento si articola in fasi distinte, che prevedono, a seconda della natura del bene trasferibili o da escludere dal trasferimento, un decreto di ricognizione (come nel caso dei beni trasferibili «*ope iuris*») ovvero un decreto di previa individuazione dei beni, da trasferire successivamente su domanda agli enti territoriali con un ulteriore provvedimento.”

In proposito il Governo evidenzia “che la tempistica del processo, come scandita dal decreto legislativo n. 85 del 2010, prevede tempi massimi di ottemperanza delle diverse prescrizioni, e non tiene conto dei tempi tecnici di pubblicazione in Gazzetta dei vari provvedimenti attuativi. Peraltro la necessità della concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'acquisizione delle prescritte intese ovvero dei pareri, ha comportato una dilatazione dei tempi del procedimento.

A tal proposito si rileva che, nonostante le istanze degli enti territoriali siano state sempre oggetto di confronto e valutazione, anche nel corso dei diversi incontri tecnici svoltisi sul tema, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ex articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 85 del 2010 (beni patrimoniali trasferibili), iscritto più volte all'ordine del giorno della Conferenza, non ha tuttavia registrato l'acquisizione dell'intesa prescritta.

Analogamente, lo schema di decreto del Direttore dell'Agenzia del demanio, recante l'elenco dei beni esclusi dal trasferimento (articolo 5, comma 3), ha riportato il parere negativo della Conferenza.

A quanto sopra aggiungasi che il processo di individuazione e di attribuzione in questione, come delineato dal decreto legislativo n. 85 del 2010, comporta il coinvolgimento non solo dell'Agenzia del demanio, ma di tutte le amministrazioni che attualmente curano la gestione dei vari beni (in particolare, il Ministero della difesa per i beni militari, il Ministero delle infrastrutture e l'Enac per i beni aeroportuali, il Ministero dello sviluppo economico e dell'Ambiente per le miniere e i beni del demanio idrico, eccetera). Nel delineato contesto, segnato anche dal mutamento della compagine governativa, la complessa procedura di formazione e di concertazione degli schemi di provvedimento previsti dalla normativa primaria, ha peraltro portato alla predisposizione di una serie di schemi di provvedimenti, tuttora in fase di definizione”.

Si ritiene utile riportare di seguito il prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del federalismo demaniale allegato alla risposta all'interrogazione.

Beni patrimoniali <i>Articolo 5, comma 1, lettera e)</i>	<i>Gestiti dall'Agenzia del Demanio</i> Sono stati individuati con apposito DPCM sul quale la Conferenza Unificata nella seduta del 27 luglio 2011, decidendo in via definitiva, non ha raggiunto l'intesa. Il DPCM a seguito dei rilievi della Corte dei Conti è stato ritirato.
---	--

	<p><i>Gestiti dal Ministero della difesa</i></p> <p>Il Ministero della difesa ha provveduto alla prevista ricognizione dei beni trasferibili e alla predisposizione dello schema di DPCM. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto che prima della sua emanazione venga sottoposto al vaglio della Conferenza Unificata.</p>
<p>Demanio marittimo e relative pertinenze <i>Articolo 5, comma 1, lettera a)</i></p>	<p>È stato predisposto il DPCM che sancisce la decorrenza dell'attribuzione, mentre non è ancora stata raggiunta l'identificazione univoca da parte del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e trasporti dell'elenco dei beni da escludere.</p>
<p>Demanio idrico e relative pertinenze e miniere <i>Articolo 5, comma 1, lettere b) e d)</i></p>	<p>Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico non hanno ancora definito gli elenchi dei beni da sottrarre al trasferimento.</p>
<p>Aeroporti di interesse regionale o locale <i>Articolo 5, comma 1, lettera c)</i></p>	<p>È stato predisposto il previsto schema di DPCM ed è stato individuato un primo elenco degli aeroporti suscettibili di trasferimento a richiesta. Tale individuazione potrebbe subire modifiche nell'ambito della designazione delle reti aeroportuali che il decreto-legge n. 1/2012 affida ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<p>Beni culturali <i>Articolo 5, comma 5</i></p>	<p>La procedura di attuazione (non più transitoria e divenuta a regime a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) è incardinata presso il Ministero per i beni e le attività culturali che ha istituito appositi Tavoli tecnici operativi presso tutte le Direzioni regionali dei beni culturali. Sono già stati conclusi alcuni accordi di valorizzazione presso le Direzioni regionali Toscana e Piemonte.</p>
<p>Beni oggetto di accordi o intese già sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 85/2010 <i>Articolo 5, comma 5-bis e 5-ter</i></p>	<p>È stata effettuata dall'Agenzia del demanio, dal Ministero della difesa e dal Ministero per i beni e le attività culturali la ricognizione dei beni inseriti negli accordi e nelle intese sottoscritti ed è stato predisposto lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che deve stabilire termini e modalità per la cessazione dell'efficacia degli accordi o intese.</p>
<p>Beni esclusi dal trasferimento <i>Articolo 5, comma 3</i></p>	<p>L'elenco dei beni esclusi, redatto sulla base delle comunicazioni pervenute da parte delle Amministrazioni utilizzatrici, e lo schema di decreto del Direttore dell'Agenzia sono stati sottoposti alla Conferenza Unificata che in data 18 maggio 2011 ha espresso parere negativo.</p>

5.7 Le modifiche in materia di tempi per la determinazione dei fabbisogni standard (D.Lgs. n. 216 del 2010)

Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” ha modificato i **termini** previsti dal decreto legislativo n. 216 del 2010 in materia di **determinazione dei fabbisogni standard concernenti alcune delle funzioni fondamentali di comuni e province**.

L'**articolo 29, comma 16-duodecies**, del decreto-legge **29 dicembre 2011, n. 216**³³, novellando il comma 4 dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 216 del 2010, individua nell'anno **2013** – anziché nell'anno 2012 – l'**anno di avvio** della fase transitoria comportante il **superamento del criterio della spesa storica**.

Inoltre, **abroga la lettera a)** del comma 5, nella quale si dispone che entro il 30 aprile 2012 (secondo quanto già stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 29³⁴) si dovrà procedere alla determinazione dei fabbisogni standard concernenti almeno un terzo delle funzioni fondamentali di comuni e province e, **novellando la lettera b)** del medesimo comma 5, indica il **31 marzo 2013** quale termine per la determinazione dei fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2013 con riguardo ad almeno **due terzi** delle suddette funzioni, anche in questo caso con un'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

A seguito di tali **modifiche, i commi 4 e 5** dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 216 del 2010 delineano i tempi di avvio del periodo transitorio finalizzato al progressivo superamento del criterio della spesa storica nel finanziamento degli enti locali (ora fissato nel 2013) e della sua sostituzione con il criterio dei fabbisogni standard nei termini seguenti:

- a) (*lettera abrogata*);
- b) **entro il 31 marzo 2013** verranno determinati i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2013 con riguardo ad **almeno due terzi** delle suddette funzioni, anche in questo caso con un'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;
- c) nel **2013** verranno determinati i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2014 con riguardo a **tutte** le funzioni fondamentali, sempre con un processo di gradualità che, come nelle fasi precedenti, deve comunque assicurare l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

Si osserva che il comma 1 dell'articolo 29 del medesimo decreto-legge è intervenuto anch'esso con una novella sulla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, differendo al 30 aprile 2012 il termine (originariamente

³³ Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

³⁴ Il testo originario della lettera a) faceva genericamente riferimento all'anno 2011 per la determinazione di un terzo dei fabbisogni standard.

previsto per il 2011) per la determinazione dei fabbisogni standard concernenti almeno un terzo delle funzioni fondamentali di comuni e province. Tale modifica deve peraltro considerarsi superata dall'abrogazione della lettera a) disposta, come sopra indicato, dal comma 16-*duodecies* del medesimo articolo 29.

Il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (recante “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”) stabilisce, in attuazione di quanto prevede la legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale, che i fabbisogni standard costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione il decreto definisce una serie di elementi da utilizzare, ed in particolare:

- l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;
- l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;
- l'enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;
- la definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

La procedura di messa in pratica di tale metodo è affidata alla Società per gli studi di settore – SOSE. s.p.a., società per azioni che opera per la elaborazione degli studi di settore.

Si segnala che nel mese di gennaio 2011 è iniziata la fase di raccolta dei dati finalizzati alla determinazione dei fabbisogni standard, relativamente a due delle funzioni fondamentali di comuni e province³⁵. In particolare, è stato predisposto un sistema telematico di raccolta delle informazioni, attraverso il portale “progetto fabbisogni standard” relativamente alla **funzione di polizia locale** per i comuni e alle **funzioni nel campo dello sviluppo economico-servizi del mercato del lavoro** per le province.

Al momento risulta terminata la fase di raccolta dei dati per tali due funzioni, che saranno elaborati sulla base di modelli matematici sviluppati da SOSE e IFEL per individuare i livelli di finanziamento corrispondenti ai fabbisogni standard relativi ai servizi oggetto di rilevazione.

³⁵ L'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010 definisce le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane prese in considerazione in via provvisoria ai fini della determinazione dei costi e fabbisogni standard. Si tratta in particolare di sei funzioni per i Comuni (funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo; polizia locale; istruzione pubblica; viabilità e trasporti; gestione del territorio e dell'ambiente; settore sociale) e sei per le province (funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo; istruzione pubblica; trasporti; gestione del territorio; tutela ambientale; servizi del mercato del lavoro).

A tale proposito, si segnala che l'articolo 6, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge **13 maggio 2011, n. 70** ha recato, tra l'altro, le modalità applicative per la pubblicazione dei questionari, prevedendo in particolare che tali questionari siano pubblicati sul sito internet della SOSE a partire dalla data che è resa nota con un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze in Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione del provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto per la restituzione dei questionari compilati.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2011 è stato pubblicato il decreto del Direttore generale delle Finanze del 24 maggio 2011, con il quale si è dato avvio ad una nuova fase di raccolta dei dati relativamente alle **funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo** di comuni e province.

Con analogo provvedimento in data 21 febbraio 2012 (*Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 2012) si è dato avvio ad una nuova fase di raccolta dei dati relativamente alle **funzioni di istruzione pubblica** per i comuni e province e di **gestione del territorio** per le province.

5.8 Interventi in materia di funzioni ed organi delle province

Oltre agli interventi sopra richiamati in materia di imposta municipale propria e di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, il decreto-legge n. 201 del 2011 ha introdotto modifiche di rilevante portata concernenti le funzioni e gli organi delle province.

A seguito di queste modifiche le province verrebbero a configurarsi come enti i cui organi, ridotti al presidente della provincia e al consiglio provinciale, con soppressione della giunta provinciale, si configurerebbero come **organi ad elezione indiretta**, da parte degli organi dei comuni ricadenti nel territorio provinciale.

Alle province spetterebbero esclusivamente le **funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni**.

Pur trattandosi di disposizioni che non intervengono sulle materie disciplinate dalla legge n. 42 del 2009 e dei decreti legislativi adottati in attuazione dei principi e dei criteri direttivi in essa contenuti, è evidente che una profonda revisione della disciplina concernente organi e funzioni delle province, non può che incidere in misura significativa sull'assetto di federalismo fiscale delineato dalla normativa finora adottata. Basti pensare, in primo luogo, alla necessaria correlazione tra le funzioni esercitate da ciascun livello territoriale di governo e le funzioni ad esso attribuite.

LE FUNZIONI DELLE PROVINCE

Il **comma 14 dell'articolo 23** del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che

spettano alla **Provincia** esclusivamente le **funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni**. Tale previsione è disposta con riferimento alle materie e ai limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Si ricorda che l'**articolo 19 del D.Lgs. n. 267/2000** (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL) attribuisce alla provincia le **funzioni amministrative di interesse provinciale** che riguardino **vaste zone intercomunali** o l'intero **territorio provinciale** nei settori seguenti:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

Lo stesso articolo 19 TUEL stabilisce che la provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal TUEL per la gestione dei servizi pubblici locali.

L'**articolo 20 del TUEL** riconduce poi alle **funzioni di programmazione** della provincia le seguenti attività:

- a) raccogliere e coordinare le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
- b) concorrere alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
- c) formulare e adottare, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuovere il coordinamento dell'attività programmatica dei comuni.

Inoltre, la provincia, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio.

In particolare, tale piano indica:

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

Occorre precisare che le richiamate disposizioni del TUEL **non esauriscono le funzioni** delle province alle quali vanno ascritte anche quelle conferite dalle leggi regionali e statali.

La determinazione delle funzioni fondamentali degli enti locali risulta rilevante ai fini del **federalismo fiscale**.

Infatti, l'**articolo 119, comma quarto, Cost.** stabilisce che le risorse degli enti locali (e delle regioni) – ossia tributi ed entrate proprie, compartecipazioni al gettito erariale e fondo perequativo - devono consentire il finanziamento integrale delle “funzioni pubbliche loro attribuite”. L'individuazione di tali funzioni appare, pertanto, un passaggio necessario per la valutazione dell'entità delle risorse finanziarie da attribuire alle autonomie locali.

L'importanza dell'individuazione delle funzioni territoriali è confermata dalla **legge n. 42 del 2009**, sul federalismo fiscale di attuazione dell'art. 119 Cost. Tale legge, nell'indicare i principi e i criteri direttivi della delega relativa al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, prevede una classificazione delle spese degli enti locali ripartite in:

- spese riconducibili alle funzioni fondamentali individuate dalla legislazione statale;
- spese relative alle altre funzioni;
- spese finanziate con contributi speciali.

In particolare, la legge n. 42 prevede l'**integrale finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali**, la cui individuazione è rinviata alla legislazione statale di attuazione dell'articolo 117, comma secondo, lett. *p*), mediante tributi propri, compartecipazioni e addizionali ai tributi erariali e regionali e fondo perequativo, che andranno a sostituire integralmente i trasferimenti statali. La garanzia del finanziamento integrale delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni da esse eventualmente implicate deve avvenire con modalità definite **in base al “fabbisogno standard”**, modalità che consente di superare il vigente criterio di finanziamento, basato sulla spesa storica (art. 11, co. 1, lett. *b*)).

La **fase transitoria**, riconducibile ad un periodo di cinque anni per consentire il superamento definitivo del criterio della spesa storica, è disciplinata dall'articolo 21 della legge sul federalismo che contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione con decreti legislativi da parte del governo. In particolare, l'articolo 21, co. 1, lett. *e*), dispone che, fin tanto che non saranno in vigore le disposizioni concernenti le funzioni fondamentali, il finanziamento delle spese degli enti locali avviene sulla base di alcuni specifici criteri. In particolare:

- il fabbisogno delle funzioni di comuni e province viene finanziato assumendo l'ipotesi che l'80 per cento delle spese sia considerato come riconducibile alle funzioni fondamentali e che il residuo 20 per cento si riferisca alle funzioni non fondamentali (punto 1);
- l'80 per cento delle spese di comuni e province (cioè quelle di cui al punto 1), afferenti alle funzioni fondamentali, viene finanziato per mezzo delle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo

perequativo; il residuo 20 per cento delle spese di cui al punto 1, relative alle altre funzioni, è finanziato per mezzo delle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo (punto 2).

- a tal fine, il punto 3 prevede che venga preso a riferimento l'ultimo bilancio degli enti locali certificato a rendiconto, disponibile alla data di predisposizione degli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega.

Successivamente, l'**articolo 3** del D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (**Determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province**) considera, in via transitoria, quali funzioni fondamentali dei comuni e delle province le funzioni già individuate in via provvisoria come tali dall'articolo 21, commi 3 e 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, che recano, rispettivamente, per i comuni e per le province, un elenco provvisorio delle funzioni fondamentali da finanziare integralmente sulla base del fabbisogno standard, ai sensi del comma 2.

Per le **province**, le funzioni, e i relativi servizi, **da considerare provvisoriamente quali funzioni fondamentali** sono:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge in esame;
- b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
- c) funzioni nel campo dei trasporti;
- d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;
- e) funzioni nel campo della tutela ambientale;
- f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

Rispetto alle funzioni individuate dal D.P.R. n. 194/1996 non risultano dunque comprese le funzioni relative ai seguenti ambiti: cultura e beni culturali; settore turistico, sportivo e ricreativo; settore sociale; sviluppo economico, relativamente ai servizi per l'agricoltura e per l'industria, il commercio e l'artigianato.

I decreti legislativi prevedono altresì che l'elenco provvisorio delle funzioni possa essere adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata (comma 5).

Con successiva legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, saranno stabiliti la materia e i limiti entro i quali si dispiega la suddetta funzione. Pertanto, essa è espressamente esclusa dal **comma 18** da quelle funzioni, già conferite alle province dalla normativa vigente, che lo Stato e le Regioni, ciascuno per quanto di competenza, devono trasferire, con propria legge, ai Comuni entro il 31 dicembre 2012.

L'**obbligo di trasferimento ai comuni** delle funzioni finora già conferite trova un solo limite, conforme alle previsioni del primo comma dell'**art. 118 Cost.**, costituito dall'esigenza di assicurarne l'**esercizio unitario**, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, a garanzia del quale possono essere "acquisite" dalle Regioni.

Il decorso del termine del 31 dicembre 2012 in mancanza di trasferimento

delle funzioni da parte delle Regioni comporta un **intervento statale di sostituzione normativa**, con legge dello Stato, con il procedimento previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

L'articolo 8 della legge n. 131/2003 prevede, al comma 1, che, nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

Il **comma 19** stabilisce che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia.

GLI ORGANI DELLE PROVINCE

I **commi 15, 16 e 17** ridisegnano gli **organi della provincia**, *senza peraltro delineare la forma di governo dell'ente*, e le relative modalità di elezione, riducendone il novero al **consiglio provinciale** e al **presidente della provincia**, **con eliminazione delle giunte**.

Sia il consiglio provinciale che il presidente della provincia sono configurati - a differenza degli altri enti indicati dall'art. 114 Cost. - come organi ad **elezione indiretta**, eletto il primo dagli organi elettivi dei comuni ricadenti nel territorio della provincia e il secondo dal consiglio provinciale stesso tra i suoi componenti.

Tali organi durano in carica cinque anni e le modalità di elezione del consiglio provinciale, composto da non più di dieci membri, e del presidente della provincia sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012.

Il **comma 20** reca una **disciplina transitoria**, diversificata per gli organi provinciali che vanno in scadenza prima del 31 dicembre 2012 (termine ultimo per l'adozione della nuova legge elettorale) e per quelli che devono essere rinnovati successivamente.

Per i primi, per i quali si dovrebbe procedere all'indizione delle elezioni nella primavera 2012, si applica, fino al 31 marzo 2013, l'articolo 141 del testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) che prevede lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario, dopodiché si procede alle elezioni con le nuove disposizioni.

L'articolo 141 TUEL prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, possa essere disposto lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, in alcuni casi tassativamente indicati dalla legge, quali violazione della Costituzione o della legge, gravi motivi di ordine pubblico, impedimento o dimissioni del sindaco o del presidente della provincia, dimissioni della maggioranza dei consiglieri ecc.

Ad eccezione dei casi di impedimento, rimozione, decadenza e decesso del sindaco o del presidente della provincia, il decreto di scioglimento reca contestualmente la nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitogli dal decreto stesso (art. 141, comma 3).

Affatto diversa, l'ipotesi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa, disciplinata dall'articolo 143 TUEL.

La necessità di introdurre una norma transitoria per gli organi provinciali che dovranno essere rinnovati nel 2012 per scadenza naturale (Vicenza, Ancona, Ragusa, Como, Belluno, Genova e La Spezia) o per altre cause, è stata esplicitata dalla Commissione affari costituzionali nel proprio parere, in quanto, qualora la legge statale non fosse intervenuta prima della loro scadenza e della conseguente indizione di nuove elezioni, si sarebbe proceduto a un rinnovo del tutto temporaneo.

Gli organi provinciali che vanno in scadenza dopo il 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale e vengono rinnovati secondo le nuove regole.

Il **comma 20-bis** fa salve le competenze statutarie in materia di province delle **regioni a statuto speciale**, fermo restando l'obbligo per quest'ultime di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi precedenti, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame (entro il 6 giugno 2012).

Un'altra modifica ha escluso dall'ambito di applicazione delle disposizioni le **province autonome di Trento e Bolzano**.

Il **comma 21** prevede che i comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l'invarianza della spesa.

L'unione di comuni costituisce una delle forme per l'esercizio associato di funzioni prevista dall'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Infatti il TUEL prevede anche altre forme per l'esercizio associato di funzioni: la convenzione (art. 30), l'accordo di programma (art. 34) e il consorzio (art. 31). Sulla materia è recentemente intervenuto l'**articolo 16** del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, che ha previsto, per la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali, l'obbligatorio esercizio in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi spettanti a legislazione vigente dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, attraverso lo strumento dell'unione dei comuni dettandone una specifica disciplina derogatoria dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

PAGINA BIANCA

6. LE QUESTIONI DA AFFRONTARE

Con il 21 novembre 2011 è venuto a scadere il termine, stabilito dalla legge n. 42 del 2009 (“legge delega”) e successivamente prorogato dalla legge n. 85 del 2011, per l’adozione dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge delega.

In quella medesima data il Consiglio dei ministri ha adottato lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Con questo decreto legislativo, al termine della relativa procedura di approvazione, può dirsi completato il quadro della legislazione delegata, che dà attuazione, a livello primario, ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega. Potrebbero intervenire ulteriori decreti legislativi, relativi all’istituzione delle singole città metropolitane; l’adozione di tali decreti è peraltro subordinata allo svolgimento della procedura relativa alla proposta di istituzione, disciplinata dall’articolo 23 della legge delega, e per essi è previsto un termine di adozione più ampio (non 30, ma 48 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega).

La definizione della normativa primaria recata dai decreti legislativi non significa tuttavia, come già si osservava nella seconda relazione semestrale, che il percorso di realizzazione del federalismo fiscale possa ritenersi concluso. Per questo la Commissione ha ritenuto opportuno avviare, fin dall’aprile 2011, una riflessione sui profili sostanziali di adeguatezza e compiutezza della disciplina finora entrata in vigore, e portarla avanti con un ciclo di audizioni sul tema dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009, che si sono tenute tra il 22 giugno e il 7 luglio 2011 (*si veda la seconda relazione semestrale, pagg. 63-64*).

Tale riflessione è stata, per un verso, differita nel tempo, e per altro verso, resa ancor più necessaria, dall’avvicendamento nell’esecutivo, con la formazione del Governo Monti, che è entrato in carica proprio nel novembre 2011. Con il primo provvedimento di grande rilevanza assunto dal nuovo Governo per fronteggiare la grave crisi finanziaria che ha coinvolto diversi Paesi dell’area dell’euro, il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono stati, infatti, adottati interventi che incidono su rilevanti questioni direttamente affrontate dalla legge delega e dai decreti legislativi, quali l’imposta municipale propria, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, il fondo sperimentale di equilibrio e il fondo perequativo (*si veda, per una illustrazione dettagliata di tali interventi, il capitolo 5 della presente relazione*).

Con il medesimo decreto-legge si è altresì intervenuti per rivedere profondamente l’ordinamento delle province, ridefinendone le funzioni e la configurazione degli organi. Le modifiche introdotte, che perseguono le finalità di

una semplificazione degli apparati politici e amministrativi e di una riduzione dei relativi costi, comportano che le province svolgano esclusivamente funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni e che i loro organi, ridotti al presidente della provincia e al consiglio provinciale, con soppressione della giunta provinciale, si configurino come organi ad elezione indiretta, da parte degli organi dei comuni ricadenti nel territorio provinciale (*anche per l'illustrazione dettagliata di queste misure si rinvia al capitolo 5 della presente relazione, paragrafo 5.8*). Le previsioni qui richiamate non incidono direttamente sulla normativa dettata dalla legge delega e dai decreti legislativi adottati in attuazione dei principi e criteri direttivi in essa contenuti. Risulta tuttavia evidente che esse non potranno non avere significative implicazioni sull'assetto di federalismo fiscale delineato dalla normativa finora adottata. Basti pensare, in primo luogo, alla necessaria correlazione tra le funzioni esercitate da ciascun livello territoriale di governo e le funzioni ad esso attribuite.

In questo nuovo contesto la Commissione ha ritenuto di proseguire e ampliare la riflessione già avviata sullo stato di attuazione della legge n. 42 del 2009, svolgendo su questo tema, nella seduta del 1° febbraio 2011, l'audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e, successivamente, nella seduta del 22 febbraio 2011, l'audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali.

Le due audizioni hanno permesso alla Commissione di acquisire sia gli intendimenti del nuovo Governo, sia le valutazioni e le posizioni dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali, e di confrontarsi, al più alto livello istituzionale, sulle questioni ancora da affrontare per pervenire alla definizione di un assetto di federalismo fiscale che possa ritenersi compiuto e operativo.

Dai contenuti delle audizioni e dalle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari attraverso i propri rappresentanti nella Commissione è emerso che, una volta conclusa la fase di adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge delega, il percorso di attuazione del federalismo fiscale deve proseguire su piani che, per chiarezza di esposizione, possono essere distinti, ma che sono tra loro inevitabilmente intrecciati.

Innanzitutto vi è il piano della normativa primaria. La data del 21 novembre 2011, termine ultimo per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge delega, costituisce altresì il termine iniziale da cui decorrono i tre anni entro i quali possono essere adottati **decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive** (comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, come modificato dalla legge n. 85 del 2011).

La definizione e l'adozione di decreti legislativi correttivi rappresenta un compito particolarmente impegnativo, in quanto all'esigenza di apportare ai testi già approvati le modifiche e integrazioni che possano sembrare opportune, si aggiunge quella di coordinare la normativa già vigente con i rilevanti interventi

posti in essere, come sopra ricordato, al di fuori della legge delega. Si dovrà tener conto al riguardo sia degli interventi già effettuati con lo strumento del decreto-legge, sia, in particolare per quanto concerne l'assetto istituzionale e le funzioni dei singoli livelli territoriali di governo, e in primo luogo le province, degli sviluppi che si registreranno nella legislazione ordinaria (è opportuno richiamare il disegno di legge in materia di Carta delle autonomie, approvato in prima lettura dalla Camera e attualmente all'esame del Senato). Sotto questo profilo, d'altra parte, i decreti legislativi correttivi possono offrire uno strumento assai utile proprio per ricondurre interventi caratterizzati dalla necessità ed urgenza su singole imposte o su questioni specifiche ad un quadro normativo unitario e coerente della finanza regionale e degli enti locali.

Sul piano della normativa primaria, emerge pertanto l'esigenza dell'adozione di decreti legislativi correttivi, con particolare riferimento:

- al decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale;
- al decreto legislativo n. 68 del 2011, in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province.

A livello di legislazione primaria si colloca altresì la definizione della normativa con la quale dovrà essere assicurato il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, sulla base delle procedure previste dall'articolo 27 della legge delega. Anche per questo aspetto, si tratta di assicurare la coerenza e la compiutezza del quadro del federalismo fiscale, evitando che rimangano al di fuori di esso enti così rilevanti quali le autonomie speciali e attivando gli strumenti di coordinamento che la legge delega prevede, quali il tavolo di coordinamento tra il Governo e ciascuna regione speciale e provincia autonoma, istituito nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni.

Il secondo piano su cui dovrà realizzarsi il percorso di attuazione del federalismo fiscale è rappresentato dai numerosi atti amministrativi previsti dai decreti legislativi, al fine di rendere operativo l'assetto di rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo che è stato definito. Come già avvenuto nel caso delle due relazioni precedenti, anche la presente reca **il quadro aggiornato degli adempimenti previsti dai decreti legislativi**, con l'indicazione dei termini fissati per ciascuno di essi e dello stato di attuazione (*si veda allegato IV*). Dal prospetto risulta con evidenza il rilevante numero degli atti che ancora rimangono da adottare.

A livello di attuazione amministrativa, si ritiene opportuno segnalare, come particolarmente rilevanti, i seguenti aspetti:

- l'attuazione del federalismo demaniale, che ha incontrato rilevanti difficoltà (*come indicato nel paragrafo 5.6*);

- la definizione dei costi e dei fabbisogni standard, anche tenuto conto dei termini più ampi previsti dal decreto-legge n. 216 del 2011 (*si veda il paragrafo 5.7*).

Il terzo livello è, infine rappresentato, dalla verifica degli effetti che l'assetto così definito determinerà in termini sia di risorse disponibili per ciascun livello territoriale di governo, sia di modalità ed efficacia nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite e nella prestazione dei servizi.

Sul piano della **verifica dell'impatto della normativa adottata** emergono due esigenze preliminari:

- l'attivazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge delega e dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 68 del 2011, costituisce l'organo stabile di coordinamento tra Governo e autonomie territoriali, per quanto concerne sia la definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, sia la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni;
- l'aggiornamento del quadro generale quantitativo di riferimento, di cui alla relazione governativa del 30 giugno 2010.

APPENDICE

PAGINA BIANCA

Elenco dei dossier di documentazione predisposti dagli Uffici della Camera dei deputati

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Legge 5 maggio 2009, n. 42 - Schede di lettura (n. 111/2)	2 marzo 2010
Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale A.C. 4299 - <i>Elementi per l'istruttoria legislativa</i> – (n. 484/0)	2 maggio 2011
Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale - A.C. 4299-A <i>Elementi per l'esame in Assemblea</i> (n. 484/1)	12 maggio 2011

Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio

Schema di D.Lgs. (Atto n. 196) - Schede di lettura (n. 179)	20 aprile 2010
D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 - Schede di lettura (n. 179/1)	30 giugno 2010
D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 – Lavori preparatori (n. 179/2)	29 giugno 2011

I bilanci delle Regioni riclassificati

Entrate 2008 - Estratto su dati COPAFF (n. 142, p. I)	9 giugno 2010
Spese 2008 articolate per funzioni – Estratto su dati COPAFF (n. 142, p. II)	9 giugno 2010

I bilanci dei Comuni – 2008

Estratto su dati COPAFF (n. 146)	15 giugno 2010
Aggregazione delle spese in base alle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 42/2009 - Elaborazione su dati COPAFF (n. 146/1)	23 giugno 2010

Relazione governativa sul finanziamento degli enti territoriali prevista dalla legge delega sul federalismo fiscale (art. 2, co. 6, L. n. 42/2009) - Doc. XXVII, n. 22

Sintesi del contenuto (n. 154, p. I)	12 luglio 2010
Elaborazione dei dati COPAFF sui bilanci di regioni ed enti locali (n. 154, p. II)	14 luglio 2010
I bilanci delle regioni e degli enti locali - Georeferenziazione di alcuni indicatori sintetici su dati COPAFF (n. 154, p. II - Appendice)	14 luglio 2010

Ordinamento transitorio di Roma capitale

Schema di D.Lgs. (Atto n. 241) - Schede di lettura (n. 215)	13 settembre 2010
D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 - Schede di lettura (n. 215/1)	7 ottobre 2010
D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 – Lavori preparatori (n. 215/2)	7 luglio 2011

Determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province

Schema di D.Lgs. (Atto n. 240) – Schede di lettura (<i>n. 216</i>)	14 settembre 2010
D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 – Schede di lettura (<i>n. 216/1</i>)	13 gennaio 2011
D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 – Lavori preparatori (<i>n. 216/2</i>)	19 luglio 2011

Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale

Schema di D.Lgs. n. 292 – Schede di lettura (<i>n. 260</i>)	22 novembre 2010
Imposte su immobili suddivisi per comuni e aggregati per regione – Elaborazione su dati COPAFF (<i>Doc. Ric. n. 176</i>)	29 novembre 2010
Trasferimenti soppressi e nuove entrate nell'assetto transitorio del federalismo fiscale (<i>Doc. Ric. n. 181</i>)	15 dicembre 2010
Nota illustrativa della proposta di parere formulato dal relatore, on. La Loggia (<i>n. 260/1</i>)	20 gennaio 2011
Verifica degli oneri della proposta di parere formulato dal relatore, on. La Loggia (<i>n. 261</i>)	25 gennaio 2011
Il gettito IRPEF 2009 suddiviso per comuni aggregati per regione : Elaborazioni su dati COPAFF (<i>Doc. Ric. n. 191</i>)	31 gennaio 2011
Il nuovo assetto delle entrate comunali e del Fondo Sperimentale di Riequilibrio nell'assetto transitorio del federalismo municipale -Testo del 27 gennaio 2011 (<i>Doc. Ric. n. 192</i>)	1° febbraio 2011
Nota di verifica del Servizio Bilancio dello Stato (<i>n. 264</i>)	1° febbraio 2011
Testo a fronte (<i>5 colonne</i>) tra lo schema iniziale (Atto n. 292), i testi delle proposte di parere formulate dal relatore La Loggia, il testo posto in votazione nella seduta del 3 febbraio 2011 e il testo presentato alle Camere il 15 febbraio 2011 (Atto n. 292- <i>bis</i>) (<i>n. 260/2</i>)	28 febbraio 2011
Testo a fronte (<i>3 colonne</i>) tra lo schema di decreto legislativo (Atto n. 292), il testo della proposta di parere posta in votazione il 3 febbraio 2011 presso la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e il testo presentato alle Camere il 15 febbraio 2011 (Atto n. 292- <i>bis</i>) (<i>n. 260/3</i>)	28 febbraio 2011
Atto 292- <i>bis</i> - Opuscolo per l'Assemblea (<i>n. 260/4</i>)	28 febbraio 2011
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - Schede di lettura (<i>n. 260/5</i>)	8 aprile 2011
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 – Lavori preparatori (<i>n. 260/6</i>)	29 luglio 2011
La variazione delle risorse degli Enti Locali 2010-2011 - D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - (artt. 2, 11, 12, 21 e 26, L. 42/2009) - Dinamica delle spettanze e impatto del federalismo fiscale (<i>Doc. Ric. n. 260</i>)	26 luglio 2011

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario

Schema di D.Lgs. (Atto n. 317) - Schede di lettura (<i>n. 291</i>)	21 febbraio 2011
Trasferimenti fiscalizzati e nuove entrate nell'assetto transitorio del federalismo regionale (<i>Doc. Ric. n. 206</i>)	10 marzo 2011
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 - Schede di lettura (<i>n. 291/1</i>)	30 maggio 2011
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 - Lavori preparatori (<i>n. 291/2</i>)	13 ottobre 2011

Risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali

Schema di D.Lgs. (Atto n. 328) - Schede di lettura (<i>n. 302</i>)	29 marzo 2011
D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 - Schede di lettura (<i>n. 302/1</i>)	15 settembre 2011
D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 – Lavori preparatori (<i>n. 302/2</i>)	2 novembre 2011

Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi

Schema di D.Lgs. (Atto n. 339) - Schede di lettura (<i>n. 306</i>)	13 maggio 2011
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Schede di lettura (<i>n. 306/1</i>)	2 novembre 2011
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - – Lavori preparatori (<i>n. 306/2</i>)	2 novembre 2011

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni

Schema di D.Lgs. (Atto n. 365) - Schede di lettura (<i>n. 312</i>)	14 giugno 2011
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - Schede di lettura (<i>n. 312/1</i>)	8 novembre 2011
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 – Lavori preparatori (<i>n. 312/2</i>)	26 gennaio 2012

Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi

Schema di D.P.C.M. (Atto n. 427) – Schede di lettura (<i>n. 373</i>)	5 dicembre 2011
--	-----------------

La manovra “Monti”

Le modifiche alla disciplina sul federalismo fiscale recate dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (<i>Doc. Ric. n. 304</i>)	12 dicembre 2011
Rapporti finanziari tra lo Stato ed i Comuni a seguito delle modifiche recate dal D.L. 201/2011 (<i>Doc. Ric. n. 310</i>)	11 gennaio 2012
Le modifiche alla disciplina sul federalismo fiscale recate dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (<i>Doc. Ric. n. 304/1</i>)	12 gennaio 2012

Ulteriori disposizioni sull’ordinamento transitorio di Roma capitale

Schema di D.Lgs. (Atto n. 425) - Schede di lettura (<i>n. 381</i>)	27 gennaio 2012
--	-----------------

Documentazione in aggiornamento periodico

Prospetto degli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale (<i>Doc. Ric. n. 218</i>)	11 aprile 2011
Il federalismo fiscale. La legge delega n. 42 del 2009 e i decreti legislativi di attuazione (<i>Doc. Ric. n. 276</i>)	17 gennaio 2012

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1

PAGINA BIANCA

**TESTI A FRONTE TRA I DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
ED I TESTI ORIGINARI**

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”

Le parti del testo riportate in carattere grassetto nella prima colonna risultano soppresse nella versione finale.

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p align="center">TITOLO I Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali</p> <p align="center">Art. 1 <i>(Oggetto e ambito di applicazione)</i></p> <p>1. Le disposizioni recate dal presente decreto costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.</p> <p>2. Le Regioni adeguano con legge i propri ordinamenti alle presenti disposizioni.</p> <p>3. Il presente titolo contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto.</p> <p>4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge. 5 maggio 2009 n. 42,</p>	<p align="center">TITOLO I Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali</p> <p align="center">Art. 1 <i>(Oggetto e ambito di applicazione)</i></p> <p>1. Le disposizioni recate dal presente decreto costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.</p> <p>2. Le Regioni adeguano con legge i propri ordinamenti alle presenti disposizioni. Qualora le regioni non provvedano all'adeguamento di cui al primo periodo entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, sino all'adozione delle disposizioni regionali, trovano immediata e diretta applicazione le disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto e ai decreti di cui all'articolo 36, comma 5.</p> <p>3. Il presente titolo contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto.</p> <p>4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge. 5 maggio 2009 n. 42,</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.</p> <p>5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 <i>(Adozione di sistemi contabili omogenei)</i></p> <p>1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.</p> <p>2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.</p> <p>3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.</p> <p>4. In relazione agli esiti della sperimentazione del passaggio al bilancio di sola cassa per il bilancio dello Stato, si procede, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera i), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione dell'applicazione del bilancio finanziario di sola cassa alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2.</p>	<p>sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.</p> <p>5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 <i>(Adozione di sistemi contabili omogenei)</i></p> <p>1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.</p> <p>2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.</p> <p>3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.</p> <p>4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Principi contabili generali e applicati)</i></p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Principi contabili generali e applicati)</i></p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>2, commi 1 e 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, parte integrante al presente decreto, ed ai principi contabili applicati definiti con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4.</p> <p>2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 (Piano dei conti integrato)</p> <p>1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano un comune piano dei conti integrato definito con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4.</p> <p>2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.</p> <p>3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.</p> <p>4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell'attività svolta, fermo restando la</p>	<p>2, commi 1 e 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, parte integrante al presente decreto, ed ai principi contabili applicati definiti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5.</p> <p>2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.</p> <p>3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 (Piano dei conti integrato)</p> <p>1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano un comune piano dei conti integrato definito con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5.</p> <p>2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.</p> <p>3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.</p> <p>4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell'attività svolta, fermo restando la</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>ric conducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.</p> <p>5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche.</p> <p>6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio annuale di previsione un documento conoscitivo concernente le previsioni relative agli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato di cui al comma 1.</p> <p>7. Al fine di fornire supporto all' analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, la nota integrativa al rendiconto che espone i risultati della gestione, deve essere corredata di un allegato conoscitivo che esponga le risultanze degli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato.</p>	<p>ric conducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.</p> <p>5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche.</p> <p>6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio annuale di previsione un documento conoscitivo concernente le previsioni relative agli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato di cui al comma 1.</p> <p>7. Al fine di fornire supporto all' analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, la nota integrativa al rendiconto che espone i risultati della gestione, deve essere corredata di un allegato conoscitivo che esponga le risultanze degli aggregati corrispondenti alle voci articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Definizione della transazione elementare)</i></p> <p>1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.</p> <p>2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.</p> <p>3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Definizione della transazione elementare)</i></p> <p>1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.</p> <p>2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.</p> <p>3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>(Struttura della codifica della transazione elementare)</i></p> <p>1. La struttura della codifica della transazione elementare è definita con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, ed è integrata o</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>(Struttura della codifica della transazione elementare)</i></p> <p>1. La struttura della codifica della transazione elementare è definita con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5, ed è integrata o</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Modalità di codificazione delle transazioni elementari)</i></p> <p>1. Al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari ed evitando:</p> <p>a) l'adozione del criterio della prevalenza;</p> <p>b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi;</p> <p>c) di assumere impegni sui fondi di riserva.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Modalità di codificazione delle transazioni elementari)</i></p> <p>1. Al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari. E' vietato:</p> <p>a) l'adozione del criterio della prevalenza;</p> <p>b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi;</p> <p>c) assumere impegni sui fondi di riserva.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Adeguamento SIOPE)</i></p> <p>1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti integrato.</p> <p>2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrati.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>(Adeguamento SIOPE)</i></p> <p>1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti integrato.</p> <p>2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrati.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Il sistema di bilancio)</i></p> <p>1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 <i>(Il sistema di bilancio)</i></p> <p>1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Bilanci di previsione finanziari)</i></p> <p>1. Il bilancio di previsione finanziario annuale ed il bilancio di previsione finanziario pluriennale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Bilanci di previsione finanziari)</i></p> <p>1. Il bilancio di previsione finanziario annuale ed il bilancio di previsione finanziario pluriennale</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>hanno carattere autorizzatorio.</p> <p>2. Il bilancio di previsione pluriennale è almeno triennale ed è aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.</p> <p>3. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2, commi 1 e 2, allegano ai propri bilanci di previsione e di rendicontazione, l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci sono consultabili nel proprio sito internet, fermo restando quanto previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	<p>hanno carattere autorizzatorio.</p> <p>2. Il bilancio di previsione pluriennale è almeno triennale ed è aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.</p> <p>3. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2, commi 1 e 2, allegano ai propri bilanci di previsione e di rendicontazione, l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci sono consultabili nel proprio sito internet, fermo restando quanto previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>4. Le predette amministrazioni comunicano periodicamente, e comunque in sede di rendicontazione, l'elenco delle partecipazioni possedute e il tipo di contabilità adottato dalle partecipate stesse.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 (Schemi di bilancio)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 (Schemi di bilancio)</p>
<p>1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1 e 2, adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società e altri organismi controllati.</p> <p>2. Gli schemi di bilancio di cui al comma 1, unitamente alle metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai</p>	<p>1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1 e 2, adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.</p> <p>2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento a livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini e dell'eventuale relativo scostamento tra costi standard e costi effettivi, predisposto sulla base di un apposito schema tipo definito con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42.</p> <p>3. Gli schemi di bilancio di cui al comma 1, unitamente alle metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>programmi del bilancio, sono definiti con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4.</p>	<p>programmi del bilancio, sono definiti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 <i>(Omogeneità della classificazione delle spese)</i></p> <p>1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2, commi 1 e 2, adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 <i>(Omogeneità della classificazione delle spese)</i></p> <p>1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2, commi 1 e 2, adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>(Definizione del contenuto di missione e programma)</i></p> <p>1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all' articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.</p> <p>2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è costituita almeno dai programmi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>(Definizione del contenuto di missione e programma)</i></p> <p>1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all' articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.</p> <p>2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è costituita dai programmi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14 <i>(Criteri per la specificazione e classificazione delle spese)</i></p> <p>1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 ripartiscono le spese in:</p> <p>a) missioni, come definite all'articolo 13, comma</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 <i>(Criteri per la specificazione e classificazione delle spese)</i></p> <p>1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 ripartiscono le spese in:</p> <p>a) missioni, come definite all'articolo 13, comma</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;</p> <p>b) programmi, come definiti all'articolo 13, comma 1, terzo periodo. In attuazione dell'articolo 12, ferma restando l'autonomia delle amministrazioni nella individuazione dei programmi di propria pertinenza, al fine di permettere l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e una maggiore effettività del consolidamento funzionale dei dati contabili, i programmi andranno individuati nel rispetto dei criteri e metodologie individuate nell'articolo 35 comma 4. Il programma è, inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi). Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse;</p> <p>c) macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. Per il titolo I - spesa corrente, si considerano i seguenti macroaggregati: a) spese di personale; b) acquisto di beni e utilizzo di beni di terzi; c) prestazioni di servizi; d) trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche; e) trasferimenti correnti ad altri soggetti; f) imposte e tasse; g) oneri finanziari; h) oneri straordinari della gestione corrente; i) altre spese correnti. Per il titolo II - spesa in conto capitale, si considerano i seguenti macroaggregati: a) acquisizione di beni immobili; b) altri investimenti; c) trasferimenti in conto capitale ad amministrazioni pubbliche; d) trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti; e) oneri straordinari della gestione in conto capitale; f) partecipazioni azionarie e conferimenti di capitali; g) concessioni di crediti; h) altre spese in conto capitale. Relativamente al titolo III - spesa rimborso prestiti e titolo IV - partite di giro/servizi per conto terzi, si prevede l'adozione di specifiche missioni per ciascuno di essi, la cui articolazione in programmi viene</p>	<p>1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;</p> <p>b) programmi, come definiti all'articolo 13, comma 1, terzo periodo. In attuazione dell'articolo 12, ferma restando l'autonomia delle amministrazioni nella individuazione dei programmi di propria pertinenza, al fine di permettere l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e una maggiore effettività del consolidamento funzionale dei dati contabili, i programmi andranno individuati nel rispetto dei criteri e metodologie individuate nell'articolo 36 comma 5. Il programma è, inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi). Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse;</p> <p>c) macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. Per il titolo I - spesa corrente, si considerano i seguenti macroaggregati: a) spese di personale; b) acquisto di beni e utilizzo di beni di terzi; c) prestazioni di servizi; d) trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche; e) trasferimenti correnti ad altri soggetti; f) imposte e tasse; g) oneri finanziari; h) oneri straordinari della gestione corrente; i) altre spese correnti. Per il titolo II - spesa in conto capitale, si considerano i seguenti macroaggregati: a) acquisizione di beni immobili; b) altri investimenti; c) trasferimenti in conto capitale ad amministrazioni pubbliche; d) trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti; e) oneri straordinari della gestione in conto capitale; f) partecipazioni azionarie e conferimenti di capitali; g) concessioni di crediti; h) altre spese in conto capitale. Relativamente al titolo III - spesa rimborso prestiti e titolo IV - partite di giro/servizi per conto terzi, si prevede l'adozione di specifiche missioni per ciascuno di essi, la cui articolazione in programmi viene</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>definita in relazione agli esiti della sperimentazione di cui all'articolo 35. I macroaggregati sono ripartiti in capitoli i quali costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e possono essere ripartiti in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4.</p> <p>2. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa.</p>	<p>definita in relazione agli esiti della sperimentazione di cui all'articolo 36. I macroaggregati sono ripartiti in capitoli i quali costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e possono essere ripartiti in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4.</p> <p>2. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa.</p> <p>3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per le funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e alle funzioni fondamentali di cui al medesimo articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché dei relativi costi e fabbisogni standard. I contenuti e lo schema dell'allegato di cui al presente comma sono definiti secondo le modalità di cui all'articolo 36, comma 5, anche al fine di consentire una comparazione tra i costi e i fabbisogni effettivi e i costi e fabbisogni standard.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15 <i>(Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate)</i></p> <p>1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all' articolo 11 sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:</p> <p>a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;</p> <p>b) categorie, definite secondo la natura delle entrate nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza;</p> <p>c) tipologie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della categoria di appartenenza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. Nell'ambito delle tipologie viene data separata evidenza delle eventuali quote di entrate di natura non ricorrente.</p> <p>2. I capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 <i>(Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate)</i></p> <p>1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all' articolo 11 sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:</p> <p>a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;</p> <p>b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;</p> <p>c) categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.</p> <p>2. I capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 16 <i>(Flessibilità degli stanziamenti di bilancio)</i></p> <p>1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2, commi 1 e 2, possono effettuare, in sede di gestione:</p> <p>a) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;</p> <p>b) variazioni tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.</p>	<p>unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 16 <i>(Flessibilità degli stanziamenti di bilancio)</i></p> <p>1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, possono effettuare:</p> <p>a) in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;</p> <p>b) in sede di gestione o di predisposizione del progetto di bilancio di previsione, variazioni tra le dotazioni finanziarie rimodulabili interne a ciascun programma ovvero rimodulazioni compensative tra programmi di diverse missioni.</p> <p>2. Ai fini del comma 1, lettera b), si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di rimodulazione delle spese di cui all'articolo 21, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 <i>(Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica)</i></p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 2, predispongono un budget economico.</p> <p>2. Al fine di consentire il consolidamento dei propri dati di cassa con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riclassificano i propri dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p> <p>3. Al fine di fornire informazioni in merito alla classificazione della propria spesa complessiva in missioni e programmi, come definiti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 <i>(Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica)</i></p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 2, predispongono un budget economico.</p> <p>2. Al fine di consentire il consolidamento dei propri dati di cassa con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riclassificano i propri dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p> <p>3. Al fine di fornire informazioni in merito alla classificazione della propria spesa complessiva in missioni e programmi, come definiti</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>dall'articolo 14 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, elaborano un apposito prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.</p> <p>4. Tale prospetto, definito secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, è allegato al budget e al bilancio di esercizio in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.</p> <p>5. La relazione sulla gestione attesta - nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni, e in coerenza con la missione - le attività riferite a ciascun programma di spesa.</p> <p>6. Gli organi interni di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, attestando tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile.</p>	<p>dall'articolo 13 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, elaborano un apposito prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.</p> <p>4. Tale prospetto, definito secondo le modalità di cui all'articolo 36, comma 5, è allegato al budget e al bilancio di esercizio in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.</p> <p>5. La relazione sulla gestione attesta - nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni, e in coerenza con la missione - le attività riferite a ciascun programma di spesa.</p> <p>6. Gli organi interni di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, attestando tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18 <i>(Termini di approvazione dei bilanci)</i></p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, approvano:</p> <p>a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;</p> <p>b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell' anno successivo;</p> <p>c) il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell' anno successivo.</p> <p>2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 <i>(Termini di approvazione dei bilanci)</i></p> <p>1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, approvano:</p> <p>a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;</p> <p>b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell' anno successivo;</p> <p>c) il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell' anno successivo.</p> <p>2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>TITOLO II Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario</p> <p style="text-align: center;">Art. 19 (Oggetto e ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell' articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.</p> <p>2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono:</p> <p>a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria;</p> <p>b) le regioni:</p> <p style="padding-left: 2em;">i) per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione;</p> <p style="padding-left: 2em;">ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione;</p> <p>c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere;</p>	<p>TITOLO II Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario</p> <p style="text-align: center;">Art. 19 (Oggetto e ambito di applicazione)</p> <p>1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell' articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.</p> <p>2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono:</p> <p>a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria;</p> <p>b) le regioni:</p> <p style="padding-left: 2em;">i) per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione;</p> <p style="padding-left: 2em;">ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione;</p> <p>c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere;</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;</p> <p>d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.</p> <p style="text-align: center;">Art. 20 <i>(Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali)</i></p> <p>1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:</p> <p>A) Entrate:</p> <p>a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;</p> <p>b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario</p>	<p>istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;</p> <p>d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.</p> <p style="text-align: center;">Art. 20 <i>(Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali)</i></p> <p>1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:</p> <p>A) Entrate:</p> <p>a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;</p> <p>b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>nazionale;</p> <p>c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;</p> <p>d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge 67/1988;</p> <p>B) Spesa:</p> <p>a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il <i>pay back</i>;</p> <p>b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;</p> <p>c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;</p> <p>d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge 67/1988.</p> <p>2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:</p> <p>a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard, come stimati dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verificano la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, ovvero un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale che finanzia l'esercizio, detti eventi sono registrati come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;</p> <p>b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;</p> <p>3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11</p>	<p>nazionale;</p> <p>c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;</p> <p>d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge 67 del 1988;</p> <p>B) Spesa:</p> <p>a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il <i>pay back</i>;</p> <p>b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;</p> <p>c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;</p> <p>d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge 67 del 1988.</p> <p>2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:</p> <p>a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard, come stimati dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verificano la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, ovvero un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale che finanzia l'esercizio, detti eventi sono registrati come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;</p> <p>b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;</p> <p>3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta.</p>	<p>marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 <i>(Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 <i>(Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità)</i></p>
<p>1. Per garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard:</p>	<p>1. Per garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard:</p>
<p>a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole regioni e a titolo di trasferimento dal Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionanti secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;</p>	<p>a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole regioni e a titolo di trasferimento dal Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionanti secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;</p>
<p>b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati alla sanità presso i tesoreri delle regioni secondo le modalità previste dall'articolo 77-quater, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati alla sanità presso i tesoreri delle regioni secondo le modalità previste dall'articolo 77-quater, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>
<p>2. Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono identificate da distinti codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria.</p>	<p>2. Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono identificate da distinti codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22 <i>(Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 22 <i>(Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione)</i></p>
<p>1. Le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, d'ora in</p>	<p>1. Le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, d'ora in</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>poi denominato gestione sanitaria accentrata presso la regione, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.</p> <p>2. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da dare rappresentazione nel bilancio di esercizio.</p> <p>3. Le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che è tenuto:</p> <p>a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;</p> <p>b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i., e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000";</p> <p>c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), secondo le modalità definite nell'articolo 32. In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. e relative all'ente ivi identificato con il codice "999". In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità</p>	<p>poi denominato gestione sanitaria accentrata presso la regione, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.</p> <p>2. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da dare rappresentazione nel bilancio di esercizio.</p> <p>3. Le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che è tenuto:</p> <p>a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;</p> <p>b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000";</p> <p>c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), secondo le modalità definite nell'articolo 32. In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni e relative all'ente ivi identificato con il codice "999". In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria. Tale riconciliazione è obbligatoriamente riportata nella nota integrativa di cui all'articolo 32;</p> <p>d) presso il centro di responsabilità regionale, con riferimento alla sola gestione sanitaria accentrata presso la regione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), opera un collegio sindacale composto da tre membri designati rispettivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della salute e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.</p> <p style="text-align: center;">Art. 23 <i>(Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale)</i></p> <p>1. Le regioni che non esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all' articolo 19, comma 2, lettera b), punto i):</p> <p>a) ne danno preventivamente comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;</p> <p>b) trattano presso la regione le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), come disciplinato dall'articolo 22, comma 3, lettera c). A tal fine è comunque formalmente individuato un responsabile presso la regione, al quale si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32;</p> <p>c) non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c). A tal</p>	<p>contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria. Tale riconciliazione è obbligatoriamente riportata nella nota integrativa di cui all'articolo 32;</p> <p>d) le regioni individuano un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accertata presso la regione:</p> <p style="padding-left: 20px;">i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;</p> <p style="padding-left: 20px;">ii. in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto i), nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità.</p> <p style="text-align: center;">Art. 23 <i>(Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale)</i></p> <p>1. Le regioni che non esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all' articolo 19, comma 2, lettera b), punto i):</p> <p>a) ne danno preventivamente comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;</p> <p>b) trattano presso la regione le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), come disciplinato dall'articolo 22, comma 3, lettera c). A tal fine è comunque formalmente individuato un responsabile presso la regione, al quale si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32;</p> <p>c) non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c). A tal</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>fine le regioni destinano in ciascun esercizio agli enti del servizio sanitario regionale l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento.</p> <p style="text-align: center;">Art. 24 <i>(Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione)</i></p> <p>1. Nelle regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo .19, comma 2, lettera b), punto i), i libri contabili obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione sono il libro giornale ed il libro degli inventari. Il libro giornale registra indistintamente, in ordine cronologico, tutti i fatti di gestione che abbiano rilievo sui risultati d'esercizio. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e le passività relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione. All'aggiornamento del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio.</p>	<p>fine le regioni destinano in ciascun esercizio agli enti del servizio sanitario regionale l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento.</p> <p style="text-align: center;">Art. 24 <i>(Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione)</i></p> <p>1. Nelle regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo .19, comma 2, lettera b), punto i), i libri contabili obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione sono il libro giornale ed il libro degli inventari. Il libro giornale registra indistintamente, in ordine cronologico, tutti i fatti di gestione che abbiano rilievo sui risultati d'esercizio. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e le passività relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione. All'aggiornamento del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25 <i>(Bilancio preventivo economico annuale)</i></p> <p>1. Gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c) predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione.</p> <p>2. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i.</p> <p>3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 <i>(Bilancio preventivo economico annuale)</i></p> <p>1. Gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c) predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione.</p> <p>2. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni.</p> <p>3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>regione per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale.</p> <p>4. Gli enti di cui alla lettera d), del comma 2 dell'articolo 19 predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori. Con delibera del direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.</p>	<p>regione per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale.</p> <p>4. Gli enti di cui alla lettera d), del comma 2 dell'articolo 19 predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori. Con delibera del direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26 <i>(Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN)</i></p> <p>1. Il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale, per gli enti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione, per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste.</p> <p>2. Il bilancio di esercizio predisposto dagli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 viene</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 <i>(Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN)</i></p> <p>1. Il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale, per gli enti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione, per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste.</p> <p>2. Il bilancio di esercizio predisposto dagli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 viene</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.</p> <p>3. Per conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>c</i>) e lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), ove ricorrano le condizioni ivi previste redigono il bilancio di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto legislativo. Gli enti di cui alla lettera <i>d</i>), comma 2, dell'articolo 19 adottano i medesimi schemi di bilancio, adattando la nota integrativa e la relazione sulla gestione alle specificità del proprio ambito operativo.</p> <p>4. Per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>c</i>) e lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), ove ricorrano le condizioni ivi previste, la nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e s.m.i., per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza.</p>	<p>sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.</p> <p>3. Per conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>c</i>) e lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), ove ricorrano le condizioni ivi previste redigono il bilancio di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto legislativo. Gli enti di cui alla lettera <i>d</i>), comma 2, dell'articolo 19 adottano i medesimi schemi di bilancio, adattando la nota integrativa e la relazione sulla gestione alle specificità del proprio ambito operativo.</p> <p>4. Per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>c</i>) e lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), ove ricorrano le condizioni ivi previste, la nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni e integrazioni, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27 (Piano dei conti)</p> <p>1. Al fine di soddisfare le esigenze di standardizzazione delle procedure contabili e dei debiti informativi previsti dalla normativa vigente, ciascuna voce del piano dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>c</i>) e lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i.</p> <p>2. Gli enti di cui al comma 1 possono dettagliare il proprio piano dei conti inserendo ulteriori sottovoci, rispetto a quelle di cui ai modelli di rilevazione SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i, secondo le proprie esigenze informative.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27 (Piano dei conti)</p> <p>1. Al fine di soddisfare le esigenze di standardizzazione delle procedure contabili e dei debiti informativi previsti dalla normativa vigente, ciascuna voce del piano dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>c</i>) e lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni.</p> <p>2. Gli enti di cui al comma 1 possono dettagliare il proprio piano dei conti inserendo ulteriori sottovoci, rispetto a quelle di cui ai modelli di rilevazione SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le proprie esigenze informative.</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p style="text-align: center;">Art. 28 <i>(Norme generali di riferimento)</i></p> <p>1. Per la redazione del bilancio d'esercizio gli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente titolo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 <i>(Norme generali di riferimento)</i></p> <p>1. Per la redazione del bilancio d'esercizio gli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente titolo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29 <i>(Principi di valutazione specifici del settore sanitario)</i></p> <p>1. Al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonché di garantire l'omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, sono individuate le modalità di rappresentazione, da parte degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, delle seguenti fattispecie:</p> <p>a) il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata;</p> <p>b) l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si effettua per quote costanti, secondo le aliquote indicate nella tabella di cui all'allegato n. 3, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo. E' fatta salva la possibilità per la Regione di autorizzare l'utilizzo di aliquote più elevate; in tal caso, gli enti devono darne evidenza in nota integrativa. Nell'esercizio di acquisizione dell'immobilizzazione l'aliquota di ammortamento è rapportata alla frazione d'anno di effettivo utilizzo del cespite. E' alternativamente consentito applicare forfetariamente la metà dell'aliquota normale. I cespiti di valore inferiore a € 516,46 possono essere ammortizzati integralmente nell'esercizio in cui divengono disponibili e pronti per l'uso, ad eccezione di quelli che fanno parte di un'universalità ai sensi dell'art. 816 del codice civile. I cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. Sono fatti salvi gli ammortamenti effettuati fino all'esercizio precedente a quello di applicazione delle</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29 <i>(Principi di valutazione specifici del settore sanitario)</i></p> <p>1. Al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonché di garantire l'omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, sono individuate le modalità di rappresentazione, da parte degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, delle seguenti fattispecie:</p> <p>a) il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata;</p> <p>b) l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si effettua per quote costanti, secondo le aliquote indicate nella tabella di cui all'allegato n. 3, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo. E' fatta salva la possibilità per la Regione di autorizzare l'utilizzo di aliquote più elevate; in tal caso, gli enti devono darne evidenza in nota integrativa. Nell'esercizio di acquisizione dell'immobilizzazione l'aliquota di ammortamento è rapportata alla frazione d'anno di effettivo utilizzo del cespite. E' alternativamente consentito applicare forfetariamente la metà dell'aliquota normale. I cespiti di valore inferiore a € 516,46 possono essere ammortizzati integralmente nell'esercizio in cui divengono disponibili e pronti per l'uso, ad eccezione di quelli che fanno parte di un'universalità ai sensi dell'art. 816 del codice civile. I cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. Sono fatti salvi gli ammortamenti effettuati fino all'esercizio precedente a quello di applicazione delle</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>disposizioni di cui al presente titolo;</p> <p>c) i contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata, unitamente alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati;</p> <p>d) i contributi per ripiano perdite sono rilevati in un'apposita voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso regione. Al momento dell'incasso del credito, il contributo viene stornato dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della voce «utili e perdite portati a nuovo»;</p> <p>e) le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi</p>	<p>disposizioni di cui al presente titolo;</p> <p>c) i contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata, unitamente alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati;</p> <p>d) i contributi per ripiano perdite sono rilevati in un'apposita voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso regione. Al momento dell'incasso del credito, il contributo viene stornato dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della voce «utili e perdite portati a nuovo»;</p> <p>e) le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo;</p> <p>f) le plusvalenze, le minusvalenze, le donazioni che non consistano in immobilizzazioni, né siano vincolate all'acquisto di immobilizzazioni, nonché le sopravvenienze e le insussistenze, sono iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari;</p> <p>g) lo stato dei rischi aziendali è valutato dalla regione, che verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri iscritti nei bilanci di esercizio degli enti. Il collegio sindacale dei suddetti enti attesta l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo;</p> <p>h) le somme di parte corrente assegnate alle regioni, a titolo di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, tramite atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento, sono iscritte, ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione nella propria contabilità generale, come credito e contestualmente come passività per finanziamenti da allocare. Ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento;</p> <p>i) ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), per la parte di finanziamento assegnata dalla regione agli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19, mensilmente il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare in ragione di un dodicesimo dell'intero importo, iscrivendo parimenti debiti verso le singole aziende in dodicesimi. Gli enti di cui alla predetta lettera c) del comma 2 dell'articolo 19</p>	<p>della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo;</p> <p>f) le plusvalenze, le minusvalenze, le donazioni che non consistano in immobilizzazioni, né siano vincolate all'acquisto di immobilizzazioni, nonché le sopravvenienze e le insussistenze, sono iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari;</p> <p>g) lo stato dei rischi aziendali è valutato dalla regione, che verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri iscritti nei bilanci di esercizio degli enti. Il collegio sindacale dei suddetti enti attesta l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed al relativo utilizzo;</p> <p>h) le somme di parte corrente assegnate alle regioni, a titolo di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, tramite atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento, sono iscritte, ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione nella propria contabilità generale, come credito e contestualmente come passività per finanziamenti da allocare. Ai fini della contabilizzazione della mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento;</p> <p>i) ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), per la parte di finanziamento assegnata dalla regione agli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19, mensilmente il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare in ragione di un dodicesimo dell'intero importo, iscrivendo parimenti debiti verso le singole aziende in dodicesimi. Gli enti di cui alla predetta lettera c) del comma 2 dell'articolo 19</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>contestualmente rilevano un credito verso la regione e un ricavo sempre in ragione di un dodicesimo. Per la parte di finanziamento assegnata agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), limitatamente alla quota riferita alla spesa sanitaria direttamente gestita, dal momento dell'assegnazione il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare, iscrivendo proventi in ragione di un dodicesimo per ogni mese. Al termine dell'esercizio, eventuali quote non assegnate né agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), né agli enti di cui alla predetta lettera <i>c</i>) si intendono attribuite alla gestione sanitaria accentrata presso la regione e, conseguentemente, stornate da passività per finanziamenti da allocare a proventi della stessa gestione sanitaria accentrata. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione impartisce disposizioni agli enti di cui alla predetta lettera <i>c</i>) sulla rilevazione dei proventi e dei costi per mobilità extraregionale, al fine di garantire la corrispondenza dei dati aziendali con quanto disposto nell'ultimo periodo della lettera <i>h</i>);</p> <p><i>j</i>) con modalità analoghe a quelle previste per le somme di parte corrente, di cui al primo periodo della lettera <i>h</i>), ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione iscrive nella propria contabilità generale le altre entrate regionali per l'assistenza sanitaria e ne definisce l'assegnazione alle aziende sanitarie. Tali assegnazioni sono rilevate dalle aziende con le modalità stabilite alla lettera <i>i</i>) se destinate al finanziamento di parte corrente; sono invece rilevate con le modalità stabilite alle lettere <i>c</i>) e <i>d</i>) se destinate rispettivamente al finanziamento degli investimenti o al ripiano delle perdite. In tutti i casi va garantita la corrispondenza tra i crediti verso regione iscritti nei bilanci degli enti di cui alla lettera <i>c</i>) del comma 2 dell'articolo 19 del presente titolo e i debiti verso aziende iscritti nel bilancio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;</p> <p><i>k</i>) alle disposizioni recate dalle lettere <i>h</i>), <i>i</i>) e <i>j</i>), qualora le singole regioni non esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione o la provincia autonoma una quota del finanziamento</p>	<p>contestualmente rilevano un credito verso la regione e un ricavo sempre in ragione di un dodicesimo. Per la parte di finanziamento assegnata agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), limitatamente alla quota riferita alla spesa sanitaria direttamente gestita, dal momento dell'assegnazione il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare, iscrivendo proventi in ragione di un dodicesimo per ogni mese. Al termine dell'esercizio, eventuali quote non assegnate né agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), né agli enti di cui alla predetta lettera <i>c</i>) si intendono attribuite alla gestione sanitaria accentrata presso la regione e, conseguentemente, stornate da passività per finanziamenti da allocare a proventi della stessa gestione sanitaria accentrata. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione impartisce disposizioni agli enti di cui alla predetta lettera <i>c</i>) sulla rilevazione dei proventi e dei costi per mobilità extraregionale, al fine di garantire la corrispondenza dei dati aziendali con quanto disposto nell'ultimo periodo della lettera <i>h</i>);</p> <p><i>j</i>) con modalità analoghe a quelle previste per le somme di parte corrente, di cui al primo periodo della lettera <i>h</i>), ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>), il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione iscrive nella propria contabilità generale le altre entrate regionali per l'assistenza sanitaria e ne definisce l'assegnazione alle aziende sanitarie. Tali assegnazioni sono rilevate dalle aziende con le modalità stabilite alla lettera <i>i</i>) se destinate al finanziamento di parte corrente; sono invece rilevate con le modalità stabilite alle lettere <i>c</i>) e <i>d</i>) se destinate rispettivamente al finanziamento degli investimenti o al ripiano delle perdite. In tutti i casi va garantita la corrispondenza tra i crediti verso regione iscritti nei bilanci degli enti di cui alla lettera <i>c</i>) del comma 2 dell'articolo 19 del presente titolo e i debiti verso aziende iscritti nel bilancio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;</p> <p><i>k</i>) alle disposizioni recate dalle lettere <i>h</i>), <i>i</i>) e <i>j</i>), qualora le singole regioni non esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione o la provincia autonoma una quota del finanziamento</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>del proprio servizio sanitario, provvedono le singole aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), per quanto di loro competenza, sulla base delle assegnazioni del finanziamento del servizio sanitario regionale effettuate dalla regione in loro favore a seguito di atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento. In tutti i casi va garantita la corrispondenza fra il finanziamento complessivo del servizio sanitario regionale e la somma dei finanziamenti registrati dalle aziende di cui all' articolo 19, comma 2, lettera c).</p>	<p>del proprio servizio sanitario, provvedono le singole aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), per quanto di loro competenza, sulla base delle assegnazioni del finanziamento del servizio sanitario regionale effettuate dalla regione in loro favore a seguito di atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento. In tutti i casi va garantita la corrispondenza fra il finanziamento complessivo del servizio sanitario regionale e la somma dei finanziamenti registrati dalle aziende di cui all' articolo 19, comma 2, lettera c).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30 <i>(Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 30 <i>(Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN)</i></p>
<p>1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19, è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2013, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009.</p>	<p>1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19, è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2013, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 31 <i>(Adozione del bilancio d'esercizio)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 <i>(Adozione del bilancio d'esercizio)</i></p>
<p>1. Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell' anno successivo a quello di riferimento dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell' articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui alla lettera b), punto i), del comma 2 dell' articolo 19, ed è corredato dalla relazione del collegio sindacale. Gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 provvedono, altresì, a trasmettere al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai fini della: predisposizione delle necessarie operazioni di consolidamento, di cui all'articolo 32.</p>	<p>1. Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell' anno successivo a quello di riferimento dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell' articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui alla lettera b), punto i), del comma 2 dell' articolo 19, ed è corredato dalla relazione del collegio sindacale. Gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 provvedono, altresì, a trasmettere al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai fini della: predisposizione delle necessarie operazioni di consolidamento, di cui all'articolo 32.</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>2. Entro la medesima data del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, gli enti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 devono trasmettere al Ministero della Salute il bilancio di esercizio corredato dalla relazione del collegio dei revisori.</p> <p style="text-align: center;">Art. 32 <i>(Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale)</i></p> <p>1. La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e sottopone all'approvazione della giunta regionale sia il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 5, sia il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7.</p> <p>2. Per la redazione dei bilanci consolidati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del D.Lgs. 127/91, fatto salvo quanto disposto dal presente titolo.</p> <p>3. L'area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell' articolo 19 ed esclude soggetti eventualmente partecipati da questi ultimi. Il patrimonio netto consolidato è determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli enti consolidati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 35, comma 2, sono definite le modalità di sperimentazione riguardanti la previsione di un ulteriore bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dagli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c).</p> <p>4. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 25. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale consolidato sono quelli prescritti per il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere</p>	<p>2. Entro la medesima data del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, gli enti di cui alla lettera d) del comma 2 dell' articolo 19 devono trasmettere al Ministero della Salute il bilancio di esercizio corredato dalla relazione del collegio dei revisori.</p> <p style="text-align: center;">Art. 32 <i>(Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale)</i></p> <p>1. La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e sottopone all'approvazione della giunta regionale sia il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 5, sia il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7.</p> <p>2. Per la redazione dei bilanci consolidati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del D.Lgs. 127/91, fatto salvo quanto disposto dal presente titolo.</p> <p>3. L'area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell' articolo 19 ed esclude soggetti eventualmente partecipati da questi ultimi. Il patrimonio netto consolidato è determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli enti consolidati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, sono definite le modalità di sperimentazione riguardanti la previsione di un ulteriore bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dagli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c).</p> <p>4. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 25. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale consolidato sono quelli prescritti per il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>b), punto i), e c) del presente titolo.</p> <p>5. La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al comma 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.</p> <p>6. Il bilancio d'esercizio consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 26. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio consolidato sono quelli prescritti per il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c). I modelli SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i., da inserire nella nota integrativa del bilancio d'esercizio consolidato, ed il modello LA di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e s.m.i., da inserire nella relazione sulla gestione, sono quelli relativi al codice 999. La nota integrativa al bilancio consolidato deve in ogni caso contenere: (a) il prospetto di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), che illustri l'integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilità finanziaria; (b) un prospetto che, per ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 presso altri soggetti, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta da ciascuna azienda del servizio sanitario regionale ed eventualmente dalla regione, valore attribuito nel bilancio consolidato e criterio di valutazione adottato; (c) un prospetto che, per ogni altra società partecipata o ente dipendente della regione che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse</p>	<p>b), punto i), e c) del presente titolo.</p> <p>5. La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui al comma 4 entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.</p> <p>6. Il bilancio d'esercizio consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 26. La relazione del direttore generale è sostituita da una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il bilancio d'esercizio consolidato sono quelli prescritti per il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c). I modelli SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni, da inserire nella nota integrativa del bilancio d'esercizio consolidato, ed il modello LA di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni e integrazioni, da inserire nella relazione sulla gestione, sono quelli relativi al codice 999. La nota integrativa al bilancio consolidato deve in ogni caso contenere: (a) il prospetto di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), che illustri l'integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilità finanziaria; (b) un prospetto che, per ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 presso altri soggetti, indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta da ciascuna azienda del servizio sanitario regionale ed eventualmente dalla regione, valore attribuito nel bilancio consolidato e criterio di valutazione adottato; (c) un prospetto che, per ogni altra società partecipata o ente dipendente della regione che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, indichi denominazione, sede, importo totale dell' attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta dalla regione.</p> <p>7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.</p> <p>8. Per favorire la compatibilità e l'uniformità dei bilanci da consolidare, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione può stabilire specifici obblighi informativi a carico degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e prescrivere trattamenti contabili omogenei, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 28 e 29.</p>	<p>al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, indichi denominazione, sede, importo totale dell' attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta dalla regione.</p> <p>7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente sul sito internet della regione.</p> <p>8. Per favorire la compatibilità e l'uniformità dei bilanci da consolidare, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione può stabilire specifici obblighi informativi a carico degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e prescrivere trattamenti contabili omogenei, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 28 e 29.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p style="text-align: center;"><i>(Tassonomia per gli enti in contabilità civilista)</i></p> <p>1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche, la riclassificazione dei dati contabili degli enti di cui all'articolo 19, lettere c) e d), è operata attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p> <p>2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 35, comma 2, è definito lo schema di transcodifica delle voci dei modelli LA, CE ed SP di cui rispettivamente al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e s.m.i. e al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. necessarie per la predisposizione dell'articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p style="text-align: center;"><i>(Tassonomia per gli enti in contabilità civilista)</i></p> <p>1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche, la riclassificazione dei dati contabili degli enti di cui all'articolo 19, lettere c) e d), è operata attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p> <p>2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, è definito lo schema di transcodifica delle voci dei modelli LA, CE ed SP di cui rispettivamente al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni e integrazioni e al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni. necessarie per la predisposizione dell'articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.</p> <p style="text-align: center;">Art. 34 <i>(Aggiornamento schemi tecnici)</i></p> <p>1. In funzione di eventuali emergenti fabbisogni informativi, anche in conseguenza dell'attività di monitoraggio dei conti sanitari e dell'erogazione dei livelli di assistenza, ovvero di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della definizione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 35, comma 2, i relativi necessari aggiornamenti degli schemi allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) sono effettuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.</p> <p style="text-align: center;">Art. 34 <i>(Aggiornamento schemi tecnici)</i></p> <p>1. In funzione di eventuali emergenti fabbisogni informativi, anche in conseguenza dell'attività di monitoraggio dei conti sanitari e dell'erogazione dei livelli di assistenza, ovvero di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nonché della definizione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 36, comma 2, i relativi necessari aggiornamenti degli schemi allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) sono effettuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p style="text-align: center;">Art. 35 <i>(Sistemi informativi e statistici della Sanità)</i></p> <p>1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici della sanità e per il loro migliore utilizzo in termini di monitoraggio dell'organizzazione dei livelli di assistenza, con procedure analoghe a quanto previsto dall'articolo 34, con decreto del Ministro della salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, già oggi acquisiti in modo univoco sulla base del codice fiscale dell'assistito, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati. I dati così anonimizzati sono utilizzati per migliorare il monitoraggio e la valutazione della qualità e dell'efficacia dei percorsi di cura, con un pieno utilizzo degli archivi informatici dell'assistenza ospedaliera, specialistica, farmaceutica.</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</p> <p style="text-align: center;">Art. 35 <i>(Sperimentazione)</i></p> <p>1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33.</p> <p>2. Ai fini della sperimentazione, entro 90 giorni dall'emanazione del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità della sperimentazione, anche in deroga alle vigenti discipline contabili, i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all' articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</p> <p style="text-align: center;">Art. 36 <i>(Sperimentazione)</i></p> <p>1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33.</p> <p>2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all' articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati.</p>	<p>nella sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati. La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4.</p> <p>3 Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>3. Entro 120 giorni dall'emanazione del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica.</p> <p>4. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009 n. 42, sono definiti i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all' articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni al presente decreto legislativo.</p> <p style="text-align: center;">Art. 35-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)</i></p>	<p>4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la vigente disciplina contabile.</p> <p>4. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009 n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all' articolo 17, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16.</p> <p style="text-align: center;">Art. 37</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)</i></p>
<p>1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto</p>	<p>1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto</p>

Atto 339	D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
<p>speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.</p> <p style="text-align: center;">Art. 36 <i>(Disposizioni finali ed entrata in vigore)</i> .</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 2014 con l'esclusione del titolo secondo, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e dell'articolo 35 che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.</p> <p>2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo secondo del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all'articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p style="text-align: center;">Art. 38 <i>(Disposizioni finali ed entrata in vigore)</i> .</p> <p>1. Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.</p> <p>2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo secondo del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>

Principi generali o postulati

- 1. Principio dell'annualità**
- 2. Principio dell'unità**
- 3. Principio dell'universalità**
- 4. Principio dell'integrità**
- 5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità**
- 6. Principio della significatività e rilevanza**
- 7. Principio della flessibilità**
- 8. Principio della congruità**
- 9. Principio della prudenza**
- 10. Principio della coerenza**
- 11. Principio della continuità e della costanza**
- 12. Principio della comparabilità e della verificabilità**
- 13. Principio della neutralità**
- 14. Principio della pubblicità**
- 15. Principio dell'equilibrio di bilancio**
- 16. Principio della competenza finanziaria**
- 17. Principio della competenza economica**
- 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma**

Atto 339	Testo coordinato con parere
<p>1. Principio della annualità</p> <p>I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare.</p>	<p>1. Principio della annualità</p> <p>I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale</p>

Principi da 2 a 15: ... omissis

Atto 339	Testo coordinato con parere
<p>16. Principio della competenza finanziaria</p> <p>Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).</p> <p>Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.</p> <p>Il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro/ servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Gli stanziamenti del bilancio pluriennale sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.</p> <p>Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, sono</p>	<p>16. Principio della competenza finanziaria</p> <p>Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).</p> <p><i>Soppresso</i></p> <p><i>Soppresso</i></p> <p><i>Soppresso</i></p>

Atto 339	Testo coordinato con parere
<p>registrate nelle scritture contabili imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.</p>	
<p>L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare ed è imputato contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.</p>	<i>Soppresso</i>
<p>L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:</p>	<i>Soppresso</i>
<p>(a) la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva;</p> <p>(b) il titolo giuridico che supporta il credito;</p> <p>(c) l'individuazione del soggetto debitore;</p> <p>(d) l'ammontare del credito;</p> <p>(e) la relativa scadenza.</p>	
<p>Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. Non è consentito procedere ad accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.</p>	<i>Soppresso</i>
<p>L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.</p>	<i>Soppresso</i>
<p>Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:</p> <p>(a) la ragione del debito;</p> <p>(b) la determinazione della somma da pagare;</p> <p>(c) il soggetto creditore;</p> <p>(d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.</p>	<i>Soppresso</i>

Atto 339	Testo coordinato con parere
<p>Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, occorre dare specificamente atto - al momento dell'attivazione del primo impegno - di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di provvedimento di assestamento generale di bilancio, occorre dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, la gestione dei residui nonché dell'equilibrio delle successive annualità contemplate dal bilancio pluriennale.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>Gli incassi ed ai pagamenti risultanti dai mandati versati all'entrata del bilancio dell'amministrazione pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad effettivi incassi e pagamenti) sono imputati all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e di spesa.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p>E' prevista la coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici, in quanto una rappresentazione veritiera della gestione non può prescindere dall'esame di entrambi gli aspetti.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>

Principi 17 e 18:... omissis

PAGINA BIANCA

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149**“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni,”**

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p style="text-align: center;">CAPO I MECCANISMI SANZIONATORI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 <i>(Inventario di fine legislatura regionale)</i></p> <p>1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni che nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o in una successiva sono assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria, sono tenute a redigere un inventario di fine legislatura. Lo stesso inventario di fine legislatura può essere istituito anche dalle altre Regioni.</p> <p>2. L'inventario di fine legislatura è sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale. Entro e non oltre venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni esso deve risultare certificato dagli organi di controllo interno regionale e, nello stesso termine, trasmesso al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nell'inventario di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle Regioni alla Banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed invia, entro sessanta giorni, apposita relazione al Presidente della Giunta regionale. Per quanto attiene al settore sanitario e, in particolare, per i contenuti di cui al comma 3, lettere c), per la parte relativa agli enti del servizio sanitario regionale, d), e) ed f), la verifica è effettuata dai Tavoli tecnici che ai sensi delle vigenti disposizioni sono deputati alla verifica dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi compresa la struttura tecnica di monitoraggio prevista dall'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sulla base</p>	<p style="text-align: center;">CAPO I MECCANISMI SANZIONATORI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 <i>(Relazione di fine legislatura regionale)</i></p> <p>1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura.</p> <p>2. La relazione di fine legislatura è sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dagli organi di controllo interno regionale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle Regioni alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al Presidente della Giunta regionale. Per quanto attiene al settore sanitario e, in particolare, per i contenuti di cui al comma 4, lettere c), per la parte relativa agli enti del servizio sanitario regionale, d), e) ed f), la verifica è effettuata, entro il medesimo termine di venti giorni, dai Tavoli tecnici che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono deputati alla verifica</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>delle risultanze emerse in sede di verifica dei medesimi Piani ovvero, per le regioni non sottoposte al piano di rientro, sulla base della verifica degli adempimenti annuali di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La relazione e l'inventario di fine legislatura sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione almeno dieci giorni prima delle elezioni. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal Presidente della Giunta regionale alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.</p> <p>3. L'inventario di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sistema e esiti dei controlli interni;b) eventuali rilievi della Corte dei Conti;c) carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della Regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;d) azioni intraprese per contenere la spesa sanitaria e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta	<p>dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi compresa la struttura tecnica di monitoraggio prevista dall'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sulla base delle risultanze emerse in sede di verifica dei medesimi Piani ovvero, per le regioni non sottoposte al piano di rientro, sulla base della verifica degli adempimenti annuali di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati sul sito istituzionale della regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del Presidente della Giunta regionale. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal Presidente della Giunta regionale alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al Presidente della Giunta regionale il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono infine pubblicati sul sito istituzionale della Regione entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.</p> <p>4. La relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sistema ed esiti dei controlli interni;b) eventuali rilievi della Corte dei conti;c) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;d) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa, con particolare riguardo a quella sanitaria, e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;</p> <p>e) situazione economica e finanziaria del settore sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale;</p> <p>f) stato certificato del bilancio regionale per la parte relativa alla spesa sanitaria.</p> <p>4. Con atto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato Regioni, il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione dell'inventario di fine legislatura differenziandolo eventualmente per le regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria.</p>	<p>di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;</p> <p>e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale;</p> <p>f) la individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;</p> <p>g) stato certificato del bilancio regionale.</p> <p>5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura, differenziandolo eventualmente per le Regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria.</p> <p>6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine legislatura il Presidente della Giunta regionale è tenuto a darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.</p>
<p>Articolo 2</p> <p><i>(Fallimento politico del Presidente della giunta regionale)</i></p> <p>1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una Regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni:</p> <p>a) il Presidente della Giunta regionale, nominato Commissario <i>ad acta</i> ai sensi dell'articolo 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n.</p>	<p>Articolo 2</p> <p><i>(Responsabilità politica del Presidente della giunta regionale)</i></p> <p>1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni:</p> <p>a) il presidente della giunta regionale, nominato Commissario <i>ad acta</i> ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79 e 83, della citata</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>191, non abbia adempiuto immotivatamente, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;</p> <p>b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento;</p> <p>c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto dall'art. 6, comma 1 del decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, delle città metropolitane e delle province, di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, nonché di istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>2. Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 del presente articolo è considerato grave violazione di legge e in tal caso il Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, propone al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione, la rimozione del Presidente della Giunta regionale per fallimento nel proprio mandato di amministrazione dell'ente Regione.</p> <p>3. Il Presidente rimosso è interdetto da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci</p>	<p>legge n. 191 del 2009, non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;</p> <p>b) si riscontri, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della citata legge n. 191 del 2009, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento;</p> <p>c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della citata legge n. 191 del 2009, un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.</p> <p>2. Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 costituisce grave violazione di legge e in tal caso con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione del Presidente della Giunta regionale per responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta responsabilità, con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Repubblica è adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessato.</p> <p>3. Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 è incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>anni. La sanzione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. Il giudizio sulla relativa impugnazione è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p> <p>4. Il rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per la campagna per il rinnovo del consiglio regionale spettante, ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, è decurtato del 30% per il partito politico, la lista o la coalizione che presentino nuovamente la candidatura del Presidente rimosso a qualsiasi altra carica pubblica elettiva prima che siano decorsi dieci anni dalla rimozione.</p> <p>5. Nelle more dell'insediamento del nuovo presidente della giunta regionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un nuovo commissario <i>ad acta</i> per l'attuazione del piano di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.</p> <p>6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, delle città metropolitane e delle province, di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, nonché di istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.</p>	<p>un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non può essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea per un periodo di tempo di dieci anni.</p> <p>Soppresso</p> <p>4. Qualora si verificano una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in attuazione dell'articolo 2, comma 84, della citata legge n. 191 del 2009, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, nomina un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che sostituisce il Presidente della Giunta regionale nominato commissario <i>ad acta</i> ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della citata legge n. 191 del 2009.</p> <p>5. Nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente della Giunta regionale, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, nomina un nuovo commissario <i>ad acta</i> per l'esercizio delle competenze del Presidente della Giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili.</p> <p>6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011.</p> <p>7. Con riguardo a settori ed attività regionali diversi dalla sanità, ove una regione dopo la</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p style="text-align: center;">Articolo 3. <i>(Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali)</i></p> <p>1. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'articolo 2 determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto.</p> <p>2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 si applica altresì l'interdizione dei medesimi da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo da sette a dieci anni. La sanzione dell'interdizione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni. Il giudizio sulla relativa impugnazione è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>	<p>determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Presidente della Giunta regionale è nominato commissario ad acta ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 131 del 2003, per l'esercizio dei poteri sostitutivi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3. <i>(Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti)</i></p> <p>1. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'articolo 2 determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, nonché dei componenti del collegio dei revisori dei conti.</p> <p>2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 si applica altresì l'interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni. La sanzione dell'interdizione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. Il giudizio sulla relativa impugnazione è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p> <p>3. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti alle medesime riconducibili, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p style="text-align: center;">Articolo 4 (<i>Inventario di fine mandato provinciale e comunale</i>)</p> <p>1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni che durante il mandato consiliare in corso o in uno successivo si trovino in situazione di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono tenuti a redigere un inventario di fine mandato. Lo stesso inventario di fine mandato può essere istituito anche dagli altri Comuni e Province.</p> <p>2. L'inventario di fine mandato è sottoscritto dal Presidente della Provincia o dal Sindaco. Entro e non oltre venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni esso deve risultare certificato dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmesso al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nell'inventario di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla Banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed invia, entro sessanta giorni, apposita relazione al Presidente della Provincia o del Sindaco. La relazione e l'inventario di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia o del Comune almeno dieci giorni prima delle elezioni. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal Presidente della Provincia e dal Sindaco alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 (<i>Relazione di fine mandato provinciale e comunale</i>)</p> <p>1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.</p> <p>2. La relazione di fine mandato è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>3. L'inventario di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la consiliatura, con specifico riferimento a:</p> <p>a) eventuali rilievi della Corte dei Conti;</p> <p>b) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;</p> <p>c) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma 1 dell'art. 2359 del Codice Civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;</p> <p>d) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, misurato attraverso un adeguato monitoraggio degli output e delle caratteristiche dei destinatari relativi a ciascun servizio offerto;</p> <p>e) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.</p> <p>4. Con atto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato, Città e autonomie locali, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione dell'inventario di fine mandato.</p>	<p>3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.</p> <p>4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:</p> <p>a) sistema ed esiti dei controlli interni;</p> <p>b) eventuali rilievi della Corte dei conti;</p> <p>c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;</p> <p>d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;</p> <p>e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;</p> <p>f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.</p> <p>5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p style="text-align: center;">Articolo 5 (Regolarità della gestione amministrativo-contabile)</p> <p>1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un Ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:</p> <p>a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;</p> <p>b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;</p> <p>c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.</p> <p>2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza Unificata.</p>	<p>redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.</p> <p>6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato, il presidente della provincia o il sindaco sono tenuti a darne notizia, motivandone le ragioni nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 (Regolarità della gestione amministrativo-contabile)</p> <p>1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un Ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:</p> <p>a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;</p> <p>b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;</p> <p>c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.</p> <p>2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e prevedono anche adeguate forme di contraddittorio fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli enti sottoposti alle verifiche di cui al comma 1. L'attività di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile attivata sulla base degli indicatori di cui al comma 1 è eseguita prioritariamente nei confronti dei comuni capoluogo di provincia.</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p data-bbox="437 416 549 443">Articolo 6</p> <p data-bbox="204 456 778 517">(Fallimento politico del presidente di provincia e del sindaco)</p> <p data-bbox="204 530 786 1323">1. Al comma 5 dell'articolo 248 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è aggiunto il seguente periodo: "I Sindaci e i Presidenti di Provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono eleggibili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Gli stessi sono altresì interdetti per un periodo di tempo di dieci anni da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei Conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a 10 anni, in funzione della gravità accertata.</p>	<p data-bbox="1043 416 1155 443">Articolo 6</p> <p data-bbox="852 456 1347 517">(Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco)</p> <p data-bbox="810 530 1394 1995">1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.».</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto ai fini della deliberazione dello stato di dissesto e della procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un Commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	<p>2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;"><i>(Mancato rispetto del patto di stabilità interno)</i></p> <p>1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:</p> <p>a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;"><i>(Mancato rispetto del patto di stabilità interno)</i></p> <p>1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:</p> <p>a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;</p> <p>b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;</p> <p>c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;</p> <p>d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;</p> <p>e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.</p>	<p>registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente</p> <p>b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio</p> <p>c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;</p> <p>d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;</p> <p>e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:</p> <p>a) è tenuto a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato versamento, si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;</p> <p>b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;</p> <p>c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;</p> <p>d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì</p>	<p>2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:</p> <p>a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;</p> <p>b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;</p> <p>c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;</p> <p>d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;</p> <p>e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.</p> <p>3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2014.</p>	<p>divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;</p> <p>e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.</p> <p>3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e seguenti.</p> <p>5. L'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: «122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzia gli effetti finanziari.».</p>
<p style="text-align: center;">CAPO II MECCANISMI PREMIALI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 (Patto di stabilità interno)</p>	<p style="text-align: center;">CAPO II MECCANISMI PREMIALI</p> <p style="text-align: center;"><i>Soppresso</i></p>
<p>1. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al comparto di appartenenza, gli enti virtuosi che hanno</p>	

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>rispettato il patto di stabilità interno possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, ridurre l'obiettivo del patto stesso di un importo determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto a un insieme di indicatori economico-strutturali di cui al comma 2. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza ponderata di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori. E' virtuoso l'ente che, relativamente a tutti gli indicatori, presenta valori migliori rispetto al valore medio. Il valore medio degli indicatori è individuato distintamente per le Regioni a statuto ordinario e per le autonomie speciali. Il valore medio degli indicatori per gli enti locali è individuato sulla base delle seguenti classi demografiche e dovrà tenere conto anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al comma 4:</p> <p>a) per le province:</p> <ol style="list-style-type: none">1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti; <p>b) per i comuni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. <p>2. Gli indicatori di cui al comma precedente sono finalizzati a misurare:</p> <p>a) il grado di rigidità strutturale dei bilanci con particolare riguardo alla: I) incidenza della spesa per personale su entrate correnti; II) incidenza della spesa per rimborso prestiti su spesa corrente; III) incidenza dello stock di debito non assistito su spese correnti; IV) misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere e valutazione del fenomeno delle mancate estinzioni a chiusura d'esercizio;</p>	

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>b) il grado di autonomia finanziaria con particolare riguardo alla: I) incidenza degli incassi tributari ed extratributari sugli incassi correnti; II) incidenza degli incassi tributari ed extratributari sulle analoghe entrate considerate in termini di accertamenti; III) incidenza degli accertamenti delle entrate correnti tributarie ed extratributarie sugli impegni di spesa corrente; IV) incidenza delle entrate correnti accertate sugli impegni di spesa corrente; V) incidenza per età dei residui attivi;</p> <p>c) l'effetto dell'attività finanziaria con particolare riguardo a: I) consistenza del risultato di amministrazione; II) composizione del risultato di amministrazione; III) incidenza dei residui passivi di parte corrente sui relativi impegni; IV) incidenza dell'ammontare del debito sull'ammontare della quota capitale rimborsata;</p> <p>d) il livello dei servizi e della pressione fiscale e gli altri indicatori di cui alla lettera e) dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42.</p> <p>3. Gli indicatori di cui al comma 2 possono essere ridefiniti con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>4. Le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, per quanto concerne gli Enti locali, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, per quanto concerne le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa, ai sensi del medesimo decreto legislativo, con la Conferenza Stato-regioni.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2014.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p>(Ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)</p> <p>1. Dopo la lettera g-bis) dell'articolo 1, comma 129, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunte le seguenti: «g-ter) a decorrere dall'anno 2011, delle spese conseguenti alla</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p style="text-align: center;">Articolo 9 (<i>Ulteriori meccanismi premiali</i>)</p> <p>1. Dopo il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente: "Ai fini degli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità e che hanno rispettato il patto di stabilità interno."</p> <p>2. Nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e anche al fine di potenziare le attività delle Centrali regionali per gli acquisti di cui al comma 3, il citato Osservatorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, fornisce alle regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di</p>	<p>dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori incassi di entrate derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-<i>quater</i>, della citata legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio; g-<i>quater</i>) a decorrere dall'anno 2011, delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio.».</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 (<i>Ulteriori meccanismi premiali</i>)</p> <p>1. Dopo il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: «Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno.».</p> <p><i>Soppresso</i></p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>maggior impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale. Ciò, al fine di mettere a disposizione delle regioni strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Qualora gli acquisti effettuati si discostino dai prezzi di riferimento, il legale rappresentante dell'Ente che ha disposto gli acquisti, dovrà farne segnalazione alla Corte dei Conti.</p> <p>3. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 67, è aggiunto il seguente: «67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale Regionale per gli Acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 ».</p>	<p>2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 67, è aggiunto il seguente: «67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.».</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10 (Contrasto all'evasione fiscale)</p> <p>1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, la partecipazione delle</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 (Contrasto all'evasione fiscale)</p> <p>1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, la partecipazione delle province</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>Province all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento della Provincia che abbia contribuito all'accertamento stesso.</p> <p>2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento spettanti alle Province che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi del comma precedente, nonché le relative modalità di attribuzione, prevedendo forme di incentivazione finalizzate alla collaborazione delle Regioni, delle Province e dei Comuni all'accertamento fiscale.</p> <p>3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentita Digit PA per quanto di rispettiva competenza, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione alle Province, anche in via telematica, delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonché quelle della partecipazione delle Province all'accertamento fiscale di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di competenza provinciale, le Province possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dalle Province stesse ovvero degli affidatari delle entrate provinciali i quali, pertanto, devono garantire alle Province l'accesso alle banche dati utilizzate.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 <i>(Collaborazione nella gestione organica dei tributi)</i></p> <p>1. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e delle compartecipazioni sono definiti</p>	<p>all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento della provincia che abbia contribuito all'accertamento stesso, anche attraverso la segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali.</p> <p>2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento spettante alle province che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi del comma 1, nonché le relative modalità di attribuzione.</p> <p>3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentita DigitPA per quanto di rispettiva competenza, sono stabilite le modalità tecniche di accesso per le province alle banche dati e, sulla base di motivata richiesta, di fruizione e tracciabilità delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonché quelle della partecipazione delle province all'accertamento fiscale di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di competenza provinciale, le province possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dalle province stesse ovvero degli affidatari delle entrate provinciali i quali, pertanto, devono garantire alle province l'accesso alle banche dati utilizzate.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 <i>(Collaborazione nella gestione organica dei tributi)</i></p> <p>1. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e delle compartecipazioni sono definiti</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>dalle Province con l'Agenzia delle Entrate, che per l'attuazione si avvale delle proprie Direzioni Regionali.</p> <p>2. Le Province possono stipulare con l'Agenzia delle Entrate convenzioni finalizzate ad instaurare adeguate forme di collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri derivati. Con lo stesso provvedimento sono definiti i termini e le modalità per la corresponsione del rimborso spese.</p> <p>3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa le Province possono definire con specifica convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità gestionali e operative di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p style="text-align: center;"><i>(Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale)</i></p> <p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono stabilite annualmente le modalità per la determinazione del livello di evasione fiscale relativo ad ogni singola Regione, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica, così come previsto dal Regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223, resi omogenei per quanto riguarda definizioni e classificazioni, e integrati da eventuali ulteriori indicatori statistici di fonte istituzionale.</p>	<p>dalle province con l'Agenzia delle entrate, che per l'attuazione si avvale delle proprie Direzioni Regionali.</p> <p>2. Le province possono stipulare con l'Agenzia delle entrate convenzioni finalizzate ad instaurare adeguate forme di collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri derivati. Con lo stesso provvedimento sono definiti i termini e le modalità per la corresponsione del rimborso spese.</p> <p>3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa le province possono definire con specifica convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità gestionali e operative di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p style="text-align: center;"><i>(Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale)</i></p> <p>1. Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica.</p> <p>2. Con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono altresì definiti:</p> <p>a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo;</p> <p>b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attività previste dal programma di cui alla lettera a);</p> <p>c) le misure premiali o sanzionatorie in</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
<p>2. Il decreto di cui al comma precedente disciplina le modalità di accesso al fondo perequativo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, delle città metropolitane e delle province, di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, nonché di istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, dei risultati conseguiti in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione fiscale.</p> <p style="text-align: center;">CAPO III (DISPOSIZIONI FINALI)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 13 <i>(Applicazione alle regioni speciali)</i></p> <p>1. Le disposizioni di cui al capo I e II del presente decreto legislativo si applicano alle Regioni a statuto speciale ed agli Enti locali appartenenti ai rispettivi territori in base alle procedure e ai tempi stabiliti dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.</p>	<p>relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).</p> <p>3. Ove l'accordo di cui al comma 1 non sia raggiunto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.</p> <p><i>Soppresso</i></p> <p style="text-align: center;">CAPO III (DISPOSIZIONI FINALI)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 13 <i>(Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)</i></p> <p>1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime,</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
	<p>le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 <i>(Fabbisogni standard delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e responsabilità politica dei Ministri)</i></p> <p>1. Il presente articolo, al fine di rendere effettivo il superamento del criterio della spesa storica attraverso la definizione dei fabbisogni per i programmi di spesa delle amministrazioni centrali e dei fabbisogni standard per le amministrazioni periferiche dello Stato, disciplina le modalità di rendicontazione alle Camere del grado di convergenza della spesa ai fabbisogni definiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111</p> <p>2. Gli esiti del raffronto tra i fabbisogni dei programmi di spesa e quelli delle amministrazioni periferiche dello Stato, come determinati ai sensi del comma 1, e le spese effettivamente sostenute come risultanti dal bilancio consuntivo dello Stato, sono trasmessi ogni anno dal Governo alle Camere, affinché possano essere adottate, nelle forme e nei tempi previsti dai rispettivi regolamenti, le iniziative e le determinazioni ivi previste, incluse quelle di cui all'articolo 94 della Costituzione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 <i>(Riordino dei termini per la trasmissione dei dati degli enti territoriali)</i></p> <p>1. Ai fini di garantire il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente</p>

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
	<p>in materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province, città metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali, riducendo e unificando i termini e le comunicazioni attualmente previsti per la trasmissione dei dati, ferma restando la disciplina sanzionatoria in vigore.</p> <p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;"><i>(Interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali)</i></p> <p>1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante delle regioni e un rappresentante delle autonomie locali designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI, e l'Associazione bancaria italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, istituiscono un tavolo tecnico per il perseguimento dei seguenti obiettivi, da realizzare anche attraverso apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:</p> <ul style="list-style-type: none">a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti degli enti territoriali;b) valutare forme di compensazione all'interno del patto di stabilità a livello regionale previsto dalla normativa vigente, anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli enti territoriali;c) valutare la definizione di nuove modalità ed agevolazioni per la cessione pro soluto dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;d) stabilire criteri per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, secondo le modalità definite dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal

Atto 365	D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
	<p>decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009;</p> <p>e) definire i casi in cui la stipulazione, da parte degli enti locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto di stabilità interno, in considerazione della convenienza economica per l'amministrazione contraente.</p>

ALLEGATO 2

PAGINA BIANCA

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità
e il consolidamento dei conti pubblici”
(artt. 13 e 14)

Publicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.

Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 13

Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio

decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre". All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività". L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.

18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4".

19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, nonché dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

[21. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole "30 settembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012";

b) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: "20 novembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";

c) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: "20 novembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013".

Restano salve le domande presentate e gli effetti che si sono prodotti dopo la scadenza dei termini originariamente posti dall'articolo 7 del decreto-legge n. 70 del 2011].

Articolo 14

Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

3. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio,

dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable.

10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

15. Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

18. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

20. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.

22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.

28. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma 29 è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.

31. La tariffa di cui al comma 29 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinata ai sensi del comma 13.

33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.

35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

44. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da "Ai rifiuti assimilati" fino a "la predetta tariffazione".

47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

PAGINA BIANCA

**TESTI A FRONTE RELATIVI ALLE NOVELLE INTRODOTTE DAL D.L. N. 201
DEL 2011 E DAL D.L. N. 216 DEL 2011 ALLA LEGGE DELEGA E AI
DECRETI LEGISLATIVI**

Si riporta di seguito il **testo a fronte** tra le formulazioni **previgenti** all'emanazione del D.L. n. 201 del 2011, come modificato dalla legge n. 214 del 2011 e le norme attualmente in vigore. Per quanto riguarda il D.Lgs. n. 216 del 2010 (Fabbisogni standard) il raffronto è posto con tra la norma originaria e quella contenuta nel D.L. n. 216 del 2011 (Proroga termini).

<i>Testo previgente</i>	<i>Testo dopo DL 201/2011</i>
Legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”	
<p style="text-align: center;">Articolo 27 <i>Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome</i></p> <p>1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di trenta mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera <i>m</i>).</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 27 <i>Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome</i></p> <p>1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all' articolo 2, comma 2, lettera <i>m</i>).</p>

<i>Testo previgente</i>	<i>Testo dopo DL 201/2011</i>
D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85, "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42"	
<p style="text-align: center;">Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i></p> <p>5. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3 del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 <i>Tipologie dei beni</i></p> <p>5. Nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di presentazione della domanda di trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione.</p>

<i>Testo previgente</i>	<i>Testo dopo DL 216/2011</i>
D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”	
<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>Obiettivi di servizio</i></p> <p>5. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:</p> <p>a) entro il 2011 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;</p> <p>b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;</p> <p>c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>Obiettivi di servizio</i></p> <p>5. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:</p> <p>a) entro il 30 aprile 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;</p> <p>b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;</p> <p>c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.</p>

<i>Testo previgente</i>	<i>Testo dopo DL 201/2011</i>
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”	
<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare</i></p> <p>3. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 7.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare</i></p> <p>3. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2, nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4 secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 7.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>Imposta municipale propria</i></p> <p>5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6. Nel caso di mancata</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>Imposta municipale propria</i></p> <p>5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6.</p>

<i>Testo previgente</i>	<i>Testo dopo DL 201/2011</i>
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”	
<p>emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>Applicazione dell'imposta municipale propria</i></p> <p>4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>Applicazione dell'imposta municipale propria</i></p> <p>Abrogato</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14 <i>Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie</i></p> <p>7. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 <i>Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie</i></p> <p>Abrogato</p>
<p>9. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale delle</p>	<p>9. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale delle</p>

<i>Testo previgente</i>	<i>Testo dopo DL 201/2011</i>
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”	
<p>risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.</p>	<p>risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.</p>

<i>Testo previgente</i>	<i>Testo dopo DL 201/2011</i>
<p>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>Rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto ordinario</i></p> <p>1. A decorrere dall'anno 2013, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7 ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 8, comma 4. All'aliquota così rideterminata si aggiungono le percentuali indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di imposta 2013, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>Rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto ordinario</i></p> <p>1. A decorrere dall'anno 2013, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7. All'aliquota così rideterminata si aggiungono le percentuali indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di imposta 2013, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.</p>

<i>Testo previgente</i>	<i>Testo dopo DL 201/2011</i>
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”	
<p style="text-align: center;">Articolo 6 <i>Addizionale regionale all'IRPEF</i></p> <p>1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari a 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:</p> <p>a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;</p> <p>b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;</p> <p>c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 <i>Addizionale regionale all'IRPEF</i></p> <p>1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari a 1,23 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:</p> <p>a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;</p> <p>b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;</p> <p>c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>Ulteriori tributi regionali</i></p> <p>4. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali a favore delle regioni in materia di trasporto pubblico locale, è soppressa la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina. È contestualmente rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, in modo da assicurare un gettito corrispondente a quello assicurato dalla compartecipazione soppressa.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>Ulteriori tributi regionali</i></p> <p>Abrogato</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17 <i>Tributi propri connessi al trasporto su gomma</i></p> <p>5. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 <i>Tributi propri connessi al trasporto su gomma</i></p> <p>Abrogato</p>

<i>Testo previgente</i>	<i>Testo dopo DL 201/2011</i>
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”	
<p style="text-align: center;">Articolo 18 <i>Soppressione dei trasferimenti statali alle province e compartecipazione provinciale all'IRPEF</i></p> <p>6. È devoluto alla provincia competente per territorio un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale all'energia elettrica attribuita nell'anno di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 32 <i>(Misure in materia di finanza pubblica)</i></p> <p>4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, commi 3 e 4, a decorrere dal 2012, lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalità e permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18 <i>Soppressione dei trasferimenti statali alle province e compartecipazione provinciale all'IRPEF</i></p> <p>Soppresso</p> <p style="text-align: center;">Art. 32 <i>(Misure in materia di finanza pubblica)</i></p> <p>4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, commi 3 e 4, a decorrere dal 2013, lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalità e permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.</p>

ALLEGATO 4

**PROSPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI
DAI DECRETI LEGISLATIVI ATTUATIVI EMANATI ALLA DATA
DEL 29 FEBBARIO 2012**

PAGINA BIANCA

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85
“Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio” (c.d. Federalismo demaniale)

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 1, lett. a)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Regioni , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio marittimo , con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. a)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Regioni , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio idrico , nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, ad esclusione: 1) dei fiumi di ambito sovraregionale ; 2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. b)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Province , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio idrico, limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. b)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Province , unitamente alle relative pertinenze ubicate su terraferma, delle miniere che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 3	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di formazione degli elenchi dei beni trasferibili.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	<i>All'esame della Conferenza unificata dal 5 maggio 2011</i>
Art. 3, co. 4, primo periodo	Presentazione all'Agenzia del demanio da parte delle Regioni e degli enti locali di una apposita domanda di acquisizione dei beni , con relativa relazione.	entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei D.P.C.M. di cui al comma 3	
Art. 3, co. 4, ultimo periodo	Ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun Ente locale.	entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, co. 4, primo periodo	
Art. 3, co. 6	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidamento del patrimonio dei beni “inoptati” (c.d. patrimonio federale) all'Agenzia del demanio o all'Amministrazione che ne cura la gestione, al fine di valorizzarli e alienarli d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 4, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione dei beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, può disporre motivatamente il mantenimento dei beni nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile.		
Art. 5, co. 3, primo e terzo periodo	Comunicazione alla Agenzia del demanio da parte delle amministrazioni statali e degli altri enti degli elenchi relativi ai beni di cui si richiede l' esclusione . Compilazione da parte dell'Agenzia del demanio dell' elenco dei beni di cui si richiede l' esclusione .	24 settembre 2010 (entro 90 giorni dall'entrata in vigore)	<i>Agenzia Demanio</i> <i>Circ. n. 24320</i> <i>del 24 giugno 2010</i> <i>Agenzia Demanio</i> <i>Circ. n. 28104</i> <i>del 26 luglio 2010</i> <i>Agenzia Demanio</i> <i>Circ. n. 33426</i> <i>del 17 settembre 2010</i>
Art. 5, co. 3, quarto periodo	Provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio di definizione dell' elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento, da pubblicare sul sito <i>internet</i> dell'Agenzia, previo parere della Conferenza Unificata da esprimersi entro 30 giorni. <i>Per l'elenco dei beni si veda il sito dell'Agenzia: http://benidellostato.agenziaedemanio.it/BeniPatrimoni/allindex.php</i>	8 novembre 2010 (entro i successivi 45 giorni)	<i>Vedi Nota</i> ³⁶
Art. 5, co. 4, primo periodo	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti .	26 giugno 2011 (entro un anno dall'entrata in vigore)	
Art. 5, co. 5	Accordi tra Stato, regioni ed enti pubblici territoriali sul trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali dei beni e delle cose indicati negli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale , definiti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.	26 giugno 2011 (entro un anno dall'entrata in vigore)	
Art. 5, co. 5-bis	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia degli accordi o delle intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari.	13 luglio 2011 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 70/2011)	
Art. 7, co. 1	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione a cadenza biennale di ulteriori beni eventualmente resi disponibili per successivi trasferimenti.	A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla entrata in vigore (dal 1° gennaio 2012)	

³⁶ Il 9 novembre 2010 il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Conferenza unificata il decreto del Direttore dell'Agenzia del demanio recante l'elenco dei beni da escludere dal trasferimento agli enti territoriali. Nella seduta del 18 novembre 2010 le Regioni e gli Enti locali hanno consegnato un documento congiunto con la richiesta di modifiche del testo, considerato nella sua impostazione irricevibile e la costituzione di un tavolo di confronto per la revisione. Il MEF ha nei mesi successivi più volte integrato l'elenco dei beni esclusi dal trasferimento, mentre Regioni ed Enti locali hanno richiesto approfondimenti su talune tipologie di beni o su singoli beni immobili. Su tale elenco, posto all'ordine del giorno il 18 maggio 2011, la Conferenza Unificata ha espresso parere negativo.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 9, co. 2	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione delle modalità per ridurre le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei D.P.C.M. di trasferimento dei beni.	A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento dei beni	
Art. 9, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.		
Art. 9, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione degli importi da escludere ai fini del patto di stabilità interno corrispondenti alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.	25 agosto 2010 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 9, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione delle modalità di destinazione delle risorse nette derivanti a ciascuna regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito, nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti.	25 agosto 2010 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	

Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156
“Ordinamento transitorio di Roma capitale”

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 4	L'Assemblea capitolina disciplina con propri regolamenti l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma Capitale, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 24.	Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42	
Art. 3, co. 5	L'Assemblea capitolina approva lo statuto di Roma Capitale che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42.	
Art. 5, co. 7	Le disposizioni relative allo status del Sindaco, degli Assessori componenti della Giunta e dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina – disciplinate dallo stesso articolo 5 - si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del successivo decreto legislativo di attuazione.	Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42	

Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216
“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di Comuni, Città metropolitane e Province”

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 5, co. 1, lett. a) e c)	<p>Predisposizione, da parte della Società per gli studi di settore-Sose s.p.a., delle metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e, eventualmente, di appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province.</p> <p>I Comuni e le Province restituiscono <i>per via telematica</i>, entro 60 giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario.</p>	29 luglio 2011	<p>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (articolo 6, comma 2, lettera b)) e Decreto del Direttore delle Finanze del 24 maggio 2011, con cui è stata avviata la procedura di raccolta dei dati.</p>
Art. 6	<p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione di una nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei cui agli articoli precedenti, nonché del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia.</p> <p>Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Decorsi 15 giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario.</p> <p>Decorsi 15 giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.</p>		

Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”

N.B. Si ricorda che per alcuni adempimenti originariamente previsti dal D.Lgs. n. 23 bisogna considerare gli effetti determinati dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, che ha anticipato al 2012 l'imposta municipale propria (IMU), estendendone l'applicazione anche all'abitazione principale.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa la percentuale della compartecipazione dei comuni al gettito dell'IVA . <i>L'art. 13, co. 19-bis, del D.L. n. 201/2011 stabilisce che per gli anni 2012-2014 il D.P.C.M. è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'IVA, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito IRPEF.</i>		D.P.C.M. 17 giugno 2011 (G.U. n. 204 del 2/9/2011)
Art. 2, co. 6	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce le modalità attuative relative al venir meno dell'applicazione - a decorrere dal 2012 - nelle regioni a statuto ordinario dell' addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica e al corrispondente aumento dell'accisa erariale per assicurare la neutralità finanziaria del decreto.	Entro il 31 dicembre 2011	D.M. Economia 30 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31/12/2011)
Art. 2, co. 7	Decreto del Ministro dell'interno , previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio nonché le quote del gettito dei tributi che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. <i>Le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sono state modificate dall'art. 13, co. 18-19-bis, del D.L. n. 201/2011.</i>	Annualmente entro il 30 novembre	D.M. Interno 21 giugno 2011 (G.U. n. 178 del 2/8/2011)
Art. 2, co. 8	Decreto del Ministro dell'interno che determina la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio , nonché al gettito devoluto ai comuni e al gettito derivante dalla compartecipazione IVA.		D.M. Interno 21 giugno 2011 (G.U. n. 178 del 2/8/2011)
Art. 2, co. 8 (ultimo periodo)	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale la quota di gettito della cedolare secca devoluta ai comuni può essere incrementata , dopo il 2012, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 9	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale possono essere modificate le aliquote e le quote: del gettito dei tributi da attribuire ai comuni con riferimento all'imposta di registro e di bollo, all'imposte ipotecaria e catastale, nonché ai tributi speciali catastali e tasse ipotecarie; del gettito della compartecipazione IVA; del gettito della cedolare secca; nonché della compartecipazione dei comuni al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare.		
Art. 2, co. 10, lett. b)	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo, con riferimento alla quota del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento del comune nell'attività di accertamento.		D.M. Economia 15 luglio 2011 <i>(G.U. n. 177 del 1/8/2011)</i>
Art. 3, co. 4	Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilisce le modalità di esercizio dell'opzione al regime della cedolare secca , nonché del versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima.	6 luglio 2011 (entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	Circolare dell'Agenzia delle entrate - prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011 ³⁷ .
Art. 4, co. 3	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 1, legge n. 400/1988 che detta la disciplina generale di attuazione dell' imposta di soggiorno .	6 giugno 2011 (entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	Schema approvato CdM 2/11/2011
Art. 5, co. 1	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 2, legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina il graduale " sblocco ", anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF , ovvero di aumentarla nel caso in cui sia stata istituita.	6 giugno 2011 (entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	Norma abrogata dall'art. 1, co. 11, del D.L. n. 138/2011

³⁷ La circolare disciplina le modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, modalità di versamento dell'imposta e altre disposizioni di attuazione della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Si ricorda, inoltre, che l'Agenzia delle entrate ha emanato relativamente alle modalità applicative della cedolare secca le seguenti disposizioni reperibili sul sito internet dell'Agenzia (www.agenziaentrate.it):

- Provvedimento - prot. 76208/2011 del 19 maggio 2011. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili a uso abitativo e relative pertinenze ed esercizio dell'opzione per la cedolare secca (mod. SIRIA);
- Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011. Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione;
- Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011. Primi chiarimenti sulle nuove modalità di tassazione delle locazioni di immobili ad uso abitativo, con riferimento ai destinatari, alla scelta del regime, alle modalità di pagamento e alle sanzioni.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 6, co. 1	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 2, legge n. 400/1988 che disciplina la revisione dell'imposta di scopo.	Entro il 31 ottobre 2011	
Art. 8, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui può essere modificata l'aliquota dell'imposta municipale propria (0,76%) sugli immobili non costituenti abitazione principale.		<i>L'art. 13, co. 6, del D.L. 201/2011 prevede che i comuni possono modificare l'aliquota di base (+/- 0,3%)</i>
Art. 9, co. 6	Uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali vengono approvati i modelli della dichiarazione dell'imposta municipale propria , i modelli per il versamento e la trasmissione dei dati di riscossione ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.		
Art. 11, co. 2	Regolamento ai sensi dell'art. 17, co. 1, legge n. 400/1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, che detta la disciplina generale dell' imposta municipale secondaria .		

Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 1	<p>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, con cui è rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF delle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2013.</p> <p>Il medesimo decreto riduce le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.</p>	<p style="text-align: center;">Da adottare entro 1 anno dall'entrata in vigore (27 maggio 2012)</p>	
Art. 4, co. 3	<p>Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, con cui sono stabiliti i criteri per la definizione delle modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario, in conformità con il principio di territorialità.</p> <p>Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialità.</p>		
Art. 6, co. 3	<p>Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabilite le modalità in base alle quali la maggiorazione dell'addizionale regionale dell'IRPEF oltre lo 0,5 per cento, prevista per l'anno 2013, non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del TUIR (DPR n. 917/1986).</p>		
Art. 7, co. 2	<p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono individuati i trasferimenti statali da sopprimere, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.</p> <p>Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.</p> <p>Con ulteriore decreto possono essere individuati altri trasferimenti suscettibili di soppressione.</p>	<p style="text-align: center;">Entro il 31 dicembre 2011</p>	

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 9, co. 4	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabilite le modalità di riversamento diretto alle Regioni delle risorse ascrivibili al gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, nonché all'IVA commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista per le regioni ovvero alle ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali.		
Art. 10, co. 4	Sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le Regioni sono disciplinati le modalità di gestione delle imposte , nonché il relativo rimborso spese, per le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF che devono essere svolte dall'Agenzia delle entrate.		
Art. 10, co. 6	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce le modalità attuative per la definizione della convenzione di cui al comma 2 (<i>vedi sopra</i>) con particolare riferimento alle direttive generali sui criteri della gestione e sull' impiego delle risorse disponibili che possono essere stabilite dalle Regioni e dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.		
Art. 11, co. 2	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , con cui è effettuata la quantificazione finanziaria delle misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali .		
Art. 12, co. 2	Atto amministrativo con cui ciascuna Regione a statuto ordinario determina a decorrere dal 2013 una compartecipazione dei Comuni ai tributi regionali ovvero individua tributi che possono essere integralmente devoluti .		
Art. 13, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che effettua la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell' assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale .		
Art. 13, co. 6	Ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi da parte della Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a. , in collaborazione con l'ISTAT .		
Art. 15, co. 2	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità per la valutazione, su base imponibile uniforme, del gettito derivante dalle entrate e dalle quote del fondo perequativo elencate al comma 1.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 15, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni che stabilisce la percentuale di compartecipazione all'IVA al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione.		
Art. 15, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che stabilisce le modalità della convergenza verso i costi standard delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere finanziate integralmente attraverso il Fondo perequativo. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.		
Art. 15, co. 8	Decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono stabilite le modalità della convergenza verso le capacità fiscali della perequazione per le spese relative ai livelli delle prestazioni non essenziali. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.		
Art. 17, co. 2	Decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze con cui sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni RCAuto.	Entro sette giorni dall'entrata in vigore del decreto (3 giugno 2011)	<i>Decreto Dir. Gen. Finanze 3 giugno 2011 (G.U. n. 131/2011)</i>
Art. 17, co. 3	Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216/1961 e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello.	Entro il 2011	<i>Provvedimento 29 dicembre 2011 Protocollo N. 178484/2011</i>
Art. 17, co. 6	Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto ai sensi dell'articolo 56, co. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 sono modificate le misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al D.M. n. 435 del 1998.	Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (26 giugno 2011)	
Art. 18, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui, a decorrere dal 2012, è stabilita l' aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF per assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 18, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua i trasferimenti statali da sopprimere .	Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (25 agosto 2011)	
Art. 18, co. 5	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ridetermina l' importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito a seguito della soppressione, a decorrere dall'anno 2012, dell'addizionale provinciale alla medesima accisa e l'attribuzione del relativo gettito allo Stato.		D.M. Economia 30 dicembre 2011 <i>(G.U. n. 304 del 31/12/2011)</i>
Art. 19, co. 2	Atto amministrativo di ciascuna Regione a statuto ordinario con cui si determina, con efficacia dal 2013, una compartecipazione delle province alla tassa automobilistica sugli autoveicoli .		
Art. 20, co. 2	Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, co. 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell' imposta di scopo provinciale .	Entro il 31 ottobre 2011	
Art. 21, co. 3	Decreto del Ministro dell'interno che stabilisce le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio .		
Art. 24, co. 2 e 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze che attribuisce specifiche fonti di entrata alle città metropolitane e che attribuisce alle città metropolitane la facoltà di istituire un' addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali .		
Art. 24, co. 6	Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell' imposta di scopo della città metropolitana .	Entro 1 anno dall'entrata in vigore del decreto (27 maggio 2012)	
Art. 35, co. 2	Convocazione della riunione di insediamento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica	Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto (26 giugno 2011)	38
Art. 37, co. 2	Decreto del Ministro dell'economia e finanze che istituisce, nell'ambito della COPAFF, una specifica struttura di segreteria per lo svolgimento delle funzioni di supporto alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e di raccordo con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.		
Art. 39, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce presso la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario .	Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto (26 luglio 2011)	

³⁸ Nella seduta del 19 gennaio 2012 la Conferenza unificata ha acquisito le designazioni dei componenti delle Regioni, dell'Anci e dell'Upi.

Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88
“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”

N.B. Non è prevista l’emanazione di specifiche disposizioni attuative.

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”

N.B. Le disposizioni del titolo I (*Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali – artt. 1-18*) si applicano a decorrere dal 2014;
 Le disposizioni del titolo II (*Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario – artt. 19- 35*) si applicano a decorrere dal 2012, anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
1, co. 4	Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42/2009, sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.		
6	Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42/2009, viene definita la struttura della codifica della transazione elementare. <i>Eventuale</i> integrazione o modifica della struttura della codifica della transazione elementare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.		
32, co. 3	Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, sono definite le modalità di sperimentazione riguardanti la previsione di un <u>ulteriore</u> bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dalle Regioni e dalle ASL .	7 gennaio 2012 <i>(150 giorni)</i>	
33, co. 2	Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, è definito lo schema di transcodifica delle voci dei modelli LA, CE ed SP (DM 18 giugno 2004 e DM 13 novembre 2007) necessarie per la predisposizione dell'articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello.	7 gennaio 2012 <i>(150 giorni)</i>	D.P.C.M. 28 dicembre 2011, articolo 16, co. 3, allegato 10 <i>(G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)</i>
34	<i>Eventuali</i> aggiornamenti degli schemi tecnici allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera <i>b</i>), con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
35	Con decreto del Ministro della salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati.		
36, co. 2	<p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti: le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, la codifica della transazione elementare, gli schemi di bilancio, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione.</p> <p>Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.</p>	8 dicembre 2011 (120 giorni)	<p>D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)</p> <p>(Atto 427)</p>
36, co. 4	Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica.	7 gennaio 2012 (150 giorni)	<p>D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)</p>

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
36, co. 5	Dopo la fase di sperimentazione , con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42/2009, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, la codifica della transazione elementare, gli schemi di bilancio, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili.		
36, co. 6	Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.	8 dicembre 2011 <i>(120 giorni)</i>	D.P.C.M. 28 dicembre 2011, articolo 4 <i>(G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)</i>

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149
“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
1, co. 5	Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura, differenziandolo eventualmente per le Regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria	4 dicembre 2011 (60 giorni)	
4, co. 5	Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.	3 gennaio 2012 (90 giorni)	
5, co. 2	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono definite le modalità di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.		
9, co. 2	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi.	entro il 30 novembre 2011	
10, co. 2	Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento spettante alle province che abbiano contribuito all'accertamento, nonché le relative modalità di attribuzione.	3 gennaio 2012 (90 giorni)	

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
10, co. 3	Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentita DigitPA, sono stabilite le modalità tecniche di accesso per le Province alle banche dati e, sulla base di motivata richiesta, di fruizione e tracciabilità delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonché quelle della partecipazione delle province all'accertamento fiscale.	3 gennaio 2012 (90 giorni)	
12, co 1 e 3	Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica. Qualora l'accordo non sia raggiunto entro 1 anno (5 ottobre 2012) si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.	Annualmente	
15, co. 1	Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente in materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province, città metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali.		
16, co. 1	Istituzione di un tavolo tecnico composto da Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante delle regioni e un rappresentante delle autonomie locali, e l'Associazione bancaria italiana, per interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali.	4 dicembre 2011 (60 giorni)	